

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

Composta dai Sigg. Magistrati:

Dott . Giacomo BODERO MACCABEO

Presidente

Dott . Michele BARILLARO

Consigliere a Rel.

Sig. Giovanni ARCOLEO

Giudice Popolare

Sig.a Maria SABATINO

Giudice

Popolare

Sig.a Angela BARTOLOTTA

Giudice

Popolare

Sig.a Grazia Maria AMICO

Giudice

Popolare

Sig. Calogero DI PRIMA

Giudice

Popolare

Sig. Livio DENTICO

Giudice Popolare

Con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato da

dott.ssa Maria Giovanna ROMEO

e con l'assistenza del Cancelliere

Sig. a Cristina LETO

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

NEI CONFRONTI DI

RIINA Salvatore nato a Corleone il 18/11____
in atto detenuto presso la Casa Circondariale di

**N.
SENT.**

REG

**N
GEN.
10/01**

REG

N. REG. N.R.

S E N T E N Z A

**In dat
8/3/03**

Depositata i

<p>Ord. cust. caut. in carcere del Difeso dall'avv.</p> <p>BIONDINO Salvatore nato a ___ il ____ in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Ord. cust. caut. in carcere del Difeso dall'avv.</p> <p>MADONIA Antonino nato a Corleone il 18/11____ in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Ord. cust. caut. in carcere del Difeso dall'avv.</p> <p>GALATOLO Vincenzo nato in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Ord. cust. caut. in carcere del Difeso dall'avv.</p> <p>GALATOLO Angelo nato a in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Ord. cust. caut. in carcere del Difeso dall'avv.</p> <p>ONORATO Francesco nato a in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Ord. cust. caut. in carcere del Difeso dall'avv.</p> <p>FERRANTE Giovambattista nato a il in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Ord. cust. caut. in carcere del Difeso dall'avv.</p>	<p>Cancelleria il</p> <p>Il Direttore c Sezione</p> <p>Addì _____</p> <p>Redatt _____ sched _____ N. _____</p> <p>Art. Camp Pen.</p>
--	--

APPELLANTI

Nonché

**IL PROCURATORE GENERALE DELLA
REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI
CALTANISSETTA**

Contro

**RIINA Salvatore
MADONIA Antonino
BIONDINO Salvatore
GALATOLO Vincenzo
GALATOLO Angelo**

Nonché

dalle seguenti parti civili nei confronti di tutti gli
imputati

AVV. FRANCESCO CRESCIMANNO

del Foro di Palermo quale procuratore speciale e
difensore delle parti civili:

Anna FALCONE Cambiano, Maria FALCONE Di
Fresco, Carla DEL PONTE

Avverso la sentenza della Corte di Assise di
Caltanissetta emessa il 27/10/1999 con la quale
visti gli articoli
533,535, C.P.P.,

DICHIARAVA

RIINA Salvatore, BIONDINO Salvatore, MADONIA Antonino, ONORATO Francesco e FERRANTE Giovan Battista colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, unificati per continuazione i reati ascritti al FERRANTE sotto il più grave delitto di cui al capo C) e quelli ascritti agli altri imputati sotto il più grave delitto di cui al capo A), e, concessa in favore di ONORATO Francesco e FERRANTE Giovan Battista l'attenuante di cui all'articolo 8 D.L. 13 maggio '91 n.152, ritenuta prevalente sulle aggravanti contestate,

CONDANNAVA

RIINA Salvatore, BIONDINO Salvatore, e MADONIA Antonino alla pena di anni 26 di reclusione ciascuno, ONORATO Francesco alla pena di anni 10 di reclusione e FERRANTE Giovan Battista alla pena di anni 3 di reclusione e lire 1.200.000 di multa, nonché tutti i predetti imputati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Visti gli artt. 28, 29 e 32 c.p.

DICHIARAVA

RIINA Salvatore, BIONDINO Salvatore, MADONIA Antonino e ONORATO Francesco interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetti durante l'esecuzione della pena e sospesi dall'esercizio della potestà dei genitori durante l'esecuzione della pena, nonché FERRANTE Giovan Battista interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art.230 comma primo n.1 c.p.

APPLICAVA

nei confronti di RIINA Salvatore, BIONDINO Salvatore, MADONIA Antonino e ONORATO Francesco la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre.

Visto l'art.240 c.p.

ORDINAVA

la confisca di quanto in giudiziale sequestro.

Visto l'art. 6 comma quarto L. 22 maggio 1975 n.152

DISPONEVA

che gli esplosivi confiscati vengano versati alla Direzione di artiglieria territorialmente competente.

Visti gli artt. 538, 539 e 541 c.p.p.

CONDANNAVA

in solido RIINA Salvatore, BIONDINO Salvatore, MADONIA Antonino, ONORATO Francesco e FERRANTE Giovan Battista al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, Maria FALCONE, Anna FALCONE Cambiano, Carla DEL PONTE, Comune di Palermo, Provincia Regionale di Palermo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero di Giustizia, Ministero dell'Interno, Regione Siciliana, da liquidare in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile che liquida complessivamente in lire 25.842.500, di cui lire 1.312.500 per spese, in favore collettivamente delle parti civili rappresentate dall'avv. Crescimanno, in lire 8.140.000, di cui lire 140.000 per spese, in favore del Comune di Palermo, in lire 8.300.000, di cui lire 300.000 per spese, in favore della Provincia regionale di Palermo, in lire 10.000.000 in favore collettivamente delle parti civili rappresentate dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, oltre IVA e CPA se dovute.

Rigetta la richiesta di provvisionale avanzata nell'interesse del Comune di Palermo e della Provincia Regionale di Palermo.

Visti gli artt. 530 secondo comma e 532 c.p.p.

ASSOLVE

GALATOLO Vincenzo e GALATOLO Angelo dai reati loro ascritti per non avere commesso il fatto ed ordina, conseguentemente, la liberazione di GALATOLO Vincenzo se non detenuto per altra causa.

Visto l'art. 544 comma terzo c.p.p.

INDICAVA

in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Visto l'art. 304 primo comma lettera c) c.p.p.

ORDINAVA

la sospensione dei termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito della

sentenza.

IMPUTATI

A) del reato di cui agli artt. 61 nr. 10, 81 capoverso, 112 nr. 1 e 2, 422, per avere, in concorso con altre persone, non tutte allo stato identificate, in numero superiore a cinque.

Salvatore RIINA in qualità di mandante in ragione della carica ricoperta all'interno del sodalizio criminale denominato "Cosa Nostra", rappresentante della commissione provinciale di Palermo in seno alla commissione interprovinciale o regionale e capomandamento di Corleone e di esecutori materiali:

Salvatore BIONDINO, sostituto del capomandamento di San Lorenzo, Giacomo Giuseppe Gambino;

Antonino MADONIA, uomo d'onore della famiglia di Resuttana e figlio del capo dell'omonimo mandamento, Francesco;

Vincenzo GALATOLO, rappresentante della famiglia dell'Acquasanta e rientrante nel mandamento di Resuttana;

Angelo GALATOLO, figlio di Giuseppe e nipote di Vincenzo GALATOLO, uomo d'onore della famiglia dell'Acquasanta;

Francesco ONORATO, uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo, in qualità di esecutori materiali al fine di uccidere, compiuto atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, il progetto di eliminazione che prendeva concretezza nel giugno del 1989 con l'attività ideativo - (direttiva), preparativa ed esecutiva di seguito enucleata.

In particolare, Salvatore RIINA deliberava in uno ad altri soggetti, allo stato non ancora individuati, l'eliminazione fisica del dottor Giovanni FALCONE per essere stato quest'ultimo il magistrato che aveva, con la sua lunga attività giudiziaria presso il Tribunale di Palermo, posto in concreto pericolo la stessa sopravvivenza dell'organizzazione, nonché la

dottorssa Carla DEL PONTE, all'epoca Sostituto Procuratore pubblico di Lugano, del Giudice Istruttore Carlo LEHMANN, anche in considerazione delle indagini che stavano conducendo in collegamento con il predetto dottor FALCONE, e forniva a Salvatore BIONDINO l'autorizzazione a consegnare ad Antonino MADONIA l'esplosivo da impiegare nell'attentato.

Salvatore BIONDINO partecipava ad una riunione preparatoria dell'attentato svoltasi presso l'abitazione di Mariano Tullio Troia, provvedeva all'organizzazione e all'effettuazione di sopralluoghi nella zona interessata all'attentato, nonché alla fornitura dell'esplosivo costituito da 58 cartucce di pulverulento nitroglicerinato Brixia B5, dopo averlo prelevato in uno a Giovan Battista FERRANTE al deposito di contrada Malatacca, ove era conservato mediante consegna, previa autorizzazione del RIINA ad Antonino MADONIA e all'individuazione di un sito idoneo per la collocazione degli attentatori posti ad azionare il telecomando.

Antonino MADONIA e Vincenzo GALATOLO partecipavano ad una riunione preparatoria dell'attentato svoltasi presso l'abitazione di Mariano Tullio Troia e contribuivano, ed in particolare il primo anche a livello organizzativo, all'effettuazione di sopralluoghi preliminari e di controllo nella zona teatro dell'attentato e alla collocazione dell'ordigno precedentemente predisposto sulla piattaforma antistante la residenza estiva del dottor FALCONE.

Angelo GALATOLO provvedeva o comunque contribuiva a collocare l'ordigno esplosivo sulla piattaforma antistante la villa presa in locazione dal dottor FALCONE.

Francesco ONORATO partecipava ad una riunione preparatoria dell'attentato svoltasi presso l'abitazione di Mariano Tullio Troia e contribuiva, su specifico incarico di Salvatore BIONDINO, all'effettuazione di sopralluoghi preliminari e di controllo onde verificare, tra l'altro, presenze di appartenenti alle Forze dell'Ordine per i venditori di contrabbando nella zona teatro dell'attentato, con le aggravanti di aver commesso il fatto in danno di

pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle funzioni di servizio in Palermo, localita' Addaura, nel corso del mese di giugno del 1989.

B) Salvatore RIINA, Salvatore BIONDINO, Antonino MADONIA, Vincenzo GALATOLO, Angelo GALATOLO, Francesco ONORATO e Giovan Battista FERRANTE del reato di cui agli artt. 61 nr. 2, 110 e 112 nr. 1 C.P., 2 in relazione all'art. 1 della Legge 12/67 nr. 895 come sostituiti rispettivamente dagli artt. 10 e 9 della Legge 14 ottobre '74 nr. 497 per avere, in concorso con altri soggetti non ancora tutti identificati, illegalmente detenuto nr. 58 cartucce di esplosivo pulverulento nitroglicerinato di tipo Brixia B5, ciascuna di lunghezza pari a 250 millimetri di peso di 135 grammi per un totale di circa chilogrammi 8, nonche' i primi cinque e il congegno micidiale utilizzato per perpetrare il delitto sub a) descritto; cartucce estratte da una o piu' consistente partita di esplosivo acquistata nel trapanese dallo stesso FERRANTE e da altri uomini d'onore nel corso del 1985 e conservata dapprima presso il deposito di Case Ferreri e successivamente presso quella di contrada Malatacca, entrambi nella disponibilita' della famiglia di San Lorenzo, con l'aggravante di aver commesso il fatto con il concorso di piu' di cinque persone; con l'aggravante per RIINA, BIONDINO, MADONIA, Vincenzo e Angelo GALATOLO e ONORATO, di aver commesso il fatto con il concorso di piu' di cinque persone; con l'aggravante per RIINA, BIONDINO, MADONIA, Vincenzo e Angelo GALATOLO e ONORATO, di aver commesso il reato per eseguire la strage di quel precedente capo a) in Palermo nel corso del mese di giugno 1989 e in epoca precedente.

C) Salvatore RIINA, Salvatore BIONDINO, Antonino MADONIA, Vincenzo GALATOLO, Angelo GALATOLO, Francesco ONORATO e Giovan Battista FERRANTE per il reato di cui agli artt. 61

<p>nr. 2, 110 Codice Penale, 1 e 4, I e II comma Legge 12/67 nr. 895 come sostituito rispettivamente dagli artt. 12 e 9 della Legge 14 ottobre '74 nr. 497, poiche' in concorso con altri soggetti non ancora tutti identificati portavano illegalmente e in luogo pubblico il materiale esplosivo e il congegno micidiale di cui al precedente capo di imputazione utilizzati per il delitto di strage meglio specificato al predetto capo a), con le aggravanti di avere commesso il fatto in piu' di cinque persone e in luogo pubblico in cui era concorso e adunanza di persone; con l'aggravante per RIINA, BIONDINO, MADONIA, Vincenzo e Angelo GALATOLO e ONORATO di aver commesso il reato per eseguire la strage di cui al precedente capo a) in Palermo nel mese di giugno 1989 e in epoca precedente.</p>	
---	--

CAPITOLO PRIMO

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

PARAGRAFO I° IL FATTO

Il procedimento trae origine dalle vicende verificatesi il 21 giugno del 1989 nei pressi della località palermitana denominata Addaura ed esattamente nella scogliera antistante una villa, dove soggiornava il Giudice Istruttore dott.

Giovanni FALCONE, sul lungomare Cristoforo Colombo n. 2731.

Alle ore 7.30 antimeridiane, gli agenti di polizia addetti alla protezione personale del magistrato, Lo Re, Di Maria, Lo Piccolo e Lindiri, rinvenivano nel corso di una ricognizione di quella parte della villa che presentava un diretto sbocco sul mare, attraverso un passaggio che terminava in una piattaforma in cemento ove si giungeva tramite una rampa di sei gradini accanto ad uno scoglio, una muta subacquea, un paio di pinne, una maschera tipo "Solana" ed una borsa sportiva blu con la scritta Veleria San Giorgio contenente una cassetta metallica.

All'interno della cassetta si trovava un congegno la cui elevata potenzialità distruttiva veniva immediatamente percepita e che, in seguito ad analisi degli artificieri, risultava essere composto da 58 candelotti di esplosivo per uso civile del tipo "BRIXIA B5", per un peso complessivo di circa 8 kg. prodotto da una società bresciana innescati con due detonatori elettrici collegati ad un congegno elettro-meccanico comandato da una apparecchiatura radio-ricevente.

Subito venivano coinvolti gli esperti artificieri dei Carabinieri ed in particolare il Brigadiere TUMINO - giunto sul luogo attorno alle 11.30, alcune ore dopo l'originario richiesto intervento - il quale, per impedire lo scoppio della carica radiocomandata, provvedeva a separare la sostanza esplosiva dall'innesco, mediante esplosione controllata, non prima di avere esaminato l'ordigno ed avere fatto sgombrare l'area, temendo che un intervento immediato potesse farlo deflagrare, per la possibile presenza di congegni antirimozione o a tempo. L'intervento dell'artificiere, pur rendendo inoffensivo il congegno, danneggiava fortemente il comando di attivazione della carica esplosiva - una ricevente radio FM, marca "EXPERT SERIES SANWA" operante sulla frequenza VHF di 35 Megahertz - costringendo gli inquirenti ad una delicata e laboriosa opera di rastrellamento, estesa anche allo specchio di mare antistante la piattaforma, tramite l'impiego di unità subacquee, allo scopo di ricercare tutti i frammenti che componevano l'ordigno esplosivo.

La collocazione del congegno induceva subito a ritenere che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra avesse voluto realizzare un attentato nei confronti del predetto magistrato, da tempo impegnato in prima linea in numerosi processi, proprio contro la criminalità organizzata, quale componente dello specifico settore antimafia costituito presso l'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo dal consigliere Rocco CHINNICI, già vittima, nel 1983, del drammatico attentato di via Federico Pipitone.

Il giorno dei fatti, si sarebbero potuti trovare peraltro, presso la villa del dott. FALCONE, ove egli si recava saltuariamente, due Magistrati elvetici, il Pubblico Ministero Carla DEL PONTE ed il giudice istruttore Carlo LEHMANN, della giurisdizione sottocenerina, entrambi da pochi giorni a Palermo per completare un'attività giudiziaria, in sede di commissione rogatoria internazionale, consistente nell'esame di diversi soggetti, tra cui esponenti di spicco della criminalità mafiosa palermitana, per un'indagine collegata ai reati di criminalità organizzata di cui

si occupava il dott. FALCONE nell'ambito della propria competenza territoriale.

La particolare circostanza aveva indotto gli inquirenti a ritenere possibile, anche in considerazione dei pregressi intensi rapporti di cooperazione nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa tra l'autorità giudiziaria italiana e la magistratura elvetica, ed in particolare tra il dott. Giovanni FALCONE - recatosi mesi prima in Lugano per una rogatoria - ed i magistrati ticinesi sopra indicati, che l'attentato in questione fosse diretto a colpire, oltre che lo stesso FALCONE, anche i componenti della delegazione svizzera.

Nel corso di una prima fase istruttoria, mirata a verificare anche tale ipotesi, venivano espletate approfondite indagini, per scoprire chi fosse transitato dalla scogliera, e disposte consulenze esplosivistiche che consentivano di ricostruire con sufficiente chiarezza le modalità esecutive del programmato attentato e risalire ai moventi del medesimo che apparivano comunque di matrice mafiosa.

Peraltro, solo in una seconda fase ed a vari anni di distanza, le dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, tra cui innanzitutto Giovambattista FERRANTE e Francesco ONORATO, portavano ad individuare in concreto, BIONDINO Salvatore, MADONIA Antonino, GALATOLO Vincenzo e GALATOLO Angelo come autori materiali dell'attentato e RIINA Salvatore come mandante dell'azione delittuosa oltre ad altri soggetti non completamente identificati.

In esito al complessivo svolgimento delle indagini, veniva poi emessa ordinanza custodiale dal GIP presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti dei predetti imputati.

In data 15 giugno 1998 poi, veniva disposto il rinvio a giudizio degli stessi, innanzi la competente Corte d'Assise di Caltanissetta per rispondere dei reati di strage porto e detenzione illegale di esplosivi.

Si costituivano parte civile l'Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri della Giustizia e degli Interni, la Regione Siciliana, Provincia Regionale di Palermo ed il Comune di Palermo, Maria FALCONE di

Fresco, Anna FALCONE Cambiano (sorelle del defunto magistrato) e la dott.ssa Carla DEL PONTE.

Nel corso del dibattimento di I° grado la Corte dava corso all'esame di consulenti tecnici, che riferivano dettagliatamente sull'esito delle indagini svolte, nonché ai sensi dell'art. 210 c.p.p., di vari collaboratori di giustizia, tra cui BRUSCA Giovanni, Siino Angelo, Lo Forte Vito, Di Maggio Baldassare, Di Carlo Francesco, Favalaro Marco, Anzelmo Francesco Paolo, Ganci Calogero, Cancemi Salvatore, Mutolo Gaspare, oltre a FERRANTE Giovan Battista e ONORATO Francesco pure imputati, nonché all'esame in dibattimento, o in sede di rogatoria internazionale, dei componenti la delegazione elvetica Tatiana Brugnetti Guglielmini (assistente del G.I dott. LEHMANN), Daniele Rusconi (perito contabile), Filippo Gianoni (difensore di Oliviero Tognoli unitamente al padre Avv. Franco non presente a Palermo), Claudio LEHMANN ed infine a quello di numerosi testimoni, e dell'imputato MADONIA Antonino.

All'esito del dibattimento, in data 27 ottobre 2000 la Corte pronunciava sentenza, dichiarando RIINA Salvatore, BIONDINO Salvatore, MADONIA Antonino, ONORATO Francesco e FERRANTE Giovambattista colpevoli dei reati loro ascritti condannando RIINA, BIONDINO e MADONIA alla pena di anni 26 di reclusione ciascuno, l' ONORATO alla pena di anni 10 di reclusione ed il FERRANTE, colpevole dei soli reati di porto e detenzione di esplosivo, ad anni 3, concedendo a questi ultimi due imputati la speciale diminvente di cui all'art. 8 dl. 152/91 ritenuta prevalente sulle aggravanti contestate, con applicazione delle pene accessorie e le conseguenti statuizioni risarcitorie civilistiche e con condanna in solido alle spese processuali ed a quelle di custodia cautelare presofferta da ciascuno.

La Corte assolveva ai sensi dell'art. 530, 2° comma c.p.p. invece, GALATOLO Vincenzo, ordinandone la scarcerazione ex art. 532 c.p.p. se non detenuto per altro titolo ed il nipote GALATOLO Angelo, già scarcerato dal Tribunale del Riesame, dai medesimi reati di strage e

connessi, loro ascritti, escludendo la diretta responsabilità dei medesimi nell'attentato.

PARAGRAFO II° LE INDAGINI TECNICHE

Lo sviluppo delle indagini tecniche, si era sostanzialmente snodato attraverso due momenti investigativi, subito successivi ai primi accertamenti in loco di cui si è detto:

- la consulenza esplosivistica disposta dal PM procedente, ed affidata agli esperti Cabrino, De Logu, Lo Torto e Corazza,
- ed il fascicolo fotografico collazionato prima del disinnesco.

Tali attività consentivano di scoprire come all'interno della borsa, lungo la chiusura lampo, era stato cucito un filo elettrico, con guaina nera spellata ad una estremità, in funzione di antenna

ricevente.

La cassetta di acciaio a forma di parallelepipedo contenente l'esplosivo ed i detonatori, presentava un foro nelle due pareti laterali più piccole attraverso cui passavano i reofori di innesco dei detonatori. L'esplosivo sopra indicato consisteva in candelotti di circa 25 centimetri di lunghezza per 25 millimetri di diametro, avvolti in carta cerata di colore avana con stampigliato il nome del prodotto.

I candelotti di esplosivo rinvenuti all'Addaura risultavano fabbricati nello stabilimento di Ghedi (Brescia) della Società Esplosivi Industriali (SEI) entro l'anno 1985, atteso che i candelotti di Brixia B5 dopo quella data sono stati prodotti dalla medesima società presso lo stabilimento di Domus Novas (Cagliari) ed avvolti in carta cerata color magenta.

Attraverso le specifiche indicazioni fornite dalla casa produttrice e le verifiche tecniche svolte, emergeva come ciascun candelotto contenesse 135 grammi netti di esplosivo, per cui si accertava che il peso della carica esplosiva

totale corrispondeva a poco meno di 8 chilogrammi.

In seguito alle considerazioni di carattere tecnico riferite in dibattimento dai consulenti, la Corte riteneva pacificamente che il circuito di attivazione della carica esplosiva fosse stato realizzato in modo assolutamente efficace al fine di assicurare l'attivazione dei detonatori e, quindi, lo scoppio della sostanza esplosiva contenuta nella borsa.

In particolare, i reofori dei detonatori erano collegati - come poteva notarsi anche dai rilievi fotografici - ad una leva metallica a forma di "T" (peraltro non ritrovata a causa dell'esplosione 'controllata' del TUMINO), mossa da un servocomando del tipo in uso per aeromodelli, che in posizione di attesa dell'impulso radio non toccava l'altra estremità del congegno elettrico destinato ad attivare i detonatori e che serviva appunto per chiudere il circuito di fuoco nell'istante in cui il servocomando radiocomandato, facendo ruotare la leva, avrebbe creato il contatto con l'estremità del circuito collegato all'accumulatore.

Le verifiche sperimentali consentivano poi alla Corte di ritenere accertato che la ricevente, di fabbricazione giapponese ("SANWA", serie EXPERT), comunemente usata dagli aeromodellisti, era perfettamente funzionante e che l'alimentazione di tale congegno, sicuramente idoneo per attivare la carica esplosiva, era composta da quattro pile a secco marca MAZDA cilindriche da 1,5 Volt ciascuna collegate in serie, che assicuravano una autonomia in stand-by di oltre 20 ore.

I rilievi compiuti e gli accertamenti tecnici condotti dai consulenti tecnici, consentivano poi di fugare ogni dubbio circa la possibile esistenza di meccanismi di attivazione della carica diversi dal radiocomando di cui era stata rinvenuta la ricevente.

Nessuna traccia veniva rinvenuta infatti, del congegno antirimozione, attivabile "per contatto tra i manici della borsa", ipotizzato dall'artificiere TUMINO, ed alimentato da una pila piatta da 4,5 Volt: tale possibilità veniva scartata dai consulenti e dalla stessa Corte anche in considerazione del fatto che le foto scattate

dalla polizia scientifica di Palermo prima del disinnescamento dell'ordigno, non rivelavano alcun filo elettrico sui manici della borsa che avesse potuto fungere da congegno antirimozione. Il verosimile errore del TUMINO peraltro ammesso in deposizione, poteva dunque essere determinato dall'aver scambiato il filo d'antenna della ricevente per quello di contatto di un possibile congegno antirimozione.

Dalle indagini non emergeva neppure traccia alcuna di un possibile timer, che l'artificiere TUMINO, aveva sostenuto fosse presente nell'ordigno all'atto del suo intervento e che lo stesso aveva in un primo momento erroneamente indicato come potenziometro nella sua relazione di servizio, datata 1 luglio 1989, non essendo stato rinvenuto nessun reperto riconducibile al suddetto timer ritenuto dagli esperti un elemento del tutto inutile in presenza di radiocomando funzionante.

Da ultimo, attraverso un apposito sopralluogo ed una prova pratica di scoppio con una carica esplosiva esattamente corrispondente a quella del fallito attentato, confinata in un contenitore

metallico con caratteristiche corrispondenti alla cassetta in cui vennero rinvenuti i candelotti di esplosivo, i consulenti erano pervenuti alla conclusione - ritenuta dalla Corte assolutamente condivisibile perchè fondata su argomentazioni tecniche incontestate e convincenti - che il raggio di letalità della carica dell'Addaura per effetto dell'onda d'urto e della vampa termica sarebbe stato di circa 2 metri ed avrebbe coinvolto, con esiti quasi certamente mortali, ogni persona che si fosse trovata al momento dello scoppio sulla scaletta e sulla piattaforma con le spalle rivolte al mare: la medesima onda d'urto poi, per effetto della proiezione di schegge pesanti, avrebbe avuto, nel raggio di circa 60 metri, esito parimenti mortale per ogni persona che si fosse trovata in tale ambito, in relazione alla parte del corpo raggiunta.

Ancora con riferimento alle investigazioni svolte nell'immediatezza dei fatti, aveva riferito innanzi la Corte di I° grado, il dott. Arnaldo LA BARBERA, all'epoca dirigente della squadra mobile della Questura di Palermo, descrivendo gli infruttuosi tentativi di risalire ai soggetti che potevano

avere acquistato alcuni oggetti, come la muta, la borsa, le pinne e la maschera nonché quelli, sempre negativi, finalizzati ad individuare l'origine del telecomando e degli strumenti utilizzati per confezionare l'ordigno esplosivo. Parimenti improduttivo si erano poi rivelate le indagini seguite alle segnalazioni anonime che avevano indicato la presenza di un tale MADONIA, non collegato ad alcuno degli odierni imputati, armato di cannocchiale nel tratto di mare antistante la villa.

Il teste dr. Guido LONGO, all'epoca vice dirigente della squadra mobile, aveva precisato che dall'esame degli oggetti rinvenuti sulla piattaforma era emerso che la maschera da sub presentava il cinturino male allacciato e, come le pinne e la muta, appariva poco usata.

La Corte riteneva invece di particolare utilità ai fini della ricostruzione della dinamica dell'attentato, le dichiarazioni rese da numerosi testi sentiti sia nel corso delle indagini che in dibattimento sui movimenti notati in prossimità della villa presa in affitto dal dott. FALCONE e circa gli spostamenti della delegazione svizzera

presente per ragioni di giustizia a Palermo nei giorni immediatamente precedenti l'attentato.

In particolare gli agenti addetti alla protezione del dott. FALCONE Gaetano Lo Re, Angelo Lo Piccolo e Gaspare Di Maria (escussi il 18 marzo 1999 ed il 7 febbraio 2000) riferivano che, intorno alle ore 16.00 del 20 giugno 1989, durante una perlustrazione eseguita prima che il magistrato uscisse dalla villa, avevano notato sugli scogli, la borsa sportiva, la muta, le pinne e la maschera poi rinvenute il mattino successivo, precisando che, tuttavia, non avevano avuto alcun sospetto poiché la zona era frequentata da bagnanti.

Le testimonianze SCOLARO e PALIANO, confermavano pure, la presenza sulla scogliera della borsa e di alcuni ragazzi sulla stessa piattaforma ove il giorno successivo era stato poi rinvenuto l'ordigno esplosivo.

I testi LONGO e LA BARBERA avevano poi aggiunto come taluni agenti di scorta avessero notato un gommone, probabilmente carico, nel tratto di fronte alla piattaforma a mare tra le 11,00 e le 14,30 del 20 giugno spinto da due

persone in acqua con mute subacquee. La circostanza era stata poi confermata dagli agenti PERRONE, SCINETTI, CORRADI e BERTOLINI, i quali avevano precisato che il colore del gommone era arancione pur fornendo versioni leggermente discordanti quanto agli orari di avvistamento.

La Corte di I° grado dava altresì atto - riferendo della deposizione resa dall'isp. Luigi Siracusa, incaricato di predisporre le misure di protezione nei confronti dei magistrati esteri - degli accertamenti dibattimentali mirati a seguire gli spostamenti dei componenti della delegazione svizzera di cui facevano parte il giudice Claudio LEHMANN ed il PM Carla DEL PONTE, nei giorni precedenti l'attentato, e dell'invito che il dottore FALCONE aveva rivolto a detti componenti a trascorrere parte della giornata del 20 giugno presso la villa dell'Addaura per prendere un bagno in mare.

Alla luce degli elementi raccolti in istruttoria e prima riassunti dunque, la Corte d'Assise non riteneva acclamate con assoluta certezza le modalità di trasporto dell'ordigno sulla

piattaforma dell'Addaura, escludendo la prova dell'effettivo impiego per il trasporto del piccolo gommone spinto a nuoto e notato il 20 giugno: nessuno dei testi aveva infatti visto il gommone - presenza comunque usuale sulle spiagge in quel periodo - sbarcare a terra.

La Corte riteneva in ogni caso, poco verosimile il trasporto via mare, a causa dei gravi rischi per l'efficienza dell'ordigno stesso ed attribuiva un ruolo meramente 'coreografico' e di tutela da scoperte accidentali dell'esplosivo, all'attrezzatura subacquea collocata in prossimità dell'ordigno.

Maggiormente certo veniva invece ritenuto, il tempo di collocazione dell'ordigno, poiché, dagli esami testimoniali dei vari agenti di vigilanza e di alcuni bagnanti era emerso che la borsa contenente l'esplosivo, rinvenuta al mattino del 21 giugno 1989, era già stata notata prima delle ore 16,00 del giorno precedente.

Dalle dichiarazioni sostanzialmente convergenti rese dai componenti della delegazione svizzera risultava poi, che proprio dopo la pausa pranzo del 20 giugno era stata ventilata la possibilità di

recarsi all'Addaura, accettando l'invito del giudice FALCONE.

Alla luce di quanto emerso in dibattimento dunque, la Corte riteneva frutto di "*straordinaria coincidenza temporale*" la collocazione dell'ordigno attivo sulla piattaforma dell'Addaura e la visita dei magistrati svizzeri, poi sfumata solo per una serie di coincidenze, ritenendo così provato che gli attentatori avessero potuto sfruttare proprio la notizia - misteriosamente trapelata - dell'invito del dott.

FALCONE per organizzare l'attentato, con quelle modalità esecutive ed in un giorno non festivo in cui non si poteva ragionevolmente prevedere una discesa al mare della vittima designata.

La ritenuta coincidenza di tempi, autorizzava dunque la Corte a ritenere possibile che l'attentato potesse essere finalizzato in modo diretto a colpire anche i magistrati che componevano la delegazione svizzera e soprattutto la dott.ssa DEL PONTE già oggetto di minacce e di cui erano noti i legami investigativi

con il dott. FALCONE nell'opera di contrasto alla criminalità organizzata internazionale.

Poiché peraltro risultava dimostrato, che la presenza dei due magistrati era in realtà assolutamente incerta, avendo aderito all'invito con entusiasmo la sola segretaria BRUGNETTI, veniva ritenuta più credibile - dai Giudici di prime cure - la diversa ipotesi di un'intenzione mirata all'eliminazione certa del dott. FALCONE e solo eventuale di quei componenti della delegazione svizzera che avessero accettato l'invito, conseguendo in tal caso, a prescindere dal soggetto colpito, l'ulteriore risultato, prezioso per gli interessi strategici dell'intera organizzazione, di potere intimorire le Autorità elvetiche e di raffreddare così la cooperazione avviata a livello giudiziario ed investigativo.

PARAGRAFO III°
LE DICHIARAZIONI DEI
COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Gli elementi emersi nella prima fase delle indagini, venivano dunque ritenuti, dagli investigatori prima e dalla Corte d'Assise poi, sufficienti per individuare la vittima designata e per inquadrare genericamente il fatto nelle dinamiche della associazione mafiosa "Cosa Nostra" operante in varie province siciliane, ma non idonei ad identificare autori e mandanti dell'attentato, né a comprendere il reale significato di detta azione ed

il suo collegamento con altri episodi verificatisi nel periodo precedente e successivo.

Di conseguenza l'attentato, rimaneva quindi, per lungo tempo, avvolto nel mistero più fitto.

L'inizio della collaborazione di Giovambattista FERRANTE, uomo d'onore di San Lorenzo, collocabile nel luglio 1996, dava nuovo impulso alle indagini fornendo notizie concrete e precise circa le modalità di reperimento dell'esplosivo utilizzato per l'attentato.

Poco dopo nel successivo mese di settembre, Francesco ONORATO, già reggente (ovvero responsabile in assenza del titolare designato) della famiglia mafiosa di Partanna Mondello, forniva il proprio apporto collaborativo - ritenuto decisivo nell'impugnata sentenza - confessando il proprio diretto coinvolgimento nella fase esecutiva dell'attentato, concretizzatosi essenzialmente in pattugliamenti e appostamenti sul luogo del delitto, e raccontando in particolare di una riunione operativa, svoltasi per organizzare l'azione criminosa, presso l'abitazione palermitana di Mariano Tullio TROÌA.

Altri collaboratori di giustizia avrebbero poi fornito i propri singoli contributi per far luce sull'episodio delittuoso fornendo notizie apprese però solo "de relato".

Le dichiarazioni di ONORATO e FERRANTE, tra loro in toto convergenti, venivano ritenute, la fonte di prova primaria, avendo essi parlato della rispettiva partecipazione alla preparazione ed alla materiale esecuzione del crimine, unitamente a quelle di Giovanni Brusca per il ruolo di vertice rivestito in "cosa nostra".

La Corte compiva dunque un approfondito iter attraverso le singole dichiarazioni dei collaboranti esaminati - cui evidentemente è solo il caso di richiamarsi - giungendo a determinate conclusioni che verranno in seguito riassunte.

Giovambattista FERRANTE

Nel contesto della sua scelta di collaborazione con l'A. G. ammetteva di avere fatto parte di "Cosa Nostra" e di essere stato inserito nella "famiglia" di S. Lorenzo, confessando di avere partecipato attivamente a numerosi e gravissimi fatti di sangue

per i quali non era, all'epoca delle prime dichiarazioni, neppure indagato.

Con riferimento specifico all'attentato dell'Addaura il FERRANTE narrava che, circa tre giorni prima dell'attentato, Salvatore BIONDINO, all'epoca reggente il mandamento, gli aveva chiesto di aiutarlo per reperire un certo quantitativo di esplosivo che doveva essere fornito ad Antonino MADONIA, figlio di Francesco, capo del mandamento di Resuttana: insieme al BIONDINO dunque, lo stesso si era recato presso il deposito clandestino sito in contrada Malatacca, vicino all'ospedale "Cervello" nel territorio del mandamento, cui potevano accedere solo loro due e pochi altri.

Il collaboratore, dichiarava di non sapere se il BIONDINO fosse stato a conoscenza dello scopo per il quale doveva essere impiegato l'esplosivo, confermando così - a giudizio della Corte di I° grado - l'assenza di ragioni di risentimento nei confronti del principale accusato.

Egli si limitava a riferire di avere da lui appreso che la richiesta proveniva direttamente da MADONIA Antonino e di avere ritenuto, in base alla sua esperienza, che il BIONDINO fosse stato autorizzato

a consegnare l'esplosivo nella disponibilità del mandamento direttamente dal RIINA, sotto le cui direttive il BIONDINO, reggeva il mandamento in assenza del capo Giacomo Giuseppe GAMBINO, all'epoca detenuto.

Ampia e dettagliata descrizione veniva poi fornita della provenienza dell'esplosivo procurato denominato Brixia e confezionato con carta oleata marrone.

Di grande importanza veniva poi ritenuto dalla Corte d'Assise, il contributo relativo alla provenienza della partita di esplosivo da cui era stato prelevato il quantitativo fornito al MADONIA: in tal senso il FERRANTE ricordava che, nel 1985, prima dell'attentato al giudice Carlo PALERMO, su incarico del Gambino, egli, in compagnia di Salvatore BIONDINO e dei cugini, Salvatore Biondo (cl. 1955) "il corto" e Salvatore Biondo (cl. 1956) "il lungo", uomini d'onore di San Lorenzo, avevano prelevato, utilizzando ben 3 vetture, da tale Bruno Calcedonio, uomo d'onore della famiglia di Mazara del Vallo, un quantitativo di circa 150-200 kg di esplosivo BRIXIA caricandolo sulla Renault 4) del BIONDINO e recandosi a custodirlo prima alle "case

Ferreri”, poi in C.da Malatacca. Di tale esplosivo il collaborante aggiungeva di averne lui stesso utilizzati tra il 1989 ed il 1990 due o tre candelotti per compiere, sempre con BIONDINO ed i Biondo, un atto intimidatorio ai danni della ditta CO.GE.MI. di cui titolare era il dott. Nistico che non era puntuale nel versare il “pizzo”.

Infine aggiungeva che il rimanente quantitativo di esplosivo del tipo Brixia, unitamente a due telecomandi, era stato da lui stesso distrutto verso la fine del 1993, insieme ai cugini Biondo, sciogliendolo in acqua e disperdendolo negli scarichi fognari.

Il FERRANTE precisava poi di avere avuto la certezza che l'esplosivo da lui fatto avere ad Antonino MADONIA, tramite BIONDINO, fosse proprio quello rinvenuto all'Addaura quando, nel corso del processo per la strage di Capaci, aveva riconosciuto nelle fotografie dei candelotti di Brixia ritrovati all'Addaura, quelli che egli aveva prelevato nel deposito di Malatacca.

In relazione alle modalità esecutive, il FERRANTE dichiarava di non sapere chi avesse collocato l'ordigno pur nella consapevolezza che il MADONIA

per l'esperienza maturata e per i numerosi motoscafi posseduti, fosse stato "l'artefice di tutto" ed anche in considerazione del fatto che proprio lui aveva richiesto l'esplosivo tramite il BIONDINO, e che fosse già stato, in precedenza, destinatario dell'incarico di uccidere il giudice FALCONE (tentativo attuato con l'impiego di una carabina quando il magistrato aveva preso in locazione una villa in località Valdesi).

Gli elementi di riscontro oggettivo ed esterno ravvisati dalla Corte a tali dichiarazioni sono così riassumibili, dovendosi subito precisare come talune imprecisioni nella descrizione dimensionale dei candelotti sono state ritenute superate o comunque superabili dal complessivo tenore della versione resa.

- la Corte ha evidenziato innanzi tutto la coincidenza tra la descrizione dell'esplosivo e la reale consistenza del medesimo come individuato dai consulenti;*
- in secondo luogo la effettiva untuosità dei candelotti e solubilità in acqua del medesimo composto;*

- *inoltre è stata verificata - sempre tramite i consulenti - l'utilizzazione per gli attentati compiuti nel trapanese da Cosa Nostra di esplosivo della medesima componente del tipo Brixia (nitrato di ammonio) ed analogo riscontro è stato fornito con riferimento all'attentato alla CO GE MI sempre riferito dal FERRANTE;*
- *di importanza relativa per il caso di specie e quindi solo marginalmente rilevante, è stata poi ritenuta la effettiva disponibilità di imbarcazioni marine in capo ai MADONIA.*

Francesco ONORATO

Ha iniziato la propria collaborazione nel settembre del 1996, dopo il FERRANTE, ammettendo di avere fatto parte di "Cosa Nostra" come uomo d'onore della famiglia di Partanna Mondello, inserita nel mandamento di San Lorenzo, giungendo a ricoprire la carica di reggente dal 1987 fino al suo arresto, avvenuto alla fine del 1993, per l'omicidio dell'On. LIMA.

Le dichiarazioni rese dal collaboratore, considerato personalmente credibile al pari del FERRANTE, sono state valutate dalla Corte,

complessivamente attendibili sotto il profilo intrinseco così come apprezzabili sono state ritenute le motivazioni che hanno guidato la sua scelta collaborativa e di analogo giudizio positivo, sotto il profilo probatorio, ha beneficiato la convergenza tra le dichiarazioni dell'ONORATO e quelle del FERRANTE, ritenute fra l'altro dalla Corte d'Assise, scevre da qualsiasi inquinamento o condizionamento reciproco.

ONORATO, con riferimento specifico all'episodio delittuoso di cui è causa, si era riferito ad una riunione preparatoria diretta ad organizzare l'esecuzione dell'attentato alla vita del dott. FALCONE presso l'abitazione di Mariano Tullio TROÌA, alla presenza anche di questi, vicino all'ospedale Cervello, cui erano intervenuti oltre al dichiarante rimasto però in disparte, l'odierno appellante Antonino MADONIA, Salvatore BIONDINO che non ha proposto impugnazione facendo acquiescenza alla condanna inflittagli in primo grado e Vincenzo GALATOLO assolto in primo grado con sentenza gravata sul punto dall'appello del P.G..

Al termine dell'incontro, BIONDINO lo aveva riservatamente incaricato di eseguire dei sopralluoghi, anche di sera, nel territorio dell'Addaura, per accertare se vi fossero movimenti di organi di polizia, confidandogli che si doveva far "saltare FALCONE in aria" (sentenza di 1° grado f. 167 verbale 16-03-1999) ed esortandolo ad assicurarsi che i suoi familiari non transitassero nella zona del programmato attentato, per recarsi allo stabilimento balneare "La Marsa".

Il collaborante, nel corso di detti sopralluoghi, in esito ai quali aveva riferito al suo mandante che la situazione era tranquilla, aveva poi incrociato Antonino MADONIA, Vincenzo GALATOLO, il nipote Angelo, lo stesso Salvatore BIONDINO ed una volta, incontrato casualmente anche il FERRANTE come poi precisato innanzi a questa Corte.

Aveva poi riferito che Angelo GALATOLO - giovane nipote di Vincenzo - con la sua vettura Y10 di colore scuro si recava con una certa frequenza allo stabilimento "La Marsa".

Lo stesso ONORATO - il quale precisava di avere proseguito nei sopralluoghi fino al giorno della

scoperta dell'esplosivo - avrebbe poi suggerito inutilmente al BIONDINO la opportunità di utilizzare, come luogo di appostamento per gli attentatori la zona del "Belvedere" sita sul vicino Monte Pellegrino, che avrebbe consentito una ottima visuale sul tratto di costa dell'Addaura teatro dell'attentato.

Nel corso di un incontro presso l'hotel Villa Igea, l'ONORATO ricordava di essere stato messo in guardia da GALATOLO V. affinché evitasse di far passare i suoi familiari lungo la strada dell'Addaura, perché doveva "saltare la bomba", senza tuttavia fare riferimento specifico al dott. FALCONE come vittima designata del progetto delittuoso. Aggiungeva poi, che anche Angelo GALATOLO, aveva dimostrato di essere addentro all'organizzazione dell'attentato, vantandosi con i suoi fratelli, Salvatore e Domenico ONORATO, di avere avuto un ruolo nella vicenda delittuosa, e confidando addirittura a Domenico, con il quale aveva un rapporto di assidua frequentazione, di essere stato proprio lui "a mettere la borsa al dott. FALCONE".

Di tali pericolose “vanterie” il collaboratore aveva informato il BIONDINO, il quale, visibilmente irritato, aveva censurato detto comportamento, pericolosamente imprudente oltre che contrario ad ogni regola mafiosa.

Giovanni BRUSCA

Sostituto del padre Bernardo a capo del mandamento di S. Giuseppe Jato, veniva arrestato il 20 maggio 1996 in località Cannatello, ed iniziava anch'egli la propria travagliata collaborazione nell'estate di quell'anno come i due precedenti soggetti.

Le dichiarazioni del BRUSCA venivano valutate dalla Corte pienamente attendibili in quanto il collaboratore aveva definitivamente fugato le originarie ragioni di perplessità che si erano in un primo tempo profilate.

Con riferimento all'attentato per cui è processo, BRUSCA forniva in sostanza, due indicazioni:

- * una prima di carattere generale sulla volontà in capo a “Cosa Nostra” di eliminare il dott. FALCONE già da tempo maturato;

* una seconda assai specifica relativa ad una conversazione nel corso di una riunione seguita alla esecuzione della strage di Capaci da cui si poteva evincere che Salvatore BIONDINO, in presenza di Salvatore RIINA, nel raffrontare l'esito dell'ultima azione delittuosa con quello, deludente per l'organizzazione, dell'attentato dell'Addaura, si era espresso in modo fortemente critico nei confronti dell'operato in quest'ultima azione di Antonino MADONIA, dicendo testualmente che l'attentato di Capaci sarebbe stato inutile se il MADONIA non si fosse affidato in occasione dell'Addaura a dei "picciutteddi", ovvero a dei ragazzini. Il RIINA aveva risposto che la questione era ormai chiusa, invitandolo a non tornare sull'argomento.

Le circostanze richiamate dal collaborante venivano dunque ritenute dai Giudici di prime cure di particolare utilità e dotate di una elevata attendibilità intrinseca, per la loro logicità interna, la mancanza di animosità nei confronti dei soggetti accusati, la assoluta coerenza con le dichiarazioni di altri collaboratori.

Francesco DI CARLO

Collaboratore anch'egli dal giugno 1996, aveva rivestito un ruolo di particolare rilievo - rappresentante della famiglia di Altofonte - prima di trasferirsi, per non chiariti contrasti interni a "Cosa Nostra", in Inghilterra, dove era stato poi arrestato nella metà degli anni Ottanta per un grosso traffico di stupefacenti.

Pur con le perplessità legate dunque all'atipica esperienza del DI CARLO, la Corte riteneva le sue dichiarazioni, già oggettivamente riscontrate in numerosi altri procedimenti, positivamente caratterizzate da logicità, costanza e coerenza e dunque dotate di elevato valore di attendibilità ed importanza, in considerazione dell'alto livello di conoscenze acquisite grazie al ruolo di primo piano svolto all'interno di "Cosa Nostra" fino ai primi anni '80 ed ai contatti costantemente mantenuti con i fratelli ed il cugino Antonino Gioè, tutti investiti di ruoli operativi nell'ambito della consorteria.

Il collaborante narrava così che suo fratello, Giulio DI CARLO, gli aveva detto che nell'ambito di "Cosa Nostra", per scopi dichiaratamente infamanti, si era deciso di spargere la voce che

era stato lo stesso dott. FALCONE a inscenare un finto attentato per acquistare maggiore prestigio anche all'interno degli ambienti giudiziari e per contrastare il calo di tensione nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa.

Il cugino Antonino Gioè gli aveva confermato che in realtà l'attentato era stato organizzato da "Cosa Nostra" e che non vi avevano preso parte uomini d'onore dei mandamenti di Corleone e S. Giuseppe Jato, desumendo attraverso le proprie conoscenze delle regole mafiose e la personale esperienza, che l'attentato non poteva che essere opera della famiglia mafiosa dei MADONIA, particolarmente vicina ai "corleonesi" di Salvatore RIINA, dato che era stato eseguito sul loro territorio.

Vito LO FORTE

per lungo tempo legato da rapporti criminali a diversi esponenti di potenti famiglie mafiose come quelle dei MADONIA, dei Fidanzati e dei GALATOLO, il LO FORTE non era però mai stato affiliato a Cosa Nostra.

Aveva confessato la propria responsabilità in ordine a molti fatti delittuosi e le sue

dichiarazioni venivano positivamente valutate dalla Corte nonostante fosse emerso in dibattimento un omicidio commesso dal LO FORTE dopo l'avvio della collaborazione.

In relazione ai fatti dell'Addaura, il collaboratore, - ritenuto intrinsecamente attendibile dai primi giudici, sentenza f. 200, -dichiarava di avere ricevuto nel dicembre 1989, mentre si trovava agli arresti domiciliari presso l'abitazione della sorella, la visita di Angelo e Vito GALATOLO, cugini, in quanto, rispettivamente, figli di Giuseppe e di Vincenzo e, nell'occasione aveva parlato con il primo di loro, sia delle indagini in corso sull'omicidio di tale Matteo Corona - effettivamente ucciso il 07/12/1989 - cui aveva partecipato, sia dell'attentato dell'Addaura, in relazione al quale il giovane GALATOLO gli aveva detto che era stato proprio lui, insieme ad altri, a collocare la bomba e che l'azione era stata decisa per intimidire il giudice FALCONE ed i componenti della delegazione svizzera venuta in Sicilia. Lo stesso collaborante affermava però di ben conoscere le vanterie del giovane GALATOLO

e quindi di non poter essere certo che quanto appreso fosse la verità.

Angelo SIINO

Con riferimento specifico alla vicenda dell'Addaura, Angelo SIINO, soggetto non inserito ritualmente nell'associazione mafiosa ma certamente assai attivo come emerso nel corso di altri procedimenti, nel settore degli appalti e dei contatti con il mondo politico contiguo a Cosa Nostra, ha dichiarato, in sostanza, che mentre andava in onda un programma televisivo in cui venivano mostrate le immagini di tale fallito attentato, nel 1993 a Termini Imprese, il GALATOLO Vincenzo, suo codetenuto, aveva avuto una forte reazione di stizza, lasciandosi andare ad espressioni scurrili ed offensive nei confronti del dott. FALCONE, attraverso cui egli aveva ritenuto di arguire che il suo compagno di detenzione aveva partecipato in modo diretto alla esecuzione dell'attentato.

Peraltro il collaborante precisava di non potere escludere che si trattasse di una pura messa in scena di un suo compagno di detenzione.

PARAGRAFO IV° **MOVENTE E CONTESTO**

Le conclusioni dei Giudici di primo grado in esito alla compiuta istruttoria dibattimentale possono riassumersi in due tronconi essenziali.

Il primo di essi è sostanzialmente incentrato, sul contesto storico nel quale era maturato l'attentato, nell'ambito del quale la Corte ha approfondito, una volta ritenuto di individuare con certezza in Cosa Nostra la matrice originaria del crimine, le ragioni per cui gli associati si erano determinati a commettere, in quel luogo ed in quel momento, l'attentato contro un personaggio, certamente da molto tempo "nel mirino", e nei cui confronti erano stati avviati in precedenza numerosi progetti omicidiari.

Gli stessi collaboratori avevano infatti dichiarato, come posto in evidenza nell'impugnata sentenza, quali e quanti fossero stati i molteplici tentativi di uccidere il dott. FALCONE già in preparazione da alcuni anni sottolineando concordemente la circostanza, nota all'interno dell'organizzazione, che la vittima rivestiva un posto di assoluta preminenza nell'elenco dei soggetti da eliminare, sin dai primi anni Ottanta.

ONORATO riferiva espressamente di un progetto degli anni 83/84 risalente al GAMBINO Giacomo Giuseppe, il quale aveva dato incarico di studiare le abitudini del magistrato in un periodo in cui lo stesso era stato notato recarsi con una certa frequenza in via Cristoforo Colombo.

Gaspere MUTOLO aveva menzionato, un analogo progetto che doveva essere eseguito con l'impiego di un lanciamissili verso gli anni 84 - 85 lungo la strada all'interno del parco della "Favorita" che il magistrato percorreva per recarsi in una villa nella zona di Valdesi ove soggiornava nel periodo estivo.

Giovambattista FERRANTE raccontava di avere ricevuto nel periodo 83 - 84 sempre dal

Gambino, l'incarico di studiare la possibilità di colpire il giudice FALCONE durante il suo soggiorno in una villa a Valdesi di fronte al ristorante "La Sirenetta", di cui all'epoca era direttore tale Minneci, cognato del collaboratore.

Giovanni BRUSCA riferiva di diversi progetti di eliminazione fisica del dott. FALCONE, alcuni dei quali giunti in avanzata fase di esecuzione ed in particolare di un primo attentato che si sarebbe dovuto eseguire nel 1983 presso il palazzo di giustizia di Palermo, di un secondo che si pensava di compiere mentre il dott. FALCONE si recava in una palestra di via Belgio e di uno ulteriore che prevedeva l'uso di un bazooka o di un fucile da caccia grossa.

Il collaborante aveva poi narrato di specifico mandato ricevuto nel 1983, unitamente ad Antonino MADONIA, da Salvatore RIINA e poi revocato per dar spazio ad altre priorità, di seguire i movimenti del dott. FALCONE in vista di un attentato che si sarebbe dovuto compiere, utilizzando come base logistica uno studio notarile di fronte al palazzo di giustizia.

Infine aveva raccontato di un ennesimo progetto di attentato con uso di armi da fuoco tradizionali che si doveva eseguire lungo la strada che conduce a Castellammare, ove il dott. FALCONE a volte si recava a trovare un amico.

Il secondo aspetto approfondito dalla Corte, attiene gli specifici ruoli attribuiti agli odierni imputati e dunque le ragioni che, appunto *uti singuli*, potevano animarli a compiere l'attentato anche in rapporto ai diversi ruoli rivestiti in seno all'organizzazione.

Dunque, la matrice dell'attentato era stata immediatamente ed intuitivamente ricollegata alla corposissima attività di contrasto alla criminalità organizzata portata a compimento dal dott. FALCONE.

In tale ambito, alcuni elementi spiccavano particolarmente, a giudizio della Corte d'Assise, che ne evidenziava la rilevanza:

- il ruolo del dott. FALCONE in Palermo, di punto di riferimento per tutti coloro, magistrati ed organi inquirenti, che erano impegnati nella azione di contrasto alla organizzazione mafiosa "Cosa Nostra", per

le riconosciute capacità di aver allargato e reso trasversali i confini di tale azione, anche a livello internazionale;

- le pesanti condanne inflitte in numerosi processi all'esito di attività inquirenti condotte dal dott. FALCONE (quello contro le famiglie mafiose Spatola, Inzerillo e Gambino, quello noto come primo maxi-processo agli esponenti di "Cosa Nostra", quello relativo alla operazione cd. "Big John", contro le famiglie mafiose dei MADONIA e dei GALATOLO, concernente un carico di 600 kg. di cocaina);
- i numerosi procedimenti ancora in corso in cui era impegnato il dott. FALCONE al tempo dell'attentato per cui si procede, (quelli sull'omicidio dell'On. Piersanti Mattarella e di Pio La Torre, sull'attività illecite dell'ex sindaco Vito Ciancimino, e sull'omicidio dell'ex Sindaco Insalaco);
- L'aver avviato una attiva cooperazione con autorità di varie nazioni (ed in particolare con gli USA e la Svizzera) estendendo, come già detto, i confini anche geografici della

lotta al crimine organizzato ed al riciclaggio del denaro sporco.

La Corte, nell'affrontare le singole dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia con riferimento al movente dell'attentato premetteva - sotto il profilo valutativo - come la rilevanza di esse dovesse ricondursi non solo al grado di attendibilità dei soggetti, ma anche al livello dagli stessi occupato nella gerarchia mafiosa ed alla conseguente possibilità di acquisire le relative conoscenze.

Ciò posto, veniva osservato come le dichiarazioni rese sul punto da ONORATO e LO FORTE pur proveniendo da soggetti dalle limitate conoscenze strategiche dell'organizzazione mafiosa, tuttavia, meritavano una particolare attenzione poiché entrambi gravitavano nei due mandamenti di San Lorenzo e Resuttana più direttamente coinvolti - territorialmente e logisticamente - nell'esecuzione dell'attentato.

L'ONORATO aveva ammesso infatti di ignorare se vi fossero motivi particolari e specifici per uccidere il dott. FALCONE, aggiungendo, però, che le famiglie mafiose dei MADONIA e dei

GALATOLO (della famiglia dell'Acquasanta rientrante in tale mandamento), nel cui territorio si trova la zona dell'Addaura, all'epoca dell'attentato gestivano un imponente traffico internazionale di stupefacenti e che negli anni tra il 1987 ed il 1988, era stata sequestrata una nave (la Big John) carica di cocaina appartenente ai MADONIA ed ai GALATOLO.

Analogamente il LO FORTE, precisava che il riciclaggio degli introiti relativi al traffico di stupefacenti avveniva in Svizzera, soprattutto ad opera di Gaetano Scotto e Vincenzo GALATOLO, ed in tal senso poneva specificamente in correlazione il fallito attentato dell'Addaura con quanto appreso da Giuseppe FIDANZATI e Gaetano SCOTTO relativamente alla volontà di colpire i magistrati svizzeri che erano venuti in Sicilia per indagare sul riciclaggio: la Corte non mancava peraltro di sottolineare come il LO FORTE forse l'unico tra i collaboranti ad indicare i magistrati elvetici come obiettivi diretti ed immediati dell'attentato.

Di ben maggiore spessore venivano ritenute, invece, le dichiarazioni relative al movente

dell'attentato rese dal collaboratore di giustizia Giovanni BRUSCA, tenuto conto anche del livello di vertice rivestito in "cosa nostra", oltre che del legame tra la sua famiglia ed il gruppo "corleonese" di RIINA. Egli riferiva, come già detto, che l'eliminazione fisica del dott. FALCONE era già stata decisa in "Cosa Nostra" sin dal 1983 per una serie di ragioni direttamente collegate all'attività giudiziaria del predetto, facendo espresso riferimento al primo maxiprocesso palermitano, alla collaborazione di BUSCETTA, CONTORNO e MANNOIA, al coordinamento internazionale delle indagini sul traffico di droga nonché all'approfondimento di quelle sugli esattori Salvo, sui cavalieri del lavoro Costanzo e su Vito Ciancimino.

Di limitato spessore venivano ritenute invece dalla Corte, sotto il profilo della causale, le dichiarazioni di Baldassare DI MAGGIO, Salvatore CANCEMI e Gaspare MUTOLO.

La Corte di I° grado, giudicava poi scarsamente pertinenti, perché permeate da misteriose vrisvolti, le dichiarazioni del DI CARLO sui moventi che avevano determinato l'attentato.

In tal senso il collaboratore, aveva infatti accennato ai contatti avuti con esponenti dei servizi segreti internazionali, apparentemente interessati alla vicenda, senza però fornire elementi di chiarezza. Significativa veniva ritenuta piuttosto, la considerazione manifestata dal DI CARLO il quale, dopo avere appreso che l'attentato si era svolto all'Addaura in una zona che ricade nel territorio del mandamento di Resuttana, ne aveva tratto la immediata conseguenza, che dovevano esservi coinvolti i MADONIA a conferma della regola fondamentale della territorialità delle aggregazioni locali in cui si articola l'organizzazione mafiosa, dalla quale discendeva - secondo l'impugnata sentenza - il corollario che nessun delitto tanto più, come quello in esame, potesse essere commesso sull'area di un qualsiasi mandamento senza l'apporto dei vertici del medesimo.

Infine le dichiarazioni di Angelo SIINO venivano considerate di limitata rilevanza nella parte relativa ad un sorta di "sfogo" fatto da GALATOLO Vincenzo, durante una comune detenzione (dato riscontrato oggettivamente

dep. Dr. Mario BO del 18-10-99) nella casa circondariale di Termini Imprese.

Il Siino aveva peraltro significativamente precisato che “cosa nostra” era fortemente allarmata dalle indagini avviate dal dott. FALCONE nel settore di appalti e politica.

Conclusivamente, secondo i Giudici di I° grado, dalle dichiarazioni dei vari collaboratori nel loro complesso, emergevano chiaramente gli specifici motivi di timore di “cosa nostra” per i propri peculiari interessi gravemente compromessi dall’iniziativa giudiziarie assunte dal dott. FALCONE, nelle quali, di conseguenza, la ideazione ed esecuzione dell’attentato dovevano inevitabilmente affondare le proprie radici.

PARAGRAFO V°

LE VICENDE SATELLITI

Esaurito tale quadro di valutazioni sui fatti dell'Addaura, l'impugnata sentenza si dilungava nell'approfondimento di una serie di episodi, dichiarazioni, misteriose intromissioni e depistaggi pur solo indirettamente ricollegabili alle vicende per cui è processo.

la Corte pur ancorando ad una precisa matrice, il movente dell'attentato, non trascurava altri inquietanti scenari, sulla scorta di quanto emerso da talune testimonianze, che potevano ben costituire, secondo i Giudici di I° grado, indice della volontà di abbattimento dei simboli dell'opera di contrasto alla mafia attraverso un attacco binario proveniente dall'esterno (gli attentati) e dall'interno (la sottile politica di delegittimazione).

Sotto questo secondo profilo venivano, pertanto, evidenziati in primo luogo la nota vicenda delle cd. lettere del "corvo" e, di seguito, i numerosi attacchi istituzionali subiti dal dott. FALCONE, in occasione della sua candidatura per le elezioni del CSM, della copertura del posto di Consigliere Istruttore dopo il pensionamento di Antonino

Caponetto, ed ancora in occasione della designazione dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

La Corte ravvisava soltanto una tenue correlazione tra questi fatti e l'attentato dell'Addaura - conferendo specifico rilievo al solo episodio delle lettere del cd "corvo" che aveva immediatamente preceduto, tra maggio e giugno '89, l'episodio di cui è corso - sottolineando però, come anche tali attacchi avessero comunque contribuito, sotto il profilo oggettivo, ad alimentare il contesto di delegittimazione del soggetto da colpire che, attraverso l'isolamento istituzionale, favorisce da sempre le azioni delittuose eclatanti della criminalità mafiosa.

In ogni caso, secondo la stessa Corte d'Assise, tali risultanze dibattimentali, non foss'altro che per la possibile connessione territoriale, logica, logistica o semplicemente temporale con le vicende dell'Addaura, apparivano meritevoli di un analitico esame.

1) L'ARRESTO DI SALVATORE CONTORNO E LE LETTERE DEL

C.D. "CORVO"

Verso la fine di maggio del 1989 veniva dunque arrestato in Sicilia, unitamente ad altro latitante di nome GRADO Gaetano, Salvatore CONTORNO noto collaboratore di giustizia, trasferitosi da tempo negli USA dopo la celebrazione del primo maxiprocesso.

Pochi giorni dopo venivano indirizzate a varie autorità una serie di missive anonime scritte a macchina, le cd. lettere del "corvo", che contenevano gravissime accuse - poi rivelatesi totalmente infondate - nei confronti di vari magistrati ed appartenenti alla polizia, tra cui innanzitutto il dott. FALCONE ed il dott. DE GENNARO, accusati di avere agevolato il ritorno in Sicilia del CONTORNO per favorirne l'opera di contrasto alla fazione corleonese e rendere possibile l'eliminazione fisica dei capi RIINA e PROVENZANO, ponendo in diretta correlazione il rientro del collaborante con una serie di omicidi che effettivamente si erano registrati nel territorio di Bagheria, tra il marzo ed il maggio del 1989, ai danni di persone legate alle cosche

mafiose uscite vincenti dalla seconda “guerra” dell’81/82.

La Corte non mancava di sottolineare come i testi La Barbera, Manganelli e lo stesso De Gennaro, avevano escluso in dibattimento qualsiasi collegamento tra gli omicidi di Bagheria ed il CONTORNO pur avendo ipotizzato tale pista inizialmente, per essere appartenuto alle cosche “perdenti”, anche il GRADO.

Su tale vicenda aveva pure riferito il dott. SICA dal 1988 Alto Commissario per la Lotta al Crimine Organizzato ricordando come il dott. FALCONE aveva attribuito una grande importanza agli anonimi del “corvo” avendogli manifestato la convinzione che l’autore potesse essere il collega Alberto DI PISA, all’epoca sostituto procuratore a Palermo e peraltro poi processato, scagionato dall’addebito e definitivamente assolto dalla Corte di Appello di Caltanissetta con la sentenza 14/12/93 (irrevocabile dal 13.3.94) dopo la condanna subita in I° grado dal Tribunale nisseno.

La verosimile provenienza da ambienti istituzionali delle lettere e la natura di attacco

verso i soggetti più esposti nella lotta al crimine, erano state sottolineate in dibattimento da tutti i testi escussi sul punto tra cui il Gen. MORI i Funzionari di P.S. DE GENNARO, MASONE e MANGANELLI, che avevano concordemente confermato la valutazione delle lettere anonime in oggetto come una azione calunniatrice svolta dalla associazione "Cosa Nostra" in avvio di una manovra di destabilizzazione e di isolamento di alcuni uomini delle istituzioni come il dott. FALCONE nel solco di tristi ed analoghi precedenti quali quelli che avevano riguardato gli omicidi di Boris GIULIANO, e del Colonnello RUSSO.

Sul punto, conclusivamente, la Corte riteneva dunque che non dovesse escludersi che la concomitanza di interessi sulla attentato alla vita del dott. FALCONE, non fosse riconducibile alla sola organizzazione mafiosa, ma potesse provenire dallo stesso mondo istituzionale, a tutela di interessi che, secondo l'impugnata sentenza, potevano essere stati coltivati comunemente o semplicemente sfruttati da

Cosa Nostra con eccezionale tempismo, l'insorgere in quel tormentato periodo.

2) L'OMICIDIO D'ONUFRIO E LA PRESENZA A PALERMO DI BUSCETTA

Nel marzo del 1989, veniva ucciso in Palermo il nobile e ricco possidente Barone Antonio D'ONUFRIO. In seguito al delitto era nata un'opera di depistaggio e disinformazione diretta ad accreditare l'idea di una gestione spregiudicata dei collaboratori di giustizia da parte delle Autorità.

La vittima, benestante proprietario di terreni nella zona di Ciaculli ed amico del dott. Montana della Squadra Mobile di Palermo, Sezione catturandi, già assassinato nel luglio del 1985, aveva avviato dei contatti informativi con la Polizia fornendo indicazioni per la ricerca di latitanti ed in tale ottica si era più volte incontrato a Roma ed anche in Palermo pochi giorni prima dell'omicidio con il dott. DE GENNARO. Nello stesso periodo in cui erano state diffuse le lettere del "corvo" due giornalisti Attilio Bolzoni e Francesco La Licata avevano pubblicato, la notizia, poi rivelatasi del tutto

falsa, che il DE GENNARO si fosse recato a casa del barone D'ONUFRIO con BUSCETTA poco prima che lo stesso fosse ucciso.

Con riferimento alla pubblicazione di tale falsa notizia i giornalisti Bolzoni e La Licata, inviati de "La Repubblica" e de "La Stampa", avevano riferito di essersi determinati a pubblicarla ritenendola degna di fede in quanto acquisita nei primi di giugno del 1989 da più fonti di natura istituzionale e vicine alla Polizia ed all'Ufficio dell'Alto Commissariato.

3) GLI OMICIDI PIAZZA ED AGOSTINO-CASTELLUCCI

Altre circostanze approfondite dalla Corte d'Assise nel corso dell'istruttoria e poi esaminati nella motivazione, erano quelle relative al duplice omicidio ai danni dell'agente di polizia Antonino AGOSTINO e della moglie Ida CASTELLUCCI, avvenuto in una villetta nei pressi dell'autostrada per Punta Raisi nell'agosto del 1989, e alla scomparsa di Emanuele PIAZZA nel marzo dell'anno successivo.

Alcuni suggestivi elementi raccolti in fase d'indagine ed evidenziati dalla Corte d'Assise, avevano avvicinato i due episodi all'Addaura:

- sia il PIAZZA che gli AGOSTINO erano infatti vicini agli ambienti dei Servizi segreti,
- il PIAZZA era un appassionato subacqueo
- manteneva costanti contatti con AGOSTINO
- sia la il primo che il secondo omicidio erano rimasti per lungo tempo avvolti da un alone di impenetrabile mistero;
- lo stesso dott. FALCONE aveva ipotizzato un simile collegamento, soprattutto tra la scomparsa di Emanuele PIAZZA e l'attentato dell'Addaura come sottolineato in particolare dal teste MORVILLO, sostituto procuratore a Palermo e cognato del compianto Magistrato.

La Corte sottolineava comunque che le dichiarazioni autoaccusatorie di FERRANTE ed ONORATO relativamente all'omicidio Piazza, avevano sostanzialmente svuotato di significato

il possibile collegamento tra i fatti dell'Addaura e quell'omicidio.

Anche con riferimento al secondo fatto di sangue, la conclusione della Corte si poneva nei medesimi termini poiché il collaboratore Giovanni BRUSCA, aveva riferito di avere appreso da RIINA che lo stesso era stato voluto dalla famiglia MADONIA perché l'agente Agostino aveva fatto catturare Nicola Di Trapani, esponente della stessa famiglia mafiosa di Resuttana.

Lo stesso FERRANTE aveva manifestato forti perplessità che il delitto Agostino fosse di matrice mafiosa.

Peraltro, secondo la Corte, gli elementi acquisiti dovevano considerarsi insufficienti ad ipotizzare un concreto collegamento, al di là del lato cronologico, tra l'attentato per cui è processo e gli omicidi sopra indicati.

4) I RAPPORTI DI CARLO/ SERVIZI SEGRETI E SIINO/ MASSONERIA.

Le dichiarazioni di Francesco DI CARLO,

collaborante sulla cui attendibilità la Corte si era positivamente espressa come già ricordato, concernevano due incontri, avutisi intorno al 1990, durante la di lui detenzione nel Regno Unito, tramite tale NEZZAR HINDAWI, terrorista palestinese coinvolto nell'attentato all'aereo Pan Am precipitato in Scozia, con persone appartenenti ai servizi segreti.

Nel primo incontro quattro persone, di cui una sola forse italiana e le altre di varia nazionalità, gli avevano chiesto un appoggio per un progetto di eliminazione fisica del dott. FALCONE al quale si stava lavorando in Italia e lui aveva fatto il nome di suo cugino Antonino GIOÈ, che in seguito a tale colloquio, gli aveva confermato di essere stato effettivamente contattato. Nel secondo incontro altre persone che parlavano con accento "americano ed inglese" lo avevano esortato a collaborare con la giustizia chiedendogli notizie sulla morte del banchiere CALVI e minacciandolo di morte. Il DI CARLO precisava inoltre di avere informato di ciò, tramite il proprio fratello Giulio ed Antonino GIOÈ, Salvatore RIINA, il quale lo aveva

rassicurato promettendogli che si sarebbe occupato della vicenda, fugando così i suoi timori.

Il collaborante SIINO invece, riferiva di essersi incontrato nell'estate del 1990 con un autorevole "personaggio della massoneria", di cui taceva il nome, il quale dopo averlo messo in guardia in relazione alle indagini che il dott. FALCONE conduceva anche nel campo degli appalti, gli aveva detto che se lo stesso non fosse stato trasferito da Palermo, sarebbe stato ucciso.

I Giudici di I° grado ritenevano i pur marginali episodi riferiti dal collaboratore, di elevata attendibilità intrinseca, rafforzative dei sospetti di possibili coinvolgimenti di organismi deviati delle istituzioni, già emersi in base ai fatti evidenziati in precedenza.

Tali episodi, ancorché utili a meglio delineare il quadro ambientale che faceva da sfondo alla vicenda, sono stati considerati di mero contorno nell'impugnata sentenza, con motivazione in toto condivisibile, non essendo emerso alcun elemento di sostanziale novità nell'istruzione rinnovata.

PARAGRAFO VI°

L'INTERVENTO DELL'ARTIFICIERE FRANCESCO TUMINO.

La Corte d'Assise ha affrontato, sempre nell'ambito di eventuali depistaggi emergenti dal dibattimento, le anomale modalità operative con cui l'artificiere dei Carabinieri Francesco TUMINO aveva disattivato l'ordigno esplosivo rinvenuto all'Addaura.

Già si è sottolineato, infatti, come tale intervento avendo avuto la caratteristica di disperdere il meccanismo di attivazione della carica, di cui erano stati faticosamente recuperati solo alcuni frammenti, aveva destato numerose perplessità.

Il TUMINO, esaminato al riguardo e chiamato a rispondere a vari livelli del suo operato, aveva inizialmente affermato di avere rilevato un congegno antirimozione collegato ai manici della borsa che avrebbe reso estremamente pericoloso ogni intervento sull'ordigno se non si

fosse provveduto a disattivarlo prima con l'impiego della microcarica. Successivamente, aveva aggiunto di avere temuto l'imminente esplosione dell'ordigno innescata da un possibile strumento a tempo.

Aveva ancora riferito - ammettendo in un secondo tempo di aver mentito - che, dopo l'esplosione della microcarica era stato avvicinato da un alto funzionario, con i baffi, appartenente alla Criminalpol di Roma, successivamente riconosciuto nel funzionario Ignazio D'Antone, il quale, a suo dire, si era appropriato di alcune parti del congegno elettronico di innesco.

Escusso in dibattimento dalla Corte ex art. 210 c.p.p., essendo stato precedentemente sottoposto a procedimento per falso ideologico e false dichiarazioni al PM, in cui aveva peraltro patteggiato la pena ex art. 444 cpp, aveva attribuito le ragioni del proprio ritardato intervento al suo superiore diretto, maggiore Luigi Finelli, che aveva preteso, per autorizzare il suo intervento, una formale richiesta da parte della Polizia di Stato, intervenuta sul luogo, e che gli aveva

vietato di lasciare la caserma se prima non avesse indossato la divisa di ordinanza, nonostante che il colonnello Mori, vedendolo ancora in attesa nel cortile della caserma, gli avesse detto di recarsi immediatamente sul luogo, senza cambiarsi d'abito.

A causa di ciò era giunto all'Addaura solo intorno alle ore 11,30 ed aveva dovuto affrettare il suo intervento per la presenza di un "timer" programmato per far esplodere l'ordigno alle dodici, precisando che non aveva riferito prima tali circostanze perché non gli erano mai state chieste e per non accusare altre persone.

La Corte, valutate e riesaminate le testimonianze dei testi di riferimento Mori, Garelli, Finelli e Fagiano, e gli accertamenti tecnici esperiti sui reperti esplosivistici riteneva dimostrato che l'intervento dell'artificiere TUMINO, improntato ad eccessiva fretteolosità, non fosse stato tecnicamente ineccepibile, attesa l'assenza di rischi imminenti di esplosione e di possibili pericoli per la pubblica incolumità.

Gli elementi di valutazione acquisiti peraltro, inducevano la Corte, in presenza di talune

dichiarazioni del TUMINO, ritenute menzognere anche se finalizzate a coprire gli errori tecnici commessi, a non escludere del tutto (f. 293) un residuo dubbio che tale condotta fosse inserita in un contesto di sviamento delle indagini, in linea con gli oscuri episodi prima sottolineati.

PARAGRAFO VII°

LA PRESENZA DEI MAGISTRATI SVIZZERI A PALERMO

Nell'ambito di ricerca del movente e di tutti gli obiettivi dell'attentato, la Corte di 1° grado, sottoponeva ad attento esame, un dato oggettivamente di interesse, determinato dalla

presenza della delegazione svizzera a Palermo il giorno dell'attentato, per via dei rapporti di collaborazione professionale da tempo in corso con il dott. FALCONE incaricato dell'esecuzione in Italia della Commissione rogatoria richiesta dall'A.G. sottocenerina su fatti di criminalità organizzata e di riciclaggio di danaro sporco che riguardavano entrambi i paesi.

In tale ottica, pertanto, ed anche alla luce della possibile fuga di notizie sull'invito del dott. FALCONE ai colleghi elvetici per il giorno 20, nella villa dell'Addaura in concomitanza con il rinvenimento dell'esplosivo, la Corte d'Assise riteneva di dover verificare se taluno dei componenti di detta delegazione potesse essere stato individuato dagli attentatori come obiettivo diretto o solo potenziale insieme alla vittima originariamente designata.

Data la portata delle indagini svolte in comune, che coinvolgevano, tra gli altri, personaggi quali il finanziere Oliviero TOGNOLI, riuscito alcuni anni prima a sottrarsi alla cattura in Palermo per riparare all'estero, lo stesso dott. FALCONE non aveva escluso che l'azione delittuosa potesse

essere diretta a colpire anche i giudici svizzeri ed in particolare la dott.ssa DEL PONTE.

Quest'ultima, escussa in dibattimento nell'ud. del 18-03-1999 aveva ripercorso alcune tappe dell'inchiesta sul TOGNOLI, evidenziando in particolare un episodio svoltosi nel febbraio 1989 in Lugano, in coda ad un interrogatorio, condotto insieme al dott. FALCONE, quando l'imputato aveva ammesso - fuori dal verbale ed allontanatisi il proprio difensore ed il dott. AYALA che pure partecipavano all'atto - di aver avuto confidenziale notizia dell'emettendo mandato di cattura a suo carico, dal dott. Bruno CONTRADA della Questura di Palermo, il quale gli aveva anche suggerito di darsi alla latitanza.

La dott.ssa Del Ponte (sent. p. 305) aveva poi aggiunto (verb. 18/3/1999 p. 10-18 e 94-96 del 17-7-2000) che il Tognoli dopo essersi rifiutato di rispondere alle domande sul punto, nel pomeriggio dello stesso giorno, avanti il G.I. dott. LEHMANN, in una successiva rogatoria nel maggio 1999, aveva indicato nel funzionario di Polizia palermitana, Cosimo Di Paola, la persona

dalla quale aveva ricevuto il prezioso avvertimento.

A sua volta il Commissario Clemente GIOIA, della Polizia elvetica, pure presente a Palermo con la delegazione svizzera, aveva confermato di avere appreso dal dott. FALCONE che la persona da cui era stato avvertito Oliviero TOGNOLI era il dott. Bruno CONTRADA, precisando che l'imputato si era rifiutato anche in epoca successiva di verbalizzare le sue iniziali ammissioni.

Il teste AYALA, all'epoca sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, confermava di avere notato, in occasione della trasferta giudiziaria a Lugano nella quale era intervenuto come P.M., il collega FALCONE rimanere in disparte con la dott.ssa DEL PONTE ed Oliviero TOGNOLI dopo l'interrogatorio da quest'ultimo reso la mattina del 03/02/89 e di avere, poi, appreso dallo stesso FALCONE il contenuto della conversazione.

Soltanto il difensore di Oliviero TOGNOLI, avv. Franco GIANONI, escusso in occasione della rogatoria internazionale espletata nel corso dell'istruttoria, aveva negato la circostanza

ammettendo che il TOGNOLI avesse solo rivelato la “soffiata” ma non l’autore. Tale deposizione peraltro lungi dal potere incrinare il quadro probatorio complessivo, confermava anzi, a giudizio della Corte, l’attendibilità piena di quelle di tenore del tutto contrario sopra indicate che valorizzavano, in tema di movente criminoso, la forte ed intensa collaborazione investigativa tra la magistratura palermitana e quella elvetica al tempo dei fatti, specie nell’esplorando campo del riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Gli ulteriori approfondimenti sull’argomento svolti da questa Corte in sede di istruzione rinnovata, ex art. 603 c.p.p., non sono valsi a fare chiarezza sull’ipotizzata fuga di notizie in ordine al programmato accesso balneare all’Addaura, né a dare un volto o un nome all’autore della “soffiata” grazie alla quale Oliviero Tognoli riuscì a sottrarsi all’arresto e a rimanere latitante per oltre quattro anni.

PARAGRAFO VIII°

LE CONCLUSIONI

Le conclusioni della Corte in ordine a ciascun elemento emerso nell'istruttoria dibattimentale, sono dunque così riassumibili:

1. l'attentato, curato nei dettagli da "Cosa Nostra", era destinato ad uccidere il giudice FALCONE e chi si fosse trovato con lui, ivi compresi i magistrati elvetici.
2. I moventi erano, sia di natura ritorsiva, per le innumerevoli iniziative giudiziarie portate avanti dal Magistrato, sia di ordine preventivo per interrompere il corso di tali attività giudiziarie.

Su tali aspetti, da un lato venivano richiamate le dichiarazioni concordi dei collaboranti, dall'altro

gli elementi oggettivi quali la perfetta funzionalità e l'elevato potenziale distruttivo dell'ordigno radiocomandato. Infine veniva considerato che l'attentato era stato preceduto da un'azione di delegittimazione e discredito nei confronti del magistrato, secondo un copione mafioso ormai collaudato, escludendo *in nuce* la Corte, la possibilità di un mero atto intimidatorio che sarebbe suonato del tutto inutile, per la conclamata impermeabilità della vittima designata ad ogni azione di minaccia e pressione, espressa o velata.

3. Sotto il profilo del cd. "dolo eventuale", la Corte ipotizzava che gli attentatori avessero inteso colpire anche uno o più componenti della delegazione svizzera presente in quei giorni a Palermo, conseguendo un risultato, doppiamente apprezzabile nell'ottica mafiosa.

In tale contesto, così dovevano pertanto valutarsi i singoli contributi degli odierni imputati al gesto criminale:

Con riguardo alla posizione di FERRANTE Giovambattista richiamati i principi generali di

credibilità personale relativi al collaborante, la versione descrittiva dell'esplosivo altamente coincidente con i rilievi tecnici dei consulenti e pertanto, la validità complessiva le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese in giudizio, la Corte ne affermava la penale responsabilità per le contestate imputazioni di porto e detenzione illegale di esplosivi in relazione al quantitativo di candelotti "Brixia" consegnati al MADONIA a richiesta del BIONDINO.

Gli elementi acquisiti, a giudizio della Corte, non potevano comunque consentire di ritenere una diversa e cosciente partecipazione del FERRANTE alla esecuzione dell'attentato, del resto non contestata, non essendo stato provato che la sua presenza sul posto, indicata peraltro dal solo ONORATO, non fosse occasionale o comunque inconsapevole.

ONORATO Francesco, chiamato a rispondere anche del delitto di concorso in strage, veniva ritenuto penalmente responsabile di tutti i reati ascrittigli, sulla scorta di considerazioni analoghe a quelle già espresse con riferimento al ruolo svolto dal FERRANTE.

Secondo l'impugnata sentenza, peraltro, l'inserimento del collaborante nel medesimo mandamento del BIONDINO con il quale aveva intensi rapporti di frequentazione, giustificavano pienamente la diretta partecipazione all'azione. In questo senso militavano inoltre le confidenze ricevute dal capo mandamento sulle finalità dell'azione mirata a far saltare il dott. FALCONE, nonché, infine, gli avvertimenti dati allo stesso BIONDINO, allorché aveva appreso dai propri fratelli delle vanterie del giovane GALATOLO Angelo.

La responsabilità piena e diretta nell'esecuzione della strage di BIONDINO Salvatore uomo di fiducia di Salvatore RIINA e capo del mandamento di San Lorenzo, doveva discendere secondo i Giudici di prime cure, dalla convergenza ex art. 192 III co. cpp delle dichiarazioni di FERRANTE ed ONORATO.

Tali dichiarazioni, peraltro potevano dirsi ulteriormente accreditate dall'episodio citato dal BRUSCA - già richiamato - quale esplicita conferma e riscontro individualizzante non solo della partecipazione, ma anche del ruolo

preminente di BIONDINO nella vicenda, sottolineato peraltro anche da chi, tra i diversi collaboranti escussi, lo aveva individuato come reggente il mandamento di San Lorenzo dopo l'arresto del GAMBINO.

Quanto alla posizione di assoluto rilievo all'interno di Cosa Nostra ricoperta da RIINA Salvatore, la Corte muoveva, oltre che dagli specifici elementi emersi a di lui carico cioè dalla convergenza delle dichiarazioni del FERRANTE, dell'ONORATO e del Brusca dai presupposti già accertati in tal senso da diverse sentenze passate in giudicato, prima fra tutte la n.80/92. Da ciò, discendeva la indiscutibile partecipazione quantomeno alla fase ideativa del fallito attentato per i principi verticistici che governavano Cosa Nostra, che secondo la Corte, non erano stati, nella circostanza, violati o disapplicati non essendosi verificato dopo l'attentato, alcun fenomeno tipicamente riconducibile all'alterazione di un assetto precostituito.

In specie, le dichiarazioni del FERRANTE relative al reperimento degli esplosivi venivano ritenute

indice di una “regia” riconducibile senza dubbio dal RIINA, in quel momento, tra l’altro, diretto controllore della reggenza di S. Lorenzo, informalmente affidata al BIONDINO

Altre dichiarazioni di collaboranti (DI MAGGIO - CANCEMI), venivano utilizzate dalla Corte per chiudere il cerchio relativamente alla volontà, da tempo consolidatasi in capo al RIINA di eliminare il dott. FALCONE. In particolare veniva attribuita rilevanza alla risposta dello stesso RIINA, finalizzata a troncare la polemica di fronte al commento del BIONDINO nell’imminenza della strage di Capaci, teso a rimproverare il MADONIA per i soggetti inesperti cui si era rivolto in occasione del precedente fallito attentato dell’Addaura.

Anche in relazione alla posizione di MADONIA Antonino, pur non risultando provato nel trasporto dell’esplosivo l’uso di imbarcazioni marine, analoghe a quelle in suo possesso, non potevano comunque sussistere dubbi, a giudizio della Corte d’Assise, in ordine al di lui coinvolgimento diretto nel fallito attentato concordemente riferito da tutti i collaboranti.

Riscontri alle dichiarazioni di ONORATO e FERRANTE venivano comunque ritenuti la coincidenza oggettiva degli esplosivi, rinvenuti con la descrizione fattane dal secondo, e le indicazioni di BRUSCA sul ruolo primario avuto da MADONIA nei precedenti tentativi di eliminare il dott. FALCONE oltre alla riconosciuta qualità di reggente il mandamento - territorialmente competente - in assenza del padre Francesco.

Da ultimo la Corte sottolineava la sussistenza proprio in capo alla famiglia mafiosa dei MADONIA di uno specifico ed attuale interesse per la morte del dott. FALCONE legato alla necessità di interrompere le indagini comuni con la Svizzera mirate a colpire i traffici gestiti proprio da quel gruppo mafioso.

L'assoluzione di GALATOLO Vincenzo discendeva, ex art. 530, II° comma, c.p.p., a giudizio della Corte, dall'unicità della chiamata proveniente dall'ONORATO, che lo aveva collocato tra i partecipanti alla riunione in casa di Mariano Tullio TROIA, senza però che a tale elemento, si fossero aggiunti riscontri ulteriori dotati del necessario carattere individualizzante.

In tal senso la vicinanza ai MADONIA, la comunanza del movente diretto, la disponibilità di imbarcazioni, o ancora il possesso di una taglia fisica compatibile con l'uso delle pinne e della muta rinvenute vicino all'ordigno esplosivo ed infine le già richiamate dichiarazioni del SIINO, non erano ritenuti elementi univoci ed efficaci a fungere da riscontro alle succitate dichiarazioni di ONORATO.

Analoghe considerazioni venivano espresse per il GALATOLO Angelo, nei confronti del quale le dichiarazioni rese sempre da ONORATO Francesco sulle "vanterie" riferite ai suoi fratelli, avendo natura "de relato", necessitavano, secondo i Giudici di prime cure, di riscontri ben più consistenti per potere assurgere al rango di elemento di prova idoneo a fondare una affermazione di penale responsabilità, specie in presenza di elementi, valutati come scarni e non individualizzanti, quali la compatibilità della muta e delle pinne con la taglia fisica dell'imputato.

Forti perplessità dovevano poi nutrirsi, ad avviso della Corte, sulla veridicità della confessione

resa dal GALATOLO Angelo al LO FORTE per l'accentuata propensione del confidente ad attribuirsi episodi criminosi, in realtà mai commessi per accreditare il suo ruolo in campo associativo.

Ne scaturiva di conseguenza, come per lo zio Vincenzo, un'assoluzione ex art. 530 comma II cpp.

Le ultime considerazioni della Corte erano riservate alla natura del reato di strage contestato, in rapporto all'attribuibilità di tale fattispecie agli imputati di cui venivano ravvisati gli estremi oggettivi e soggettivi.

La Corte concludeva ritenendo che la collocazione di una carica esplosiva radiocomandata di siffatta potenza, dotata di una elevatissima micidialità entro un raggio di una sessantina di metri, in luogo ad alta frequenza in quel periodo dell'anno, costituisse elemento univocovamente indicativo della volontà di cagionare una strage, e cioè di compiere, al fine di uccidere il dott. FALCONE e quant'altri si trovassero con lui, atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, reato per il

quale dovevano dunque essere ritenuti responsabili i soggetti indicati.

La natura di mero pericolo del reato in esame, toglieva inoltre qualsiasi rilievo, ai fini della configurabilità della delittuosa ipotesi di strage, al fatto che l'evento voluto non si fosse verificato per cause indipendenti dalla volontà degli ideatori ed esecutori.

PARAGRAFO IX° MOTIVI DI APPELLO

- **L'APPELLO DEL PROCURATORE GENERALE**

Avverso la sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta, muoveva specifiche doglianze il PG con atto depositato il 20 febbraio 2001 con il quale, pur premettendo di condividere gran

parte delle conclusioni e del ragionamento motivazionale della Corte, si doleva delle assoluzioni di GALATOLO Angelo e Vincenzo basato, in sostanza, sulla scorta dei medesimi elementi probatori giudicati invece sufficienti a carico degli altri imputati.

Le doglianze dell'appellante concernevano la valutazione frammentata delle dichiarazioni di ONORATO F. e, di conseguenza, la insufficiente carica individualizzante di esse e la mancata valorizzazione, su un piano unitario, degli indizi ritenuti sussistenti a carico di GALATOLO V. ovvero:

- a) La *vicinitas* dei GALATOLO al clan MADONIA
- b) la sussistenza di un comune movente al GALATOLO Vincenzo ed al MADONIA legato alle indagini sul traffico di droga condotte dal dott. FALCONE nelle quali erano entrambi coinvolti
- c) la taglia fisica di GALATOLO Angelo, compatibile con pinne e muta da sub rinvenuti vicino al sacco contenente l'ordigno.

La necessità di valutare unitariamente i suddetti indizi in senso diverso rispetto al percorso

seguito dalla Corte d'Assise, doveva discendere a giudizio dell'appellante PG, da alcuni eloquenti elementi storici processualmente emersi.

- In primo luogo la riunione operativa cui gli odierni imputati MADONIA, BIONDINO ONORATO e lo stesso GALATOLO Vincenzo avevano preso parte presso l'abitazione del TROIA addivenendo alla decisione di compiere una serie di sopralluoghi nella zona dell'Addaura per valutare la idoneità dei luoghi al compimento dell'attentato.
- In secondo luogo il contemporaneo coinvolgimento di MADONIA A. e GALATOLO V. nelle operazioni Iron Tower e Big John entrambe al centro di inchieste giudiziarie condotte dal dott. FALCONE nel periodo subito precedente i fatti per cui è processo, e le convergenti affermazioni dei collaboranti LO FORTE Vito e BRUSCA Giovanni in ordine alle ragioni che avevano portato il dott. FALCONE in cima alla lista degli obiettivi di Cosa Nostra, già dal 1983.

- In terzo luogo la connessione tra le famiglie GALATOLO e MADONIA, appartenenti al medesimo mandamento di Resuttana gestito da Antonino MADONIA in sostituzione del padre Francesco, era tale da escludere necessariamente che il GALATOLO v. (capo dell'autorevole famiglia dell'Acquasanta) potesse essere confinato al di fuori di una decisione di tanta rilevanza per la natura dell'atto criminale e la qualità della parte offesa.
- In quarto luogo, la compatibilità fisica tra gli accessori da sub ritrovati sul luogo e la taglia di GALATOLO Angelo, "rampollo" della famiglia e direttamente collocato in sottordine rispetto allo zio Vincenzo, era idonea a spiegare la partecipazione della famiglia all'attentato anche in forza di una reciproca utilizzabilità tra i due GALATOLO, zio e nipote, dei singoli indizi a carico dell'uno o dell'altro.

Una serie di ulteriori riscontri, pur dotati di minor rilevanza ma sempre e comunque apprezzabili a

carico di entrambi gli imputati, erano poi costituiti a giudizio del PG:

- dalle numerose basi logistiche - oltre che dalla conoscenza piena di fondali ed approdi dell'antistante specchio di mare - possedute in quella zona dai GALATOLO, e dagli stessi MADONIA;
- dall'accertata disponibilità in capo ai primi delle vetture indicate dai collaboranti;
- dalle dichiarazioni di SIINO Angelo relativamente al colloquio intervenuto con GALATOLO Vincenzo nel corso di comune detenzione, ove questi si era rammaricato in termini volgari del fallito attentato, mostrando di esserne a conoscenza.

In relazione alla posizione del GALATOLO Angelo, l'appellante P.G., nel rimarcare gli elementi di comunanza mafiosa già sottolineati in precedenza e legati quindi alla famiglia ed alle modalità esecutive, ha posto l'accento sulle ampie chiamate in correità o in reità da parte di ONORATO e LO FORTE ed in particolare sulle dichiarazioni relative alle confidenze raccolte dai fratelli del primo e direttamente dal secondo, nei colloqui con lo

stesso GALATOLO A. il quale più volte si era vantato, di aver collocato di persona l'ordigno sulla scogliera. L'appellante ha sottolineato inoltre che, la compatibilità con muta e pinne, sussisteva bilateralmente per entrambi gli oggetti solo per la taglia di GALATOLO A. mentre per quella degli altri imputati MADONIA e GALATOLO V., tale coincidenza era solo relativa ad uno dei due capi.

A ciò doveva aggiungersi, sempre a giudizio dell'appellante P.G., che la giovane età dell'imputato, pressochè sconosciuto alle Forze di Polizia all'epoca e la passione per la pesca subacquea ne facevano una figura ideale per il compito da svolgere.

L'appellante ha sottolineato inoltre che, la ricostruzione operata dalla Corte, che aveva privilegiato l'ipotesi di un collocamento via terra dell'ordigno e la contestuale funzione coreografica di muta e pinne non era in contrasto con l'ammissione dei fatti resa da Angelo GALATOLO a Vito LO FORTE, che non aveva specificato quale fosse stata la via di accesso alla scogliera.

Da ultimo il PG ha richiamato le dichiarazioni di BRUSCA Giovanni, che aveva raccolto le lagnanze di

BIONDINO in relazione all'attentato, sull'utilizzazione da parte di MADONIA Antonino di ragazzini che parlavano troppo, ulteriore elemento questo che ben si attagliava alla figura del GALATOLO Angelo.

Conclusivamente le richieste del PG erano dunque di riforma della sentenza con affermazione di responsabilità e condanna alle pene di legge per gli imputati assolti in 1° grado GALATOLO Vincenzo ed Angelo e di inasprimento della pena irrogata nei confronti di RIINA Salvatore, MADONIA Antonino e BIONDINO Salvatore, ritenuta troppo mite in rapporto alla eccezionale gravità del fatto e della quale chiedeva conseguentemente, un congruo aumento ex art. 78 - 81 cpv c.p..

In data 20/12/01, il Procuratore Generale proponeva poi, mediante motivi d'impugnazione aggiunti, istanza di riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di escutere l'imputato di reato connesso RUVOLO Baldassarre il quale, interrogato dal Procuratore della Repubblica di CL il 20/10/2001, aveva dichiarato di essere a conoscenza di aspetti rilevanti della vicenda per cui è processo.

- **L'APPELLO DELLE PARTI CIVILI**

Nell'interesse delle parti civili costituite e da lui assistite l'avv. Francesco Crescimanno, ha proposto impugnazione al solo scopo, di vedere riconosciuta dalla Corte la corretta applicazione - da parte del difensore - della normativa vigente nella richiesta di liquidazione delle spese e competenze di primo grado, ampiamente ridotta dai Giudici di prime cure, di cui ha chiesto un congruo aumento.

- **L'APPELLO DEI COLLABORANTI**

Giovambattista FERRANTE, riconosciuto colpevole dei soli reati di detenzione e porto illegale dell'esplosivo unificati ex art. 81 cpv cp., si doleva, per il tramite del difensore, avv. Lucia Falzone, della

mancata concessione delle attenuanti generiche, appellandosi non solo all'astratta compatibilità di esse con la già concessa diminuzione speciale di cui all'art. 8 di 152/91 ma, in special modo alla spontaneità della confessione e della chiamata in correità.

Secondo il difensore l'aver agevolato lo sviluppo delle indagini nei confronti del dichiarante stesso e dei coimputati, sarebbe stato sintomatico di una minore capacità a delinquere tale da comportare, quindi, una valutazione positiva da parte dell'Autorità Giudiziaria con conseguente ulteriore riduzione di pena.

Francesco ONORATO, difeso dagli avv. Alfredo Galasso e Roberto Avellone, lamentava analogamente al FERRANTE, la mancata concessione del beneficio di cui all'art. 62 bis cp.

In tal senso venivano rimarcate la scelta collaborativa dell'ONORATO, riconosciuta dalla Corte, svincolata da logiche opportunistiche ed invece discendente da una reale volontà di rottura con l'ambiente e connessa ad una precedente maturazione interiore, che già si era evidenziata nell'omicidio dell'On. LIMA. Nella circostanza infatti,

subito dopo l'uccisione dell'Europarlamentare, l'ONORATO aveva risparmiato la vita ai due accompagnatori della vittima, in un primo tempo sfuggiti all'agguato e trovatisi poi, inermi, a facile portata di tiro.

Peraltro, lo stesso comportamento processuale dell'ONORATO, sotto più profili riconosciuto positivo da parte dei Giudici di prime cure, non era però valso ad ottenere il detto beneficio che avrebbe invece dovuto costituire, secondo i difensori, fisiologica conseguenza di tale valutazione.

La richiesta dell'appellante era pertanto di concessione delle circostanze attenuanti generiche delle quali l'imputato doveva ritenersi ampiamente meritevole anche ai sensi dell'art. 133 cp.

- **L'APPELLO DEGLI ALTRI IMPUTATI**

Salvatore RIINA, difeso dagli avv.ti Domenico La Blasca e Cristoforo Fileccia muoveva numerose censure alla sentenza della Corte d'Assise che gli aveva asseritamene attribuito la responsabilità diretta per l'attentato del 21 giugno 1989 essenzialmente in funzione del ritenuto ruolo di incontrastato capo di "cosa nostra".

Le considerazioni essenziali svolte nei motivi d'appello, prendevano le mosse da un'asserita insufficienza di elementi a carico degli esecutori materiali, da cui non poteva che conseguire una totale inconsistenza di prova a carico del RIINA quale mandante dell'attentato. Tale incompletezza sul piano probatorio, deriverebbe in primo luogo dall'eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni dei collaboranti escussi.

In particolare l'appellante lamentava la mancata conoscenza di alcun particolare sul fatto da parte sia del LO FORTE che del SIINO, nonché le forti perplessità avanzate dal DI CARLO sulla matrice mafiosa dell'attentato medesimo e la riconducibilità dell'episodio, da parte di quel collaborante, ad altre

alternative piste. Sottolineava inoltre la irrilevanza - in riferimento al RIINA - dell'unico ricordo specifico narrato dal BRUSCA e relativo al colloquio con il BIONDINO sui metodi poco efficaci utilizzati da MADONIA Antonino, nonché le imprecisioni e contraddittorietà della deposizione di CANCEMI Salvatore, smentito espressamente anche dal DI MAGGIO Baldassarre quanto alla discussione in seno alla Commissione provinciale, del suddetto attentato: proprio in relazione a tale circostanza, ovvero a riunione di Cosa Nostra del 1987 ove si era parlato dell'attentato, l'appellante contestava le affermazioni del DI MAGGIO che, oltre al contrasto specifico con il CANCEMI, aveva indicato tra i partecipanti anche il GANCI Raffaele all'epoca invece, detenuto, come agevolmente desumibile attraverso l'acquisizione ex art. 603 cpp della relativa documentazione carceraria.

In relazione al FERRANTE Giovambattista poi, le doglianze dell'appellante, lamentavano come le stringate dichiarazioni del collaborante relative alla consegna dell'esplosivo al MADONIA, senza ulteriori riferimenti, fossero divenute pietra di sostegno per

la ritenuta colpevolezza dello stesso MADONIA e del RIINA in relazione all'attentato dell'Addaura.

Delle dichiarazioni di ONORATO, infine, venivano censurate la mancata conoscenza degli altri esecutori materiali, delle modalità esecutive di deposito dell'ordigno oltre che delle abitudini della vittima e quindi la complessiva contraddittorietà del contributo fornito.

Le doglianze specifiche dell'appellante proseguivano poi con la prospettazione di piste alternative legate ad una serie di eventi verificatisi il giorno dell'attentato, primo fra tutti la scomparsa del timer collegato all'ordigno ed alle dichiarazioni di numerosi testimoni tra amici e colleghi del dott. FALCONE i quali, avendo avuto modo di parlarne più volte della vicenda con lui, ne avevano tratto la conclusione che egli manifestasse numerose perplessità sulla matrice mafiosa dell'attentato medesimo.

Per le suddette ragioni, l'appellante chiedeva quindi la riforma dell'impugnata sentenza e l'assoluzione dai reati ascrittigli per i quali era intervenuta condanna.

MADONIA Antonino, difeso dall'avv. Antonio Impellizzeri, proponeva parimenti appello avverso la sentenza n. 30/2000 della Corte d'Assise evidenziando una serie di specifiche doglianze che, in primo luogo, concernevano la valutazione della ricostruzione dei fatti non apparsa, in esito alle deposizioni dei consulenti e degli stessi collaboranti, chiara ed univoca al punto da consentire un giudizio di alta probabilità sulla colpevolezza. Forti perplessità destava in particolare, a giudizio dell'appellante, il legame tra l'ordigno e l'eventuale attentatore che avrebbe gestito il radiocomando dal Belvedere di Monte Pellegrino situato a distanza notevolissima dalla scogliera, nonché l'idoneità dello stesso ordigno allo scopo per la durata delle batterie limitata a venti ore circa e quindi incompatibile con l'esito delle prove orali, che attestava un ben più lungo periodo di tempo in cui il borsone era rimasto sulla piattaforma. Ulteriori perplessità erano inoltre emerse sulla stessa funzionalità dell'ordigno non essendo stata rinvenuta una piccola porzione dell'innesco essenziale per il verificarsi dello scoppio.

Altre censure alle conclusioni cui era pervenuta la Corte d'Assise, derivavano poi, secondo il difensore, dal ritenuto stridente contrasto tra gli esiti d'indagine tecnica e le dichiarazioni dei collaboranti anche con espresso riferimento alla presenza della delegazione elvetica in Palermo nei giorni subito precedenti il fatto e sul luogo teatro dell'attentato.

Venivano in particolare segnalate le numerose incongruenze asseritamente emerse per ciascuno dei dichiaranti:

nel sottolineare la genericità della maggior parte delle dichiarazioni del FERRANTE, se ne evidenziava, in particolare, la presunta contraddittorietà relativa ai tempi di consegna dell'esplosivo dopo la richiesta di MADONIA al BIONDINO ed alla descrizione dei candelotti, diversi per lunghezza e colore da come poi identificati dai periti. Dello stesso collaborante venivano poi segnalate una serie di contraddizioni e di mere deduzioni personali non provate, relative ai ruoli di BIONDINO e MADONIA, alla conoscenza dello scopo cui l'esplosivo era destinato (ignorata dallo stesso capo mandamento di San Lorenzo a detta del collaborante), al coinvolgimento decisionale dei

RIINA ed infine alla circostanza del possesso di taluni motoscafi da parte dei MADONIA.

In relazione all'ONORATO, sostanziali censure venivano mosse alla riferita circostanza della riunione (diretta ad organizzare l'attentato) tenutasi a casa del TROIA, partecipi GALATOLO V. BIONDINO S. MADONIA A. oltre allo stesso ONORATO in posizione defilata.

In particolare, a giudizio dell'appellante, tale versione, oltre ad essere intrinsecamente poco verosimile per il ruolo marginale auto assegnatosi dall'ONORATO all'epoca reggente il mandamento di Partanna Mondello, sarebbe stato in contrasto evidente con le dichiarazioni già esaminate del FERRANTE, il quale aveva infatti escluso che BIONDINO potesse conoscere il motivo della richiesta dell'esplosivo da parte del MADONIA. Ulteriore contrasto sussisterebbe poi tra la denunciata circostanza che il GALATOLO non aveva mai fatto riferimento al destinatario dell'attentato, e le reiterate sottolineature per le imprudenti confidenze di appartenenti alla stessa famiglia mafiosa dell'Acquasanta sulla vicenda nel suo complesso.

Altra circostanza permeata da dubbi consisterebbe poi - secondo la prospettazione difensiva - nella indicazione che, lo stesso ONORATO avrebbe asserito di aver fornito al BIONDINO sul luogo di possibile appostamento sul Monte Pellegrino, in realtà lontanissimo dall'Addaura, e situato sul fronte opposto rispetto alla villa teatro dell'attentato.

Da ultimo la difesa dell'appellante, sottolineava, che il collaborante non aveva mostrato conoscenza di elementi essenziali per la vicenda quali la presenza della delegazione svizzera, la materiale collocazione dell'ordigno e la predisposizione dello stesso per l'esplosione.

Anche le dichiarazioni di BRUSCA Giovanni erano oggetto di serrate censure, puntualmente indicate nei motivi di appello e derivanti da una presunta generale incongruenza nonché da una sostanziale ignoranza dei fatti mostrata dal collaborante.

DI CARLO Francesco, poi, veniva ritenuto collaborante non credibile poiché già da tempo escluso da Cosa Nostra, in quanto, in contrasto con l'organizzazione; le dichiarazioni del SIINO dovevano considerarsi frutto esclusivo delle sue opinioni del tutto personali in merito alla vicenda.

Sotto il profilo della ricostruzione del movente, poi, (prendendo le mosse dalla deposizione del dott. Vito D'AMBROSIO all'epoca componente del CSM), venivano evidenziati il momento nel quale l'attentato si collocava, e le vicende di forte contrasto istituzionale che avevano condotto alla scoperta delle lettere, contro lo stesso dott. FALCONE ed altri autorevoli personaggi della magistratura e degli organi di polizia, da parte del cd. "corvo" ritenuto interno al Palazzo di Giustizia di Palermo, le divergenze con il dott. MELI da poco nominato Consigliere Istruttore ed infine le perplessità dello stesso dott. FALCONE sulla nomina del Prefetto SICA all'Alto Commissariato per la lotta alla mafia.

Venivano peraltro richiamate numerose altre deposizioni, da cui doveva evincersi, a giudizio dell'appellante, la presenza di oscure trame dietro l'attentato, come poi la stessa vittima aveva plasticamente ipotizzato.

Di conseguenza, anche per l'incertezza e la scarsa avvedutezza nell'organizzazione dell'attentato medesimo, non era da escludersi il coinvolgimento di soggetti esterni a Cosa Nostra mossi dall'intento

di intimidire il dott. FALCONE e ridimensionarne il ruolo di prim'ordine in quel periodo ricoperto nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata.

Lo stesso movente di autotutela doveva considerarsi peraltro svuotato di significato in quanto il MADONIA Antonino era, all'epoca, coinvolto - tra i procedimenti trattati dal dott. FALCONE - nel solo procedimento cd. Big John nel quale in realtà il provvedimento cautelare sarebbe stato emesso solo nel febbraio del 1990.

Da ultimo le doglianze dell'appellante, si incentravano sulla mancata effettuazione di una serie di ricognizioni e sulla omessa assunzione dei mezzi di prova, richiesti alla Corte ai sensi dell'art. 507 cpp, e relativi all'accertamento:

- 1) dello stato dei luoghi dove si erano svolte le operazioni di
perlustrazione;
- 2) della distanza tra il Monte Pellegrino e la scogliera;
- 3) dell'ubicazione effettiva del Belvedere;

- 4) dalle condizioni di astratta possibilità di osservazione da quel luogo della villa del dott. Falcone;
- 5) dalla funzionalità effettiva di un radiocomando situato in quell'osservatorio rispetto alla località teatro dell'attentato.

In tal senso, previa richiesta di riapertura dell'istruttoria, veniva chiesta la riforma della sentenza e l'assoluzione del MADONIA dai reati a lui ascritti ed in subordine, la irrogazione di sanzione meno affittiva.

Salvatore BIONDINO, di cui è stata affermata in I° grado la penale responsabilità per tutti i reati ascritti, unificati sotto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave quello di strage sub A) con condanna alla pena di anni 26 di reclusione ed alle sanzioni accessorie, non ha proposto impugnazione. Il capo della sentenza affermativo della di lui penale responsabilità si è reso conseguentemente irrevocabile, salva l'eventualità di un effetto estensivo delle impugnazioni altrui proposte per ragioni non esclusivamente personali ex art. 587 c.p. onde nella presente sede il BIONDINO ha rivestito il solo ruolo di appellato in relazione alla

richiesta di inasprimento di pena avanzata dal PG nei di lui confronti, richiesta cui poi lo stesso appellante ha rinunciato in sede di discussione e conclusioni.

CAPITOLO SECONDO

IL GIUDIZIO DI APPELLO

PARAGRAFO I°
COSTITUZIONE DEL COLLEGIO
E PROVVEDIMENTI EX ART. 603 CPP

In data 14 gennaio 2002, si costituiva il Collegio di secondo grado in conformità al provvedimento del Presidente di questa Corte emesso il 16/11/2001.

In esito all'avvenuta costituzione delle parti, la Corte disponeva - su conforme richiesta del PG - la sospensione dei termini di custodia cautelare degli appellanti detenuti, tenuto conto degli elementi di complessità del procedimento, derivanti non tanto e non solo dal numero degli imputati e dalla tipologia delle imputazioni quanto dallo stesso fatto storico, e dalle richieste di rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale proposte con motivi di appello, nonché dalla natura delle questioni dedotte a sostegno delle impugnazioni, imponendosi quindi una cautela preventiva ai fini di evitare il superamento dei limiti massimi di fase previsti dall'art. 303 cpp.

La relazione veniva svolta, ai sensi dell'art. 602 cpp dal Consigliere delegato dal Presidente, nel corso dell'udienza del 21 gennaio.

All'udienza del 15 maggio 2002, la Corte, in esito a camera di consiglio, disponeva la parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, come da ordinanza allegata al verbale, sia in accoglimento di talune specifiche richieste avanzate nei motivi di gravame, che d'ufficio, ai sensi dell'art. 603 commi I, II e III cpp.

La valutazione della Corte, teneva conto del carattere eccezionale che connota l'istituto ex art. 603 cpp, il cui presupposto è costituito da una duplice condizione tassativamente indicata:

- in primo luogo, che il Giudice del gravame non sia in grado di decidere allo stato degli atti, contro la presunzione di completezza degli accertamenti precedentemente eseguiti nella sede dibattimentale di prime cure;
- in secondo luogo che la rinnovazione, all'occorrenza disponibile anche d'ufficio, debba considerarsi assolutamente necessaria, ai fini della conclusiva valutazione di merito. In tal senso recente e condivisibile giurisprudenza della

Suprema Corte ha ulteriormente consolidato un orientamento che può definirsi costante:

La rinnovazione del dibattimento in appello e' un evento che, contrapponendosi alla presunzione di completezza della istruzione dibattimentale compiuta in primo grado, ha carattere assolutamente eccezionale, e l'esercizio del potere di disporla da parte del giudice e' vincolato alla condizione che quest'ultimo ritenga che gli elementi probatori raccolti in primo grado non gli consentano di pervenire ad una decisione. Cassazione penale sez. I, 12 marzo 1998, n. 5267 Cass. pen. 1999,2217 (s.m.)

Conclusivamente pertanto, si riteneva che, in sede di rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale, potevano trovare ingresso processuale, solo quegli elementi testimoniali, o documentali, aventi carattere di assoluta indispensabilità e non di mera accessorietà ai fini della conclusiva valutazione di merito, o almeno quelli percepiti e valutati come tali, sempre nell'ambito della indispensabile e tassativa ricerca della verità processuale nel caso concreto, in linea con autorevole orientamento giurisprudenziale:

La disposizione di cui all'art. 603 c.p.p. e' fondata sulla presunzione di completezza dell'indagine probatoria esperita in primo grado e subordina la rinnovazione del dibattimento, da una parte alla condizione di una sua necessità, che il legislatore qualifica come "assoluta" per sottolinearne l'oggettività e l'insuperabilità col ricorso agli ordinari espedienti processuali e, dall'altra, alla condizione che il giudice, cui demanda ogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuti come tale, vale a dire come un ostacolo all'accertamento della verità nel caso concreto, insormontabile senza il ricorso alla rinnovazione totale o parziale del dibattimento. La discrezionalità dell'apprezzamento, dalla legge rimesso al giudice di merito, determina su altro versante l'incensurabilità in sede di legittimità di una valutazione correttamente motivata. Cassazione penale sez. VI, 3 marzo 1998, n. 4089 Cass. pen. 1999,2216 (s.m.)

In sintesi venivano dunque ammessi, disattesa la richiesta difensiva di ulteriori accertamenti sullo stato dei luoghi proposta nei motivi d'appello nell'interesse di MADONIA Antonino, essendo stati ritenuti esaurienti sul punto gli atti irripetibili, svolti nell'immediatezza del fatto a cura della polizia scientifica, e già acquisiti al fascicolo processuale unitamente alla documentazione fotografica:

l'esame dei testi

- Barbara SANZO, Giuseppe DE DONNO, Ignazio DE FRANCISCI e Gioacchino NATOLI in relazione alle modalità della formulazione da parte del dott. FALCONE dell'invito presso la residenza estiva dell'Addaura, per accertare se il progetto fosse ancora in atto la sera precedente l'attentato, in occasione della cena svoltasi presso il Ristorante Charleston di Mondello, la sera del 20-06-1989;
- Cosimo DI PAOLA, già in servizio presso la Questura di Palermo al fine di verificare le modalità della latitanza del finanziere Oliviero TOGNOLI con riferimento al mandato di cattura non eseguito nei suoi confronti in Palermo alla metà degli anni Ottanta;

- Roberto LIRDIRI al fine di riscontrare ulteriormente le dichiarazioni dell'Agente Gaspare DI MARIA e dell'Ispettore Gaetano LO RE addetti alla tutela del dott. FALCONE con riferimento alle modalità di apertura della borsa contenente l'esplosivo.

L'esame ed al confronto tra i due collaboranti Francesco ONORATO e Giovambattista FERRANTE in merito al pattugliamento della zona adiacente l'Addaura nei giorni subito precedenti l'attentato ed in particolare ad un loro presunto incontro nel corso di tali operazioni.

L'esame dell'imputato di reato connesso

Baldassarre RUVOLO in relazione alle notizie dallo stesso avute sulla vicenda per cui è processo, emerse nell'ambito dei diversi interrogatori già svolti.

Ed infine l'acquisizione della documentazione relativa allo stato di detenzione di GANCI Raffaele tra il 1986 ed il 1988.

Il successivo 15 luglio 2002, in esito all'assunzione delle prove secondo quanto disposto dalla Corte,

l'istruttoria dibattimentale veniva dichiarata chiusa con consequenziale inizio della discussione.

Nel corso di detta fase, ed in particolare all'udienza del 29 gennaio 2003, il Procuratore Generale poneva nella disponibilità delle parti un verbale di dichiarazioni rese da GIUFFRE' Antonino, la cui collaborazione era intervenuta nelle more del procedimento, innanzi ai Pubblici Ministeri di Roma e Palermo, aventi per oggetto, sia pure incidentalmente, anche i fatti dell'Addaura.

In relazione a ciò le parti civili chiedevano interrompersi la discussione e procedersi all'audizione del collaborante sui punti specificamente affrontati, mentre il PG si opponeva all'escussione del GIUFFRE', ritenendolo comunque irrilevante e le difese degli imputati si rimettevano alla decisione della Corte.

La Corte, nel corso dell'udienza 5/2/2003, ritenuto di dover privilegiare comunque il principio intangibile dell'accertamento della verità ed esclusa qualsiasi valutazione sulla maggiore o minore rilevanza di quelle dichiarazioni, ammetteva l'esame del GIUFFRE', previa interruzione della discussione ai

sensi dell'art. 523 cpp limitandolo alle questioni indicate nell'ordinanza allegata a verbale.

L'esame veniva svolto nel corso dell'udienza celebrata il 12/2/2003, indi la discussione veniva ripresa per concludersi il 5 marzo 2003.

In quella data l'imputato MADONIA Antonino rendeva spontanee dichiarazioni per mezzo delle quali richiedeva alla Corte di acquisire la trascrizione di talune dichiarazioni - che allegava al verbale di udienza - rese dal defunto collaborante ILARDO Luigi.

Sulla richiesta la Corte si riservava di provvedere unitamente al merito.

In esito, la Corte si ritirava per deliberare la sentenza il cui dispositivo veniva letto dal Presidente all'udienza del successivo 8 marzo 2003.

PARAGRAFO II°
L'ESAME DEGLI APPELLANTI ONORATO E
FERRANTE E DEGLI IMPUTATI DI REATO
CONNESSO

Francesco ONORATO e Giovambattista FERRANTE

In seguito alla disposta riapertura dell'istruttoria dibattimentale veniva pertanto celebrata una prima udienza presso l'Aula Bunker 'Dozza' di Bologna dove, in data 7 giugno 2002 si dava corso, innanzi tutto, all'esame ed al successivo confronto tra i collaboranti **Francesco ONORATO** e **Giovambattista FERRANTE** appellanti in questa

sede con espresso riferimento al contrasto insorto su un presunto incontro tra i due, nei pressi dell'Addaura e nel periodo subito precedente i fatti.

L'ONORATO dichiarava così di essere stato reggente della famiglia di Partanna Mondello dal 1987 al 1993 e, relativamente ai fatti di causa, aggiungeva di avere ricevuto da Salvatore BIONDINO, capo mandamento di San Lorenzo, l'incarico - nel periodo estivo 1989 - di studiare la zona dell'Addaura, controllarla e perlustrarla: a tale attività si era dedicato per circa 15 giorni - un mese.

Aveva così avuto modo di notare la presenza in loco di Enzo GALATOLO, Angelo GALATOLO, Nino MADONIA, Giovambattista FERRANTE. Quest'ultimo in particolare lo aveva incontrato una sola volta in quella zona, qualche giorno prima incrociandolo in automobile mentre lui era alla guida di una Fiat Panda ed il FERRANTE di una Mercedes 190 grigia lungo la strada di grande scorrimento che costeggia la scogliera dell'Addaura: tra i due non vi era stato alcun colloquio. Sottolineava ONORATO di aver ritenuto che lo stesso FERRANTE avesse partecipato al pattugliamento senza però avere notizie certe in tal senso.

Giovambattista FERRANTE, escusso immediatamente dopo, affermava essere per lui abituale il transito in quella zona nel periodo estivo ed aggiungeva di spostarsi normalmente a bordo della sua Mercedes 190 marrone metallizzato utilizzandola alternativamente ad una Audi verde.

Sosteneva di non aver avuto alcun incarico di pattugliamento ed asseriva di non essersi accorto di aver incrociato l'ONORATO.

Il confronto ex art. 210 cpp tra i due collaboranti veniva, in esito a tali dichiarazioni, revocato per i chiarimenti forniti sia dal FERRANTE che dall'ONORATO sulle modalità dell'incontro automobilistico del tutto isolato ed occasionale che non presentava dunque estremi di incompatibilità nelle due versioni.

Baldassarre RUVOLO

Successivamente ai predetti atti istruttori veniva dato corso all'esame di Baldassarre RUVOLO collaborante la cui escussione era

stata oggetto di espressa richiesta da parte del PG.

RUVOLO dichiarava di aver iniziato a collaborare nel gennaio 2001 a causa delle estorsioni e dei ricatti subiti dalla propria convivente. Aveva fatto parte della famiglia di Borgo Vecchio accompagnandosi - oltre che con tutti i personaggi di quella famiglia anche con altri tra cui Giuseppe Lucchese, Pino Greco 'scarpuzzedda', Giuseppe Giacomo Gambino e Salvatore Cocuzza che era stato reggente della famiglia sin dal 1981. Nell'aprile del 1981 si era poi trovato a Torino quando veniva ucciso Stefano Bontate.

La sua abitazione in Palermo era collocata in via Amm. Cursani, all'interno del quartiere dell'Acquasanta, dove aveva anche un'attività di rivendita di pesce congelato, denominata Maregel.

Si era occupato di traffico di stupefacenti (cocaina - eroina), pur non essendo uomo d'onore, insieme con i fratelli GALATOLO venendo per tale ragione, condannato a 13 anni di reclusione.

Aveva avuto contatti, per i traffici con Vincenzo GALATOLO, il fratello Raffaele e Salvatore MADONIA che aveva conosciuto nel 1990 tramite un

appuntamento fissatogli da tale Marco Favaloro. Era a conoscenza del fatto che i GALATOLO fossero a capo della zona territoriale dell'Acquasanta avendo trafficato stupefacenti per loro conto.

Nel 1982 era stato arrestato, al momento dell'uscita dal carcere a capo di Borgo Vecchio c'era tale Romano.

Al RUVOLO veniva poi sottoposto album fotografico nell'ambito del quale egli si era così pronunciato con riferimento alle effigie sottopostegli numerate come di seguito indicato:

1. BONANNO Giovanni della famiglia di Resuttano.
2. uno dei fratelli DI GIOVANNI
3. un uomo d'onore della famiglia dell'acquasanta, nipote di Enzo GALATOLO, figlio della sorella di cui non ricordava il nome (la foto corrispondeva a Fontana Angelo)
4. Angelo GALATOLO detto 'u fodde', figlio di Vincenzo capo dell'Acquasanta,
5. Angelo GALATOLO, figlio di Giuseppe (detto 'Pinuzzo' fratello di Vincenzo di Raffaele, Gaetano 'Tanuzzo' padre anche lui di un altro Angelo, Vito il più grande e la sorella sposata Fontana).

6. Vito GALATOLO
7. GRAZIANO Mareddu, costruttore detto 'u cavaleri'. Lui abitava in un appartamento costruito da costui che era vicino ai GALATOLO.
8. MARCIANTE Benedetto
9. Tale PILLITTERI della famiglia di Resuttana comandata da Antonino MADONIA
10. un soggetto a lui noto ma del quale non ricordava il nome
11. VEGNA Placido (Gaetano)
12. RIINA Salvatore
13. BIONDINO Salvatore
14. MADONIA Antonino
15. GALATOLO Vincenzo capo famiglia Acquasanta, padre di Angelo 'u fodde', zio di Angelo figlio di Enzo.

Il collaborante riconosceva poi anche l'imputato ONORATO, frattanto sopraggiunto in aula, sostenendo che gli era ben noto sin da bambino.

Ancora in merito ai rapporti con di uomini di Cosa Nostra in quelle zone della città, RUVOLO aggiungeva che la conoscenza con la famiglia MADONIA gli era derivata dal fatto che i figli si

recavano regolarmente presso il suo esercizio a fare la spesa per il padre detenuto.

Nella famiglia dell'Arenella conosceva invece il Vegna e poi certo Antonino Carollo ed i due fratelli Lo Cicero.

Quando Salvatore Cocuzza era stato arrestato erano stato collocato in cella insieme a lui, nella settima sezione dell'Ucciardone, ed a Dainotto, Antonino Cillari, Gioacchino Cillari, Giovanni Di Giacomo.

Con specifico riferimento ai fatti processuali sottolineava di essere a conoscenza dell'attentato per averlo ascoltato dai giornali: aveva peraltro ricollegato il fatto con le pattuglie di Polizia notate in località Addaura potendo così individuare anche il punto esatto della villa.

Una settimana prima dell'attentato aveva notato che le visite dei GALATOLO erano diminuite ed aveva anche chiesto ai GALATOLO (Enzo ed Angelo) come mai fossero abbronzati, se andassero al mare ottenendo come risposta che avevano molto da fare in quel periodo per frequentare la spiaggia.

Il giorno esatto del fallito attentato dell'Addaura, fatto del quale egli aveva saputo la sera dalla TV, era venuto al suo spaccio un nipote di tale Giovanni,

detto 'u parrineddu', per avere notizie di Enzo GALATOLO ed egli, di conseguenza, egli si era posto alla ricerca di quest'ultimo presso il porticciolo dell'Acqua Santa.

Aveva dunque potuto notare da lontano sul primo pontile del porto dell'Acquasanta accanto al motoscafo (dei cantieri Abbate) di tale Enzo Alicata cognato di Marciante, un gruppo di persone composto da:

Angelo GALATOLO che stava attraccando la barca, Enzo GALATOLO, Salvatore ed Antonino MADONIA, Stefano Fontana ed una persona a lui ignota che discutevano animatamente.

Al gruppo si era avvicinato solo dopo aveva visto terminare la discussione.

Alcuni giorni dopo l'attentato Enzo GALATOLO gli aveva detto che si doveva disfare di un motoscafo praticamente nuovissimo. Aggiungeva di essersi recato a vederlo a vederlo e di avere constatato che era uno scafo di circa 3,50-4,00 metri con un 25 HP potenziato fino a 50 HP, tanto che lui ebbe a criticare questa soluzione tecnica. Lui disse che non gli interessava e quindi GALATOLO disse che

avrebbe tentato di restituirlo al venditore che era del quartiere Vergine Maria.

Nel corso del controesame il RUVOLO descriveva i mandamenti mafiosi palermitani indicando, tra quelli a lui noti, Resuttana, Palermo centro, Brancaccio - Ciaculli e Santa Maria di Gesù.

Sottolineava di aver ottenuto le informazioni da Pietro Abate, uomo d'onore oggi defunto, della famiglia di Borgo Vecchio, con il quale si accompagnava e commetteva anche reati e da Giovanni Romano, capo famiglia di Borgo Vecchio.

Aggiungeva di aver conosciuto Salvatore Cocuzza sin dal 1975, di aver lavorato per lui e che questi, nel 1983, lo aveva fatto spostare alla VII° sezione dell'Ucciardone con altri uomini d'onore già indicati, perché vi era questa prassi di stare insieme: in quel periodo Cosa Nostra gestiva a suo piacimento il carcere dell'Ucciardone e per ogni sezione c'era un capo, la VII° in particolare era comandata da Salvatore Montalto.

Su domanda del difensore degli imputati GALATOLO ricordava poi di aver conosciuto Enzo GALATOLO, sia pure superficialmente, sin dal 1967 quando giocava

nella squadra di calcio dei Cantieri Navali. Nel 1981 la conoscenza era poi divenuta diretta perché Salvatore Cocuzza lo aveva spesso inviato in vicolo Pipitone dai MADONIA o dai GALATOLO stessi.

Aveva poi conosciuto i due GALATOLO Angelo (il figlio di Enzo ed il figlio di Pino) intorno al 1987 essendo a conoscenza che il figlio di Pino era vicino a Cosa Nostra: nel 1988 si era infatti trovato insieme ad Enzo GALATOLO, Salvuccio MADONIA, Nicola Di Trapani anche in presenza di Angelo GALATOLO, percependo dunque che quest'ultimo era avvicinato. Concludeva infine che la ragione per cui non era stato acquistato il motoscafo di GALATOLO V. era legata ad un debito che aveva nei suoi confronti ammontante a circa 100 milioni.

Antonino GIUFFRE'

Come già detto, nel corso della discussione, la Corte ex art. 523 comma VI°, disponeva che venisse sottoposto ad esame Antonino GIUFFRE', capo mandamento di Caccamo già titolare da molti anni di un ruolo di vertice all'interno di Cosa Nostra, in relazione alle notizie conosciute sull'attentato per cui è processo. Il collaborante, nel corso

dell'udienza tenutasi il 12 febbraio 2003 asseriva di aver riferito solo il 4-12-02 all'A.G. di Roma quanto appreso, per una pura casualità, anche in considerazione del poco tempo avuto per le dichiarazioni iniziali.

Chiariva che nel 1989 faceva parte di Cosa Nostra già come capo mandamento di Caccamo, carica assunta nel 1987 sostituendo Francesco Intile che era stato messo da parte e poi si era ucciso in epoca largamente successiva.

Le notizie avute in Cosa Nostra riguardo all'attentato dell'Addaura gli erano pervenute tramite personaggi di vertice quali lo stesso Provenzano con il quale in quel periodo 'faceva degli appuntamenti', ovvero si incontrava, ogni 10-15 giorni. Nello specifico gli pareva ricordare che, l'incontro nel quale si era parlato del fallito attentato, si era tenuto nel quartiere Pagliarelli in un'abitazione rustica periferica.

I contatti con il Provenzano peraltro, erano iniziati già dalla fine del 1985 e sarebbero durati fino all'arresto del dichiarante medesimo avvenuto il 17 aprile 2002.

Circa una settimana dopo l'attentato, GIUFFRÈ aveva dunque commentato l'episodio con Provenzano riferendosi alla presenza in questa villa dell'Addaura di un magistrato svizzero e forse di un altro ancora. In particolare FALCONE e la DEL PONTE erano considerati magistrati molto pericolosi e veniva vista 'male' la collaborazione tra di loro: ricordava in particolare una frase del Provenzano il quale aveva affermato che 'con una fava si volevano prendere due piccioni'.

Aggiungeva di essere un frequentatore del mandamento di Michelangelo La Barbera e della famiglia Ganci (Domenico e Raffaele) nell'ambito dei quali aveva ulteriormente commentato l'episodio. I discorsi fatti, successivi all'attentato, e sempre dello stesso tenore e riguardavano il dott. FALCONE, la sua pericolosità ed i rapporti con la dott.ssa DEL PONTE. Era verosimile che fosse presente anche Salvatore Cancemi almeno in taluna di queste circostanze.

Gli appuntamenti con Provenzano erano relativi a faccende del tutto diverse rispetto agli incontri con gli altri personaggi citati: con La Barbera si incontrava in un ufficio di assicurazioni di tale Franco

Marcianò e con i Ganci in uno dei negozi appartenuti alla famiglia, presso via Notarbartolo.

Gli pareva poi di ricordare che anche con Carlo Greco e Pietro Aglieri avesse avuto uno scambio di idee sul punto.

Il collaborante precisava nuovamente che, anche i contatti con Provenzano, erano avvenuti dopo l'attentato.

In quel periodo il territorio dell'Addaura rientrava nel mandamento di Resuttana che faceva capo ai MADONIA ed in particolare ad Antonino MADONIA.

Egli aveva appreso che la decisione di perpetrare l'attentato era stata presa dal 'gruppo ristretto' facente capo a Salvatore RIINA, Antonino MADONIA, Salvatore BIONDINO, Raffaele GANCI e Giovanni BRUSCA.

In particolare le ragioni che avevano spinto il RIINA a tentare di eliminare il dott. FALCONE erano tutte riguardanti la 'scomodità e pericolosità' di quest'ultimo, già da tempo nota in Cosa Nostra. A ciò si era aggiunto che il dott. FALCONE e la dott.ssa DEL PONTE stavano intensamente cercando di 'scoprire i capitali' che da Palermo andavano in Svizzera e questa collaborazione era considerata

negativamente e pericolosamente. L'attentato, in ogni caso, era mirato appositamente ad eliminare tutte e due le persone.

La decisione limitata del 'comitato ristretto' (e non della commissione) era da giustificarsi con la singolare delicatezza e riservatezza del fatto ed anche con il legame particolare di RIINA con alcuni mandamenti (tra cui quello di Resuttana) e con i loro capi con i quali poi l'esponente corleonese avrebbe detenuto il controllo di Cosa Nostra non solo a livello palermitano ma regionale.

Su domanda del Procuratore Generale precisava poi di non essere a conoscenza di un ruolo preciso svolto dai Ganci e da Giovanni BRUSCA nell'attentato, mentre gli constava di persona che BIONDINO e MADONIA si fossero occupati direttamente della vicenda. Relativamente a Bernardo Provenzano poteva solo dire che questi era a conoscenza di quanto accaduto senza poter precisare se lo avesse saputo prima o dopo il fatto.

Nessuno aveva chiesto al RIINA del perché il delitto non era stato portato all'attenzione della commissione provinciale. Aggiungeva con riferimento alla dott. ssa DEL PONTE che il nome del

magistrato svizzero in Cosa Nostra girava, forse addirittura prima dell'arresto del Calò (che il collaborante ricollegava cronologicamente al 1986). Quest'ultimo, in particolare, insieme a Lorenzo Di Gesù (uomo d'onore di Caccamo ma molto legato al Calò) si occupava del commercio di droga ed aveva interessi in Svizzera.

Al termine dell'esame del GIUFFRE', l'imputato Antonino MADONIA rendeva spontanee dichiarazioni affermando che nel processo n. 12/94 il GIUFFRE' diceva di aver presenziato alle riunioni di commissione sin dal 19 giugno 1987. Lui però si trovava detenuto dal 6 maggio 1987 e lo era rimasto fino al novembre del 1988, quindi con GIUFFRE', in commissione, non poteva incontrarsi.

In esito a tali affermazioni la difesa MADONIA chiedeva di acquisire i verbali del procedimento n.12/94, celebrato innanzi la Corte d'Assise di Palermo oltre al certificato di detenzione, e la Corte si riservava di provvedere unitamente al merito.

**PARAGRAFO III°
L'ESAME DEI TESTI**

Il Maggiore dei Cc. Giuseppe DE DONNO

Nel corso dell'udienza del 7 giugno 2002 veniva esaminato il Maggiore dei Carabinieri Giuseppe DE DONNO.

Il teste aveva ricordato la cena del 20 giugno 1989 tenutasi alla presenza di circa 20 commensali in un

unico tavolo collocato all'interno di una sala isolata del ristorante Charleston.

Nella circostanza si era parlato del possibile passaggio dall'Addaura da parte della delegazione elvetica ma nel contempo delle difficoltà di realizzarlo stante la ristrettezza dei tempi: si era dunque rinviato al giorno seguente per stringere eventuali accordi.

Sottolineava la propria convinzione che l'attentato fosse diretto esclusivamente al dott. FALCONE per le difficoltà di conoscere i movimenti della delegazione elvetica di quei giorni.

In relazione ai mandanti dell'attentato si era ipotizzata, come eventualità più accreditata la matrice mafiosa, con responsabilità del capo mandamento competente. Non si era però del tutto esclusa una pista alternativa proprio per la scadente tipologia di organizzazione.

Il dott. Ignazio DE FRANCISCI

All'udienza del 10 giugno era stato escusso il dott. Ignazio DE FRANCISCI, nel 1989 in servizio presso

l'Ufficio Istruzione di Palermo che aveva trattato il I° maxi processo.

Il teste aveva ricordato la presenza della dott. ssa DEL PONTE e del dott. LEHMANN ed in particolare la cena del 20-06-1989, cui aveva partecipato insieme ad altri colleghi e rappresentanti delle forze dell'ordine, perché ne aveva personalmente curato l'organizzazione contattando il ristorante Charleston.

Non poteva escludere che si fosse parlato del bagno all'Addaura, pur parendo argomento non consono alla usuale riservatezza del dott. FALCONE che soleva parlare spesso di lavoro sentendosi a disagio nell'affrontare argomenti 'leggeri'.

In ogni caso egli non era seduto vicino ai colleghi svizzeri.

Ricordava l'incontro in ufficio da FALCONE la mattina della scoperta dell'ordigno, presente anche il Cons. Meli accorso a confortare il collega, con il quale peraltro non aveva rapporti particolarmente cordiali, motivo per cui il particolare era rimasto impresso. Aggiungeva che le attività istruttorie concernenti i rapporti con i magistrati elvetici erano seguite in particolare dal dott. Natoli.

Il dott. De Francisci non ricordava di minacce portate in danno della dott.ssa DEL PONTE anche per i rapporti non confidenziali intrattenuti con il Pm elvetico.

Il dott. FALCONE non aveva comunque parlato di bersagli svizzeri, commentando l'episodio. Ricordava invece il suo gesto di stizza quando aveva saputo che era stato fatto saltare il detonatore.

Il dott. Cosimo DI PAOLA

Sempre nel corso della medesima udienza veniva escusso il dott. Cosimo DI PAOLA già appartenente all' Ufficio Misure di Prevenzione della Polizia di Stato sin dal 1984 - 1985, indicato da Oliviero Toignoli (sentenza di 1° grado f.305), quale "talpa" autore della soffiata, circostanza smentita dall'interessato, che gli aveva consentito nell'84, di sottrarsi all'arresto mentre si trovava all'Hotel Ponte di Palermo.

La conoscenza con il finanziere italo-svizzero Oliviero Tognoli risaliva al 1968, quando avevano frequentato insieme, divenendo molto amici, l'Istituto scolastico Jacopo del Duca di Cefalù. In seguito egli si era recato a trovarlo a casa (a

Concesio in provincia di Brescia) ed aveva conosciuto anche il fratello Mauro che studiava sempre a Cefalù.

Il teste ricordava poi che il padre del Tognoli aveva lasciato l'attività imprenditoriale intrapresa a Campofelice di Roccella conseguendone per la famiglia il trasferimento a Pozzallo (RG).

Il giovane Oliviero aveva sposato Mariannina Matassa una donna di Cefalù, peraltro sua parente, tornava spesso in quel centro, sicchè c'erano occasioni d'incontri.

Non era a conoscenza dell'indagine a carico del Tognoli che, per lui, era stata una terribile notizia - allorquando l'aveva appresa - trattandosi del suo migliore amico.

Circa sei mesi prima dell'arresto di Tognoli aveva iniziato a diradare le visite a Cefalù e lui non lo aveva più visto dopo una cena svoltasi a casa sua circa sei mesi prima dell'inizio latitanza (circa ottobre 1983) in esito alla quale ricordava che avevano visto il film 'L'inferno di cristallo'.

Il teste aggiungeva di aver appreso la notizia dell'arresto recandosi a svolgere ordine pubblico

all'Ippodromo e leggendo il titolo del quotidiano l'Ora.

Ricordava che il Tognoli nominava l'Hotel Ponte ma non gli risultava se vi avesse soggiornato, dichiarava di non sapere se il Tognoli avesse avuto altri amici nella Polizia.

Il sovrint. Giuseppe LINDIRI

Sempre nel corso della medesima udienza veniva escusso l'agente Giuseppe LIRDIRI, all'epoca dei fatti tutela personale del dott. FALCONE.

Ricordava di aver preso servizio il 20 giugno alle ore 14.00 apprendendo dalla scorta che cessava il servizio, come il dott. FALCONE si dovesse incontrare all'Addaura con la dott.ssa DEL PONTE in serata: ricordava in particolare che l'altro agente di tutela aveva detto *'guarda che stasera fate tardi'*.

Erano arrivati all'Addaura qualche minuto prima delle 16 notando, all'atto di bonificare la zona sulla scogliera insieme al collega Lo Re, numerosissimi bagnanti ed anche il borsone la maschera e le pinne cui non avevano dato peso.

Erano partiti poi alle 16.30 per il Palazzo di Giustizia e lui era rimasto con FALCONE fino alle 24.00 anche se il turno finiva alle 20.00.

La sera il dott. FALCONE si era recato a cena venendo poi riaccompagnato a casa all'Addaura, dove non era stata fatta nuova bonifica.

L'indomani mattina, 21- 06 avevano chiesto alla vigilanza fissa (che era svolta dal Reparto Mobile di Palermo) se qualcuno avesse ritirato la maschera le pinne e la muta accanto al borsone ed alla risposta negativa si erano insospettiti, avvicinatisi lui aveva aperto solo un centimetro del borsone avvedendosi dei fili e della cassetta: ciò aveva reso palese la presenza dei fili e dell'ordigno.

La sig.ra Barbara SANZO

All'udienza del 24 giugno 2002 veniva esaminata la sig.ra Barbara SANZO, diretta collaboratrice del dott. FALCONE dal 1984 al 1991. La teste affermava di non avere alcun ricordo relativo a pericoli o prospettate minacce nei confronti della delegazione svizzera. Nella circostanza aveva incontrato in ufficio, sia il 19 che il 20 i rappresentanti dell'AG ticinese. In particolare il giorno in cui poi si era

svolta la cena al Charleston, ovvero il 20 giugno, il dott. FALCONE in mattinata aveva proposto che, finito l'interrogatorio antimeridiano (probabilmente si trattava di quello di Greco Leonardo) che stava per avere inizio, si interrompesse la sessione lavorativa, verso le 13, e ci si recasse per il bagno alla villa dell'Addaura.

Nel pomeriggio, intorno alle 16, ci sarebbe stato il secondo interrogatorio in programma.

La proposta era stata ben accolta ma in seguito non si era concretizzata essendosi protratto l'interrogatorio più a lungo del previsto, ciò che non aveva consentito la sospensione per il pranzo.

La teste ricordava esclusivamente la presenza dei due giudici, di due rappresentanti della polizia giudiziaria, la segretaria Tatiana, ed un difensore.

Il giorno precedente, lunedì 19 giugno vi era stato un altro incontro, il primo, al quale non aveva partecipato.

Nel pomeriggio, sempre del giorno 20, la teste ricordava di essere stata chiamata, sempre nel pomeriggio del giorno 20, dal dott. FALCONE che l'aveva invitata alla cena data anche la presenza

della segretaria di LEHMANN, Tatiana, e allo scopo di evitare che la stessa potesse sentirsi a disagio.

La cena aveva avuto inizio verso le 20.30-21.00 al ristorante Charleston alla presenza di almeno 20 invitati: la teste ricordava di aver sentito dire che gli interrogatori erano terminati verso le 19.00. Ricordava poi un commento di rammarico della segretaria Tatiana, per non aver potuto recarsi a fare il bagno secondo l'invito del dott. FALCONE non potendo più presentarsi l'occasione a causa della loro partenza già fissata per l'indomani, mercoledì 21 nel primo pomeriggio.

Precisava infine che Leonardo Greco, il soggetto da interrogare detenuto era stato tradotto in ufficio; nel pomeriggio erano stati escussi altri soggetti tra cui anche alcuni a piede libero.

Il dott. Gioacchino NATOLI

Sempre nel corso della medesima udienza, si procedeva all'esame del Cons. Gioacchino NATOLI, già giudice istruttore a Palermo, anch'egli, come il dott. De Francisci componente di quell'ufficio sin dal 1986 quando aveva sostituito il dott. Paolo

Borsellino nominato Procuratore di Marsala. Il teste ricordava di essersi occupato in quel periodo, dei vari maxi processi di Palermo, nonché di altri processi di mafia, trattando anche delle rogatorie anche se non specificamente di quella per cui è causa.

Il dott. LEHMANN era stato, comunque, il secondo Giudice Istruttore elvetico ad occuparsi del caso, sostituendo il precedente.

Il teste ricordava che tra i soggetti da escutere vi era certamente, in qualità di indiziato, tale Salvatore Priolo.

La deposizione del dott. Natoli non aggiungeva sostanzialmente nulla di significativo al quadro, relativo all'invito balneare presso l'Addaura ed alla cena del 20-6 al ristorante Charleston.

Il teste aggiungeva soltanto che il dott. Ignazio Dantone, dirigente della Criminalpol in Sicilia e l'Isp. Siracusa, erano incaricati di sovrintendere agli spostamenti della delegazione svizzera.

Conclusivamente, il teste sottolineava la particolarità e la flessibilità del sistema di sicurezza che ruotava intorno al dott. FALCONE.

Ricordava inoltre il convincimento espresso dal collega, secondo cui l'attentato era di assoluta riferibilità a Cosa Nostra proprio per le indagini congiunte in atto, per la prima volta anche in tema di riciclaggio del denaro sporco, di cui uno dei terminali erano certamente le banche svizzere. In tal senso, il dott. FALCONE era convinto che vi fosse un interesse anche verso i magistrati svizzeri, anche perché se lui si trovava a Palermo tutto l'anno e l'attentato era stato progettato proprio in quel giorno, questa poteva essere l'unica spiegazione possibile: in tal senso il dott. FALCONE era certo che Cosa Nostra fosse a conoscenza della presenza della delegazione in quei giorni.

Nell'udienza del 24 giugno l'appellante MADONIA Antonino aveva reso dichiarazioni spontanee in ordine ai suoi rapporti con la famiglia BRUSCA.

CAPITOLO TERZO

MOTIVI DELLA DECISIONE

PARAGRAFO I°
LE PREMESSE DELL'ATTENTATO

L'inquadramento logico e cronologico del procedimento deve necessariamente prendere le mosse, a giudizio di questa Corte, dal contesto in cui ebbe a verificarsi l'attentato dinamitardo del 21 giugno 1989 che, pur senza conseguenze effettive, costituì la più concreta e drammatica premessa di quanto sarebbe poi accaduto in Capaci il successivo 23 maggio 1992.

Già numerose precedenti pronunce giurisprudenziali hanno, ormai irrevocabilmente ricostruito, l'evoluzione dell'associazione criminosa denominata Cosa Nostra, sviluppatasi in Sicilia e rapidamente diffusasi in altre zone del territorio nazionale ed all'estero, a partire dall'inizio del secolo scorso.

Tali pronunce costituiscono patrimonio acquisito e definitivo di quanto giudiziariamente accertato sulle condotte riconducibili a Cosa Nostra e sul fenomeno mafioso in generale e, tra di esse, un posto di riguardo merita senz'altro la sentenza n.80 pronunciata dalla I° sezione della Suprema Corte il 30/01/1992.

La sentenza, pronunciata in sede di legittimità all'esito del cd I maxi, (istruito tra gli altri proprio da Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO sulla scorta delle dichiarazioni di Tommaso BUSCETTA), oltre ad accertare la natura piramidale e verticistica di Cosa Nostra (in tal senso con un cambio radicale di indirizzo rispetto alla precedente giurisprudenza) aveva ricostruito definitivamente molte decine di omicidi avvenuti in Palermo, tra cui quello del Prefetto gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa (3/9/82), fissando per la prima volta il principio secondo cui per i delitti cd. 'eccellenti' e cioè strategici ai fini dell'organizzazione, la responsabilità a titolo di concorso morale, quali mandanti, ricadeva sugli organi di vertice e cioè sulla commissione provinciale ed in particolare sul capo della vincente fazione corleonese, Salvatore RIINA, che nell'ambito della stessa rivestiva una posizione egemone.

A tale sentenza avevano poi fatto seguito le stragi di Capaci e via d'Amelio dove persero la vita, unitamente agli uomini di scorta il dott. Giovanni FALCONE, la di lui moglie dott. ssa Francesca MORVILLO ed il dott. Paolo BORSELLINO.

Queste pronunce hanno potuto investigare su moventi e condotte delle più gravi vicende criminali consumatesi in Sicilia tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, tutte unificate sotto il comune denominatore della cd 'strategia stragista', conseguenza immediata e diretta della volontà di attaccare 'il cuore dello Stato': artefici di tale attacco le cosche corleonesi, uscite vincitrici dalla guerra di mafia del 1981/82 contro le vecchie 'baronie' mafiose palermitane, e con esse il loro incontrastato capo, Salvatore RIINA, odierno appellante.

Ciò sinteticamente premesso, sotto un profilo generale, deve aggiungersi che, l'attentato per cui è processo, si inserisce senz'altro nel quadro di quella spietata determinazione di "cosa nostra" sempre attuata con i metodi più cruenti e volta alla eliminazione fisica di quei magistrati o rappresentanti delle Forze dell'ordine che riuscivano ad esercitare un'azione di contrasto alla criminalità di particolare incisività grazie a conoscenze assai approfondite del fenomeno non disgiunte da penetranti intuizioni investigative.

In particolare, grazie all'esperienza e alla professionalità del dott. FALCONE, oltre che per il determinante contributo dei collaboratori di giustizia, (in primis Tommaso BUSCETTA), le istruttorie formali da lui condotte (e soprattutto quella del primo maxi) avevano fatto un vero e proprio salto di qualità, orientandosi sulle connessioni e sui collegamenti nazionali ed internazionali delle lucrose attività illecite di "cosa nostra" per chiarirne, in profondità, i risvolti economici con incisiva capillare opera di ricostruzione e di accertamento bancario.

Autorevole portatore delle nuove metodologie d'indagine finalizzate anche a scoprire in Italia ed all'estero i patrimoni illecitamente accumulati, dotato di conoscenze approfondite nell'ambito degli organigrammi della criminalità e soprattutto tra i primi ad utilizzare concretamente il contributo dei collaboratori di giustizia, il dott. Giovanni FALCONE, da anni Giudice Istruttore in Palermo, era ritenuto, da Salvatore RIINA e dai suoi accoliti, il 'nemico numero uno' di Cosa Nostra, e pertanto, quindi, già da molto tempo prima dei fatti per cui si procede, in cima alla lista dei soggetti da uccidere.

In tale contesto, l'attentato per cui è processo si incastrano perfettamente, senza che possano rilevarsi incongruenze logiche di sorta o contraddizioni con la consueta tipologia di azione di Cosa Nostra e ciò per alcune considerazioni di carattere oggettivo:

1. innanzi tutto l'astratta idoneità della condotta posta in essere a perseguire l'evento voluto dagli attentatori e cioè a cagionare la morte del dott. FALCONE e di quanto soi trovassero con lui sulle scale in discesa verso il mare.

Come infatti si vedrà, due diverse consulenze erano state disposte dal Pm nella fase delle indagini preliminari, la prima affidata al Capitano Delogu ed agli Ingegneri Corazza e Lotorto avente ad oggetto gli accertamenti sulle tipologie di esplosivi e detonatori, la seconda all'Ammiraglio Vassalle ed al dott. Cabrino, concernente i congegni elettronici connessi all'ordigno, la loro funzionalità ed efficacia.

Gli esiti di tali accertamenti hanno consentito di verificare da un lato la micidialità della bomba che - secondo gli esperimenti svolti - avrebbe consentito di attingere chiunque si fosse trovato

nel raggio di circa 60 m. con schegge potenzialmente mortali, dall'altro che i congegni di azionamento erano verosimilmente due (la mancanza di assoluta certezza era determinata dall'assenza di alcune parti a causa dell'esplosione controllata causata dall'artificiere dei Cc. Tumino, autore del primo, maldestro e per alcuni versi difficilmente comprensibile, intervento): un primo connesso ad un radiocomando e dotato di batterie, ritrovate in posizione 'ON' (acceso) con led rosso acceso ed autonomia di 20 ore circa, ed un secondo che avrebbe assicurato comunque l'esplosione all'atto di apertura dei manici del borsone.

A tali considerazioni tecniche, può aggiungersi un dato promanante dal collaborante Giovambattista FERRANTE, il quale, narrando di un altro attentato dinamitardo ai danni dell'azienda di tale Nisticò (f.91 del 17/5/99) di cui si era personalmente occupato nell'aprile 1991, utilizzando lo stesso esplosivo dell'Addaura, aveva parlato di un 'piccolo attentato' avente natura squisitamente intimidatoria con

riferimento al collocamento di 2-3 candelotti di esplosivo, con ciò ponendo un implicito ma evidente, quanto sintomatico, distinguo con l'attentato per cui è processo nel ne erano stati impiegati ben 58.

2. In secondo luogo l'oggettivo impiego di mezzi e risorse (esplosivo, pattugliamento della zona, verifica degli spostamenti del dott. FALCONE, conoscenza dei luoghi) che fa senza alcun dubbio ritenere sussistente, nella preordinazione delle attività esecutive, non certo un atteggiamento di improvvisazione ma, per contro, un'organizzazione logistica che può definirsi capillare ed approfondita.

Come confermato ampiamente dalle dichiarazioni di Giovanni BRUSCA (esame 29-6 e 20-9-1999) gli attentati già progettati in danno del dott. FALCONE, la cui esecuzione era stata rinviata o non si era concretizzata definitivamente per diverse circostanze, avevano sempre preso le mosse da un attento studio degli spostamenti della vittima - protetta di un dispositivo di sicurezza personale assai elevato - al fine di poterla colpire in uno dei

luoghi di frequentazione abituale (la zona della Favorita, l'abitazione di un amico trapanese, la piscina frequentata ed addirittura il palazzo di giustizia) con esplosivi o armi ad alto potenziale (tra cui anche un "bazooka" f.74 del 29-6-99).

In ogni aspetto, dunque, l'attentato dell'Addaura sembra ripercorrere le tappe di altri drammatici "appuntamenti" che Cosa Nostra aveva già approntato per il dott. FALCONE con analoghe modalità ed ai quali egli era inconsciamente riuscito a scampare per circostanze contingenti.

3. Da ultimo il contesto di delegittimazione nel quale la vittima, (come detto già da tempo inserito da Cosa Nostra ai vertici della lista di obiettivi da eliminare fisicamente), si trovava, per essere al centro di vicende che ne avevano appannato l'immagine pubblica. Numerose testimonianze hanno, chiarito non soltanto le connotazioni del difficile momento vissuto del dott. FALCONE in quegli anni, ma anche il verosimile, diretto interessamento di Cosa Nostra perché si venissero a creare le condizioni ideali per poter

eliminare poi un nemico ormai indebolito.

In tal senso è significativo quanto riferito dal dott. Longo dirigente della Polizia di Stato (f. 14 es. 22-1-99) il quale affermava espressamente che:

(...) anche l'invio di queste lettere anonime era stato interpretato come un tentativo di delegittimazione del dottore FALCONE per poi cercare di farlo fuori fisicamente. Del resto questo e'... questi sono... **questi erano i sistemi usati dai corleonesi, dal gruppo facente capo a Totò RIINA.** Queste... **queste forme di screditamento e quindi queste forme di delegittimazione con la susseguente eliminazione fisica rientravano in questo modus operandi**, in queste logiche. Tra l'altro, si rilevava che la nomina del dottore FALCONE come Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Palermo, per cui questa... questo nuovo incarico certamente avrebbe... avrebbe potuto dare molto fastidio ai corleonesi, a "Cosa Nostra",

Analogamente il collaborante Giovanni BRUSCA aveva significativamente riferito le affermazioni di Ignazio Salvo, (ambiguo personaggio contiguo a Cosa Nostra, potente esattore delle imposte di Salemi, già condannato irrevocabilmente nel "I° maxi" per associazione mafiosa e da ultimo eliminato dallo stesso BRUSCA come asserito 'traditore' il 12-9-92) così dichiarando espressamente:

quando ci fu, nell'88, a questa... comunque, si puo' vedere la data con precisione, quando fu il dottor Giovanni FALCONE, fra virgolette, fu silurato quando... come Consigliere Istruttore, Ignazio Salvo mi disse, dice: **"Siamo riusciti a delegittimarlo"**, in quella occasione io vado da Salvatore RIINA e Salvatore RIINA mi dice: "A me non mi interessa, noi abbiamo

stabilito di eliminarlo; loro si sono sistemati i fatti suoi, noi dobbiamo eliminarlo comunque".

PARAGRAFO II° **IL QUADRO PROBATORIO**

La valutazione probatoria dei giudici di prime cure dev'essere, ad avviso della Corte, sostanzialmente condivisa.

L'impianto probatorio ha preso le mosse, innanzi tutto, dalle indagini tecniche svolte sulla tipologia di esplosivo ritrovato, sia nelle immediatezze del fatto, sia negli anni successivi.

In seguito, l'accesso alla collaborazione con lo Stato di personaggi organicamente inseriti in Cosa Nostra, infittitosi tra la tarda primavera e l'estate del 1996, ha fornito, per la convergenza di più dichiarazioni d'autonoma fonte, un contributo processuale che può senz'altro definirsi decisivo ai fini della individuazione dei mandanti e degli esecutori materiali.

In particolare le dichiarazioni dei coimputati, Giovambattista FERRANTE, Francesco ONORATO, di Giovanni BRUSCA - del tutto attendibili ed indipendenti e come tali idonee a fornirsi reciprocamente riscontro nell'ambito della c.d. convergenza del molteplice ex art. 192 comma 3° c.p.p. - ed in minor misura di Salvatore Cancemi, hanno contribuito a squarciare il velo di mistero che per molti anni aveva avvolto l'episodio chiarendo le modalità decisionali ed esecutive che avevano condotto alla collocazione dell'ordigno presso la scogliera dell'Addaura.

La rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cpp ha peraltro consentito di integrare il quadro di prove dichiarative mediante l'esame in contraddittorio di

due soggetti addivenuti, nelle more, al programma di collaborazione: Baldassarre RUVOLO ed Antonino GIUFFRE'.

La Corte d'Assise di primo grado ha correttamente individuato i parametri di valutazione della prova dichiarativa, secondo la lettura interpretativa dell'art. 192 cpp fornita dalle numerose sentenze della Suprema Corte che, nel corso del tempo, hanno indicato l'iter da seguire per una rigorosa verifica critica, delle dichiarazioni dei collaboranti sottraendole a quel naturale alone di sospetto che, proprio per la loro natura, le contraddistingue *ab initio*.

Lungi dal voler ripercorrere quei parametri, peraltro già ampiamente richiamati in precedenza, la Corte ritiene non soltanto che sia del tutto condivisibile quella metodologia valutativa della prova, ma che in concreto essa sia stata applicata correttamente nell'esame singolo e comparativo delle diverse dichiarazioni dei collaboranti escussi.

Richiamata dunque la pronuncia di primo grado in merito ai principi generali, rimane però onere del giudice d'Appello esaminare in dettaglio le singole

dichiarazioni onde giustificare le ragioni che l'hanno condotto a condividere la soluzione adottata.

- **L'APPORTO DEI COLLABORANTI**

Al fine di meglio valutare il contributo probatorio dei singoli collaboratori escussi in primo e secondo grado, la Corte reputa indispensabile illustrare, per ciascuno di essi, sotto il profilo della credibilità personale e della attendibilità intrinseca del narrato, il ruolo rivestito in "cosa nostra", le specifiche conoscenze sull'episodio di cui è processo e quindi, in sintesi, l'incidenza di esse sul complessivo quadro probatorio.

Giovambattista FERRANTE.

Uomo d'onore del mandamento di San Lorenzo, confinante con quello di Resuttana nel quale è compresa l'Addaura, collabora con lo Stato sin dal luglio del 1996.

Assai legato a Salvatore BIONDINO, uomo di fiducia di Salvatore RIINA, capo mandamento di San Lorenzo dopo l'arresto del boss Giuseppe Giacomo

Gambino, aveva partecipato, in genere con il ruolo di 'telefonista', accusandosene per primo, ai più gravi fatti criminali consumati a partire dalla fine degli anni Ottanta in poi, , tra cui l'omicidio dell'Europarlamentare Salvo Lima, la strage di Capaci e quella di via d'Amelio dove aveva avvistato l'auto del dott. BORSELLINO chiamando subito dopo con il cellulare, come documentato dai tabulati, il commando che aveva azionato, pochi minuti dopo, la micidiale carica collocata in via d'Amelio.

La piena veridicità delle dichiarazioni rese nel presente procedimento è fondata sul fatto che esse riflettono soloi frammenti di condotta da lui direttamente conosciuti per avervi partecipato. In sostanza il collaborante sfugge alla tentazione di addentrarsi in ipotesi e prospettazioni fondate su altre e più generali conoscenze indirette, ovvero su semplici deduzioni limitandosi a riferire il frutto della di lui diretta percezione.

Nello specifico, il FERRANTE ha raccontato di aver saputo da Salvatore BIONDINO, un paio di giorni prima del 21 giugno 1989, che si doveva prelevare un certo quantitativo di esplosivo Brixia da consegnare ad Antonino MADONIA, il quale non

aveva precisato la causale della richiesta. Il BIONDINO gli aveva poi detto che si sarebbe informato presso chi di dovere - da individuarsi secondo le logiche di "cosa nostra" in Salvatore RIINA - sulla necessità di dar seguito a quella richiesta ed effettivamente, "qualche giorno dopo", lo aveva contattato per andare a prendere la dinamite avendo avuto le necessarie assicurazioni. Insieme si erano recati, dunque, a prelevarlo presso il deposito di c.da Malatacca in San Lorenzo, per lasciarlo poi a casa del BIONDINO da dove, per quanto gli era noto, il MADONIA doveva poi passare a ritirarlo, nel pomeriggio.

La attendibilità intrinseca del racconto di FERRANTE, soggetto la cui credibilità personale è già stata positivamente accertata, emerge chiarissimamente innanzi tutto dalla circostanza secondo cui il BIONDINO, avrebbe sentito la necessità, prima di dar corso alla richiesta di esplosivo, di accertarne la ragione: non può trascurarsi infatti che il BIONDINO - secondo le dichiarazioni unanimesi di tutti i collaboranti - era stato collocato al vertice del mandamento di San Lorenzo dallo stesso RIINA, di cui godeva l'assoluta fiducia e al quale normalmente

faceva da autista nei vari spostamenti tanto da essere da ultimo tratto in arresto in sua compagnia il 15 gennaio del 1993.

In presenza di tale stretto rapporto fiduciario e dei canoni vigenti in Cosa Nostra, il BIONDINO non poteva agire certamente di propria iniziativa, bensì quale esecutore di volontà riconducibili espressamente al RIINA, sicchè è del tutto plausibile che egli abbia ritenuto indispensabile accertare preventivamente la causale e l'eventuale obbligo di adempimento, verso la richiesta del MADONIA.

In tutto ciò il FERRANTE (di cui si riporta la specifica dichiarazione sul punto f.50 del 17-5-99) non ha mai espressamente riferito di aver sentito pronunciare il nome del RIINA dal proprio capo mandamento BIONDINO, nè ha riferito di aver saputo con certezza che MADONIA aveva ritirato (e poi utilizzato) l'esplosivo con ciò avvalorando ulteriormente quanto affermato non essendo emersa alcuna acrimonia da parte sua.

FERRANTE GIOVAN BATTISTA: - Sì. E allora, come epoca precedente praticamente il... la richiesta e' stata fatta innanzitutto non a me, ma a Salvatore BIONDINO. Salvatore BIONDINO era il nostro capodecina, pero' dopo l'arresto di Pippo Gambino diciamo che e' stato lui che reggeva la nostra famiglia, l'intero mandamento di San Lorenzo, e la richiesta, appunto, e' stata fatta credo due... o due o tre giorni prima, diciamo, del fallito attentato. Praticamente e' successo che il Nino MADONIA, da quello che mi ha riferito Salvatore BIONDINO,

il Nino MADONIA e' andato a chiedergli del... dell'esplosivo dicendo, appunto, se avevamo... se poteva dargli... se poteva Salvatore BIONDINO fargli avere l'esplosivo. Quando il Salvatore BIONDINO mi disse questo praticamente gli ho chiesto: "Ma scusa, ma Nino MADONIA come fa a sapere se noi abbiamo dell'esplosivo?" Lui mi rispose, dice: "Puo' darsi che gliel'avra' detto Pippo... Pippo Gambino, comunque - dice - io se lui non..." Praticamente non gli aveva detto a cosa serviva, a cosa doveva servire questo esplosivo, dice: "E se prima io non lo vado a riferire e a dire - dice - l'esplosivo non glielo do. - Quindi dice - Tieniti pronto che eventualmente glielo dobbiamo dare". Dopo qualche giorno Salvatore BIONDINO ci siamo rivisti, perche' ci vedevamo molto... molto spesso; ci siamo rivisti e mi disse che si doveva andare a prendere dell'esplosivo per consegnarglielo. Ed ancora (f. 55)

FERRANTE GIOVAN BATTISTA: - Allora, la persona con cui parlava Salvatore BIONDINO era appunto Salvatore RIINA, dopo l'arresto di Pippo Gambino, pero' Salvatore BIONDINO, con tutta sincerita', non mi disse: "Lo vado a dire a Salvatore... diciamo, a Toto' RIINA"; mi disse soltanto che lo doveva andare a dire. Per me era scontato che si trattava di Salvatore RIINA, perche', ripeto, appunto, il Gambino era gia' detenuto da un po' di tempo e l'unico punto di riferimento per andare a chiedere, diciamo, un'autorizzazione, una spiegazione del genere era appunto Salvatore RIINA.

Le doglianze degli appellanti con riferimento alla deposizione del FERRANTE non hanno pregio sostanziale (appello avv. Impellizzeri f.11).

Non può infatti seriamente ritenersi sussistente un effettivo contrasto sostanziale - e men che squisitamente lessicale - tra le due indicazioni temporali offerte dal collaborante di "due tre giorni prima" dell'attentato, con riferimento al primo colloquio con il BIONDINO rispetto a "qualche giorno dopo" (il colloquio stesso) quando il prelievo dell'esplosivo era realmente avvenuto.

Parimenti insignificante la denunciata divergenza (appello MADONIA) sulle dimensioni dei candelotti dei quali il collaborante ha invece fornito una dettagliata descrizione essendo peraltro egli stesso il 'custode' del covo (f.40) di Malatacca dove la famiglia di San Lorenzo nascondeva armi ed esplosivo.

A ciò si aggiunga che, l'esplosivo Brixia (antico nome della città lombarda), essendo prodotto da un'azienda bresciana in sole due pezzature da 25 e 40 cm. (f.110 es. Delogu 22-2-99) verosimilmente possedute dalla cosca in entrambe le versioni - peraltro diverse per pochissimi centimetri - ben poteva alimentare una confusione del tutto marginale nel ricordo visivo del collaborante.

Francesco ONORATO.

Uomo d'onore di Partanna Mondello, località inserita nel mandamento di San Lorenzo, era divenuto reggente della propria famiglia già nel 1987, per accedere poi alla collaborazione con la giustizia, dopo l'arresto, nel settembre 1996 accusandosi di numerosissimi omicidi eseguiti personalmente, tra cui quello dell'On. Salvo Lima, delitto in relazione al

quale era stata annullata l'ordinanza custodiale originariamente emessa nei suoi confronti.

Il contributo del collaborante è stato valutato dai giudici di prime cure come autenticamente veritiero ed utile ai fini della ricostruzione del fatto: non vi è in effetti alcun motivo per dubitare della credibilità dell'ONORATO personale e dell'attendibilità intrinseca della dettagliata versione da lui resa benchè qualche specifico episodio narrato, non abbia trovato riscontro esterno.

In particolare, l'incontro presso l'abitazione di Mariano Tullio Troia, cui il collaborante ha ricordato di aver assistito e nel corso della quale si sarebbero definiti ruoli e condotte nell'esecuzione dell'attentato, è confortato solo da una generica indicazione da parte del FERRANTE (f.68 del 17-5-99) relativa soltanto alla prassi di quel periodo per Cosa Nostra, tenere delle riunioni in quei luoghi. Ora se il racconto dell'ONORATO pare intrinsecamente e soggettivamente credibile sul punto, non può farsi a meno di rilevare che, in ogni caso, il *corpus* indiziario relativo alla circostanza narrata, (l'incontro citato) non essendo suffragato da ulteriori elementi, non potrà essere elevato al

ruolo di prova, diversamente da altri particolari, sempre evidenziati dall'ONORATO che, pacificamente coniugatisi con le convergenti dichiarazioni di Giovambattista FERRANTE, hanno sostanzialmente inciso sul reale quadro di elementi a carico degli imputati.

Parimenti, per ciò che concerne la chiamata di correo del collaborante nei confronti dei due imputati Angelo ed Enzo GALATOLO, deve ritenersi che la unicità di tale fonte, pur apparendo solidamente ancorata ai dettagli riferiti ed alla generale coerenza del narrato, non consenta uno sviluppo valutativo tale da farlo assurgere al ruolo di prova ex art. 192, 3° comma c.p.p..

In sostanza dunque, deve condividersi l'assunto dei giudici di prime cure relativamente alla decisività dell'apporto di Francesco ONORATO, pur dovendosi distinguere - in forza del noto principio giurisprudenziale della frazionabilità delle chiamate di correo - tra quella porzione di contributo che è subito apparsa riscontrata da altri elementi di prova, e quanto invece è rimasto sguarnito delle necessarie sponde di riferimento.

Giovanni BRUSCA.

Capo mandamento della famiglia di San Giuseppe Jato sin dal 1989, era succeduto al padre Bernardo dopo l'arresto di quest'ultimo.

La sua collaborazione, iniziata sin dal momento immediatamente successivo all'arresto del 20 maggio 1996, si è manifestata chiaramente dal mese di agosto dello stesso anno ed ha fornito un contributo che, pur riguardando solo indirettamente di fatti concernenti l'attentato dell'Addaura, si è rivelato di grande utilità per la ricostruzione del complessivo quadro di verifica degli eventi soprattutto con riferimento a quanto dichiarato sui precedenti, numerosi tentativi, di eliminazione del dott. FALCONE dei quali egli stesso si era personalmente occupato.

In particolare il collaborante ha riferito (f.67 del 29-9-1999) che i primi progetti di Cosa Nostra per uccidere il dott. FALCONE risalivano al 1983, circa una settimana dopo l'attentato di via Pipitone Federico (29-7-1983) dove aveva trovato la morte il Cons. Istruttore Rocco Chinnici.

Erano stati lui stesso ed Antonino MADONIA ad occuparsi di predisporre il collocamento di un'autobomba, su diretto incarico del RIINA.

All'uopo avevano studiato gli ingressi al palazzo di Giustizia della vittima ipotizzando la sistemazione del tritolo all'interno di un "vespino" da parcheggiare davanti al Tribunale oppure nel furgone Fiorino della pasticceria che riforniva ogni mattina gli uffici. Il dispositivo sarebbe stato azionato a distanza sfruttando lo studio del Notaio Morello definito "amico dei corleonesi" (f.70), situato sempre nei paraggi del Tribunale.

In seguito, nel 1984, al ritorno da un breve periodo di detenzione, il Di Maggio gli aveva raccontato di aver provato, sempre con la medesima finalità, un bazooka che però non pareva adatto alle necessità prospettate. Lui stesso poi, nel 1987/88, aveva studiato il possibile impiego per quel tipo di arma, (f.79 ibidem) non semplicissima da usare, essendo pronto dunque ad utilizzarlo.

Ancora nel 1983, avendo avuto notizia di una frequentazione tra il dott. FALCONE e tale Bulgarella, risalente alla fine degli anni settanta quando il magistrato lavorava a Trapani, aveva progettato, insieme a Giuseppe Giacomo Gambino (f.80 ibidem) e Nino Madonna, un altro attentato, da commettersi, in quel territorio, con armi tradizionali.

Di tale quadro dei tentativi reiterati di eliminare fisicamente il dott. FALCONE, non può seriamente dubitarsi sia perché il BRUSCA ebbe a parteciparvi direttamente (almeno nella maggior parte dei casi) così fornendo un contributo frutto di diretta scienza, sia perché le dichiarazioni del collaborante hanno trovato pieno riscontro nel ritrovamento di parte di quelle stesse armi (tra cui il bazooka) pervenute a Cosa Nostra con il dichiarato intento di utilizzarle contro il magistrato.

Deve peraltro aggiungersi che gli innumerevoli progetti omicidiari non realizzati o falliti, danno atto della loro oggettiva difficoltà di esecuzione che aveva comportato il notevole impegno degli uomini incaricati e smentiscono la tesi (proposta da taluni difensori nel corso della discussione) secondo cui dovrebbe ritenersi - in base a quanto accaduto a Capaci ed in via d'Amelio - una sorta di 'infallibilità' di Cosa Nostra nella perpetrazione di attentati omicidiari: così evidentemente non è, sia per quanto detto dallo stesso BRUSCA, sia perché i sistemi di sicurezza applicati rendevano oggettivamente non scontato l'esito del programma criminale, pur

fondato su consistenti basi logistiche e mezzi del tutto idonei a raggiungere l'obiettivo.

Come già rilevato in precedenza poi, oltre a giustificare l'antefatto rispetto all'attentato dell'Addaura, la deposizione del BRUSCA chiarisce assai bene la collocazione temporale di tale vicenda giustificandone pienamente la esecuzione in quel momento che si presentava particolarmente favorevole.

Era stato lo stesso Ignazio Salvo (come sottolineato in precedenza) a riferire al BRUSCA che era già in atto da tempo l'opera di delegittimazione della vittima (f.97 ibidem), tanto profonda e sottile da rendere non più necessario commettere quell'omicidio: tali perplessità, peraltro, erano state immediatamente fuggate, quando il BRUSCA le aveva manifestate dallo stesso RIINA il quale, *more solito*, riteneva indipendenti i due fatti e voleva a tutti i costi portare a compimento il progetto omicidiario indipendentemente dalla campagna denigratoria in atto. Così letteralmente il collaborante:

BRUSCA GIOVANNI: - Guardi, la richiesta di non eleggere il dottor Giovanni FALCONE come Consigliere a "Cosa Nostra" non interessava, cioè non è che da parte di Salvatore RIINA dice: "Impedite questo fatto". Nella maniera più categorica no. Era un fatto prettamente politico, per i fatti loro, e Ignazio Salvo, Ignazio Salvo, quando è successo questo fatto dice: "Tramite amici, ancora qualche amico

c'e'", e si riferiva al... mi ha fatto il nome, cioe' il dottor Vitalone e l'onorevole Andreotti: "Siamo riusciti a non fare eleggere Consigliere Istruttore il dottor Giovanni FALCONE. Cioe', fra virgolette dice: "Lo hanno silurato".

P.M.: - E in altro...

BRUSCA GIOVANNI: - E li' dice: "Fagli sapere a Totuccio... fagli sapere a Totuccio - cioe' a Salvatore RIINA - al tuo padrino, che non c'e' piu' bisogno di eliminarlo, in quanto lo abbiamo delegittimato". Io questo... le stesse parole li portai a Salvatore RIINA e Salvatore RIINA in quella occasione esterno' dicendo, dice: "Loro si sono sistemati i fatti loro - cioe' che in quanto Ignazio Salvo era giuridicamente attaccato da parte del, prima, dottor Chinnici e poi dal dottor Giovanni FALCONE, dici - e a noi ci vogliono lasciare con i piedi di fuori". Non parlo': "Mi vogliono; ci vogliono lasciare con i piedi di fuori. - dici - Mi vogliono fare (venire) a mettere fumo? - dici - Noi abbiamo stabilito che lo dobbiamo eliminare, noi lo eliminiamo. - dici - A me non mi interessa quello che lui vuole fare o quello... quello che vogliono .

Ed è ancora BRUSCA a riferire come, sempre alla sua presenza nel corso di un incontro in Contrada Dammusi, (f.92 ibidem) si era parlato della possibilità, di uccidere il dott. FALCONE a Roma: di tale progetto si era fatto portatore Bernardo Provenzano, *alter ego* del RIINA all'interno della commissione provinciale e suo successore dopo l'arresto del gennaio 1993, titolare di un diverso e parallelo ruolo, rispetto al RIINA, con una maggiore propensione per una strategia meno cruenta, basata più che sullo scontro diretto, su un'opera sottile di infiltrazione e di artificioso aggiramento. Ciò avvalorava la credibilità del racconto di Giovanni BRUSCA sul progetto di eliminazione del magistrato nella capitale dove, tenendo lontani i 'riflettori' dalla

Sicilia, si sarebbe comunque ottenuto il risultato voluto facendo ricadere colpe e sospetti su altri ambienti, evitando la prevedibile reazione dello Stato su Cosa Nostra.

Le dichiarazioni di Giovanni BRUSCA hanno poi chiarito - sempre sotto il profilo d'inquadramento cronologico della vicenda per cui è processo - il contrasto solo apparente tra la progettata eliminazione del magistrato e l'aspettativa per gli esiti del I° maxi-processo palermitano che aveva indotto Cosa Nostra ad un periodo di 'stasi', nell'attacco diretto al cuore dello Stato, onde non pregiudicare l'auspicata conclusione positiva di quel procedimento (f.131).

Il collaborante ha infatti sottolineato che solo in epoca successiva al 1990 (e quindi, evidentemente, dopo l'attentato all'Addaura) il progetto omicidiario era stato sospeso, e con esso anche lo studio delle nuove abitudini del magistrato, già trasferito a Roma, di cui lo stesso BRUSCA si era talvolta occupato, (il periodo è quindi successivo al febbraio 1991 data d'insediamento del dott. FALCONE al Ministero della Giustizia). La sospensione del progetto era dichiaratamente legata alla decisiva

svolta che si attendeva - ed in cui, invano, si sperava - dalla celebrazione del maxi processo presso la Corte di Cassazione: così BRUSCA letteralmente (f.132 ibidem):

C'e' stato un momento di stasi, nel senso per dire: "Fermiamoci, che non si deve dire che il processo va male a causa dell'attentato contro il dottor Giovanni FALCONE". Tanto e' vero che prima della sentenza già qualcuno a Roma studiava per poterlo eliminare, e qualche volta ci sono andato pure io, però poi, alla fine, si e' aspettato che uscisse la sentenza per poi mettere in atto il progetto criminoso nei confronti del dottor Giovanni FALCONE.

L'ultima considerazione relativa al contributo del BRUSCA si riferisce ad una precisa circostanza, narrata dal collaborante sempre per averla vissuta in prima persona, (f.116 ibidem). Il collaborante ha rammentato in particolare un commento di censura verso Antonino MADONIA, sfuggito a Salvatore BIONDINO, qualche giorno dopo la strage di Capaci quando gli autori di quel crimine si erano incontrati per "festeggiare" con uno squallido brindisi, la riuscita eliminazione del nemico di Cosa Nostra.

BRUSCA GIOVANNI: - Con Salvatore BIONDINO io non e' che ne parlai, quando abbiamo commesso la strage di Capaci... quando abbiamo commesso la strage di Capaci, a strage fatta, quando siamo tornati, cioè tornati... quando ci siamo riuniti che dovevamo fare il brindisi, in quella circostanza, mentre che stavamo salendo, il BIONDINO esternava... cioè, esternava contro Antonino MADONIA per dire: "**Se allora avrebbe chiesto aiuto, avrebbe chiesto collaborazione, cioè non c'era bisogno di arrivarci ora e no che si e' affidato a 'na pocu di picciutteddi**". E questo e' successo mentre che noi stavamo salendo la scala. Poi, nel frattempo, lui continuava a polemizzare sul punto e poi e' intervenuto Salvatore

RIINA dicendo: "Totu', nun ni parliamo piu', e' successo, lo abbiamo fatto, non ne parliamo piu'". Questo e' stato dicendo... stava... cioe', salendo la scala che molte volte... cioe' le riunioni le facevamo al primo piano, salendo quando siamo nella scala, poi siamo arrivati dentro la stanza, quando ci siamo seduti e' successo questo. C'ero io, c'era Cancemi, c'era Raffaele Ganci, c'era Pietro Rampulla, e precisamente, io che posso darle con precisazione, fu quando dovevamo fare il brindisi. Pero' l'argomento e' stato tra me, BIONDINO, Salvatore RIINA, pero' gli altri erano pure presenti. Non so se c'hanno fatto caso o lo hanno sentito, questo non glielo so dire.

P.M.: - Si'. Ecco, vuole spiegare esattamente a quale incontro, a quale riunione fa riferimento?

BRUSCA GIOVANNI: - Dunque, il 23 maggio succede la strage di Capaci; dopo una settimana, otto giorni, dopo poco tempo, ci siamo incontrati un'altra volta a... per festeggiare la riuscita dell'attentato e in questa circostanza e' venuto fuori questo commento.

Nell'episodio narrato dal BRUSCA, la cui credibilità personale e attendibilità intrinseca, sono conclamate dalle plurime concessioni della speciale diminvente di cui all'art. 8 della l.203/91, non è individuabile alcun concreto interesse specifico a mentire.

Lo specifico particolare, presenta sul piano della valutazione probatoria un carattere altamente individualizzante ex art 192 cpp, sia per il RIINA, attesa la di lui qualità egemone all'interno di Cosa Nostra, che per il MADONIA, a carico del quale, oltre al dato della richiesta dell'esplosivo, del tutto identico a quello rinvenuto all'Addaura (FERRANTE), milita l'elemento della cd 'territorialità' poiché la villa del dott. FALCONE era ubicata proprio nel mandamento di Resuttana da lui comandato.

Il racconto del BRUSCA vieppiù attendibile poiché riguarda una vicenda di cui è stato testimone diretto, ha trovato un pur solo parziale, conforto nelle dichiarazioni del CANCEMI, partecipe all'incontro citato anche se non coinvolto nella conversazione con il BIONDINO.

La circostanza, di indubbio rilievo, se valutata unitamente a tutti gli altri elementi provenienti dalle dichiarazioni di ONORATO e FERRANTE, su due aspetti autonomi della vicenda, (l'opera di pattugliamento ed il reperimento dell'esplosivo) contribuisce a fissare almeno due elementi di indiscusso valore probatorio:

- l'attribuibilità dell'attentato a Cosa Nostra
- la partecipazione ad esso di Antonino MADONIA, insita nel commento critico, poiché diversamente le lamentele del BIONDINO e la risposta del RIINA, sarebbero prive di senso comune.

Salvatore CANCEMI

Il CANCEMI che aveva sostituito Pippo Calò sin dal 1985 alla guida del mandamento di Porta Nuova, per poi costituirsi il 22 luglio del 1993 ed iniziare una collaborazione altalenante, pur riferendosi solo in modo marginale alla vicenda dell'Addaura, ha

fornito un elemento, che può ben utilizzarsi quale riscontro temporale, di luogo e di compartecipazione, a sostanziale conferma della circostanza narrata dal BRUSCA sul commento del BIONDINO successivamente alla strage di Capaci.

Il collaborante, pur senza ricordare l'esatto tenore di tali espressioni, ha però sottolineato che, in occasione del famigerato brindisi, aveva percepito un commento di critica rivolto ad Antonino MADONIA (f.107), responsabile del fallimento dell'Addaura.

La circostanza, pur sguarnita di dettagli che possano renderla particolarmente significativa, è positivamente utilizzabile, solo quale riscontro di circostanza alle dichiarazioni di Giovanni BRUSCA.

Angelo SIINO

Anche il Siino, collaborante formalmente non affiliato a Cosa Nostra, ma in realtà occupatosi per anni degli affari illeciti dell'organizzazione nel settore degli appalti, non è stato in grado di riferire, per scienza diretta, specifici elementi riguardanti i fatti dell'Addaura.

L'unica affermazione di interesse processuale, è quella riferita ad un commento - proveniente da Vincenzo GALATOLO e recepito dal Siino durante un periodo di comune detenzione - secondo la quale in occasione di un servizio giornalistico televisivo avente ad oggetto il fallito attentato dell'Addaura, il GALATOLO si era espresso con parole infamanti verso il dott. FALCONE, definendolo "cornuto e culoso" e "mangiandosi le mani" per la mancata riuscita di quella vicenda.

In realtà quanto riportato dal Siino non può avere alcun pregio e rilevanza probatoria e ciò per due ragioni oggettive:

- innanzi tutto lo stesso collaborante non esclude che si fosse trattato di 'una scenetta a mio uso e consumo' (f.93) con ciò ribadendo l'atteggiamento esasperatamente protagonista del GALATOLO che, in un certo senso, teneva (f.92) a che si capisse quale fosse il suo importante e partecipativo ruolo in Cosa Nostra.

- in secondo luogo il racconto stesso è del tutto privo di senso logico e riscontro temporale, laddove Siino lo colloca nel 1993 (ovvero dopo l'attentato di Capaci) quando ormai non vi era motivo, per il

GALATOLO e per tutta Cosa Nostra, essendo stato raggiunto l'obiettivo, né di esprimersi con le citate espressioni, né di 'morsicarsi le mani' (f.91).

Altri contributi di ancor meno significativa rilevanza sono venuti dai diversi collaboratori escussi in primo grado. Tra di essi, merita alcune considerazioni per avere riferito notizie specifiche sull'attentato, coinvolgendo espressamente uno degli imputati assolti in primo grado (Angelo GALATOLO), Vito LO FORTE, soggetto non affiliato ma vicino a Cosa Nostra e sottoposto a programma di protezione sin dal 1992.

Al narrato del collaborante deve attribuirsi, ad avviso della Corte, scarso rilievo.

In sostanza il Lo Forte (esame del 4/10/99) aveva riferito di aver ricevuto, nel dicembre 89, mentre si trovava agli arresti domiciliari, la visita di Angelo GALATOLO, odierno appellato, con cui aveva partecipato, nell'aprile dell'89, all'omicidio di tal Matteo CORONA conf. Dott. Mario BO (ff. 7-9 del 18-10-1999).

Il GALATOLO, con il quale avevano tra l'altro affrontato l'argomento relativo alla vicenda per cui è processo, aveva detto che era stato proprio lui,

insieme ad altri, i a collocare la bomba e che l'azione era stata decisa per intimidire il Giudice FALCONE ed i componenti la delegazione svizzera. Dubbi sulla stessa veridicità della confidenza e della confessione stragiudizialmente ricevuta, sono stati peraltro espressi dallo stesso LO FORTE (ibidem) il quale ha riferito di non poter escludere, conoscendo il giovane GALATOLO, che costui potesse aver mentito per farsi grande.

Sul punto pur non ravvisandosi ragioni per disattendere il motivato giudizio dei primi giudici sull'intrinseca attendibilità del collaborante (sent. f. 200-201), nonostante i contrasti che lo avevano contrapposto poi alla famiglia GALATOLO, anche alla luce dei riscontri positivamente emersi, resta insuperabile ad avviso della Corte il dubbio relativo alla effettiva rispondenza al vero delle circostanze apprese de relato, attesa la pacifica propensione alle vanterie e alle esagerazione della fonte, il giovane GALATOLO, che aveva fornito le notizie, violando incautamente i canoni di riservatezza tipici di cosa nostra.

Da ultimo merita di essere evidenziato che la stessa vittima designata sfuggiva notoriamente a

qualsivoglia forma intimidatoria alle quale si era in passato più volte mostrato impermeabile. Ciò rende a maggior ragione inverosimile sul punto le confidenza del Giovane Galatolo al LO FORTE sugli obiettivi e sulle finalità dell'attentato.

Baldassarre RUVOLO

Nel corso della rinnovata istruttoria ex art. 603 cpp, La Corte ha dato corso, durante trasferta felsinea del 7-8 giugno, all'esame di Baldassarre RUVOLO, su espressa richiesta avanzata da parte del PG, procedendo inoltre all'acquisizione della sentenza del Tribunale di Palermo sul cd 'Libro Mastro' delle estorsioni, rinvenuto in un appartamento di via D'Amelio verso la fine del 1989 che ne evidenziava i rapporti con i MADONIA. Tale acquisizione documentale, veniva considerata sul punto esaustiva dalla Corte, che si asteneva dall'approfondire ulteriormente il tema attraverso la citazione dei funzionari di Polizia che avevano svolto le indagini, come richiesto dal PG.

Il collaborante, ammesso al programma di protezione assai di recente, ha sostenuto di essere stato sin dagli anni Ottanta vicino alla famiglia del

Borgo Vecchio ed in particolare a Salvatore Cocuzza divenuto reggente della medesima sin dal 1981.

Ha mostrato consolidate seppur generiche conoscenze, frutto della diretta frequentazione di numerosi uomini d'onore, specie durante un periodo di comune detenzione presso la VII sezione del carcere di Palermo dell'Ucciardone.

In relazione alla vicenda in oggetto però, l'apporto del RUVOLO può senz'altro definirsi di scarso spessore, indipendentemente dalla credibilità personale, per la inconsistenza dei dati conosciuti e riportati che non hanno, in alcun modo, una correlazione diretta con l'oggetto del procedimento.

In particolare il RUVOLO, titolare di una rivendita di prodotti congelati denominata "**Maregel**" e collocata nel quartiere dell'Acquasanta, ha narrato - come già in precedenza illustrato - dell'incontro, cronologicamente collocato nel medesimo giorno in cui poi si era appreso dagli organi di stampa, del ritrovamento dell'ordigno sulla scogliera dell'Addaura cui lui aveva assistito come spettatore e da lontano, presso il porticciolo situato in quel quartiere tra alcuni personaggi appartenenti a Cosa Nostra, Tra i personaggi individuati dal collaborante

presso la darsena nell'atto di 'discutere animatamente' intorno al motoscafo di proprietà di tale Enzo Alicata, vi erano Angelo GALATOLO che stava attraccando la barca, Enzo GALATOLO esponente della famiglia mafiosa del'Acquasanta, Salvatore ed Antonino MADONIA, Stefano Fontana ed una persona a lui ignota.

In seguito il collaborante ricordava di essere stato contattato, sempre da Enzo GALATOLO, che gli aveva proposto l'acquisto di una barca di circa quattro metri, dotata di motore fuoribordo da 50 cavalli, della quale si doveva disfare con urgenza: l'affare però non si era perfezionato per il rifiuto del RUVOLO.

Le circostanze narrate dal collaborante - al di là dell'unico contatto determinato dalla coincidenza cronologica - non offrono in realtà alcun supporto all'accertamento dei fatti essendo riferibili a vicende che, neppure astrattamente possono ricollegarsi, con assoluta certezza, al fallito attentato, non essendo stato adeguatamente provato, come del resto escluso motivatamente dai primi giudici, che l'ordigno sia stato sistemato con uso di motoscafi.

Antonino GIUFFRE'

Il collaborante Antonino GIUFFRE', il cui accesso al programma di protezione risale agli ultimi mesi del 2002, è soggetto il cui ruolo in Cosa Nostra ha avuto certamente spessore elevatissimo, sia per la carica di capo mandamento di Caccamo mantenuta dal 1987 fino al giorno dell'arresto (17 aprile 2002), che per la indubbia vicinanza a Bernardo Provenzano, rimasto a capo della consorterìa dopo l'arresto del 1993 di Salvatore RIINA e tuttora latitante.

La credibilità personale del GIUFFRE', scaturisce ad avviso della Corte, dalla sua qualità di capo mandamento e di componente della commissione provinciale, per oltre 15 anni che gli ha offerto la possibilità di apprendere alla fonte le notizie di maggior rilievo oltre che di dare il proprio contributo anche per il rapporto privilegiato che lo legava al Provenzano, a scelte strategiche di ordine generale e di verificare di persona di volta in volta, le motivazioni alla base delle singole azioni criminose. Sul piano dell'attendibilità interna, il narrato appare (ancorché di fonte non diretta) non assimilabile alle notizie meramente *de relato* trattandosi di dati che costituivano un patrimonio conoscitivo comune dell'associazione come tali destinate ad essere

inevitabilmente noti ai personaggi che nell'ambito di essa rivestivano un ruolo di rilievo, nonché caratterizzato da disinteresse, spontaneità, coerenza logica, senso della misura, senza che si possa intravedere ragionevolmente alcun intento di accusare falsamente altri ovvero di nascondere la propria partecipazione diretta all'episodio che non risulta in alcun modo *aliunde* ricavabile.

Dal punto di vista dei riscontri esterni, nell'ambito della convergenza del molteplice, il racconto del GIUFFRE' è in toto compatibile con la ricostruzione del fatto, eseguita in modo del tutto indipendente in ordine a segmenti autonomi della vicenda da ONORATO, FERRANTE e BRUSCA

L'esame del collaborante, disposto dalla Corte in conseguenza del verbale di dichiarazioni rilasciato in data 4-12-02 ai Pubblici Ministeri di Roma e Palermo dal GIUFFRE', quando il procedimento odierno si trovava già nel corso della discussione, ha senz'altro contribuito a corroborare il quadro probatorio già formatosi in precedenza.

GIUFFRE' ha confermato, infatti, conoscenza approfondita delle logiche e delle modalità di azione interne a Cosa Nostra, ed ha narrato di

frequentazioni periodiche, 'quasi settimanali' anche nell'immediatezza del suo arresto con il Provenzano, con il quale aveva modo di affrontare argomenti attinenti le attività illecite della consorteria.

Nell'ambito di tali frequenti incontri, sia con il Provenzano che con altri personaggi, pure di elevato spessore quali Raffaele e Domenico Ganci, Michelangelo La Barbera, Carlo Greco e Pietro Aglieri, il ritrovamento della borsa contenente l'esplosivo - secondo il collaborante - era stato oggetto di commenti e di scambi di idee avvenuti, tra i consociati alcune settimane dopo il fallito attentato.

In merito all'attribuibilità a Cosa Nostra di tale episodio criminoso il GIUFFRÈ non ha manifestato alcun dubbio o perplessità sottolineando anzi che, l'atipicità di una delibera omicidiaria non assunta dall'organismo di vertice (la Commissione provinciale) nella sua completezza, ma soltanto da parte del RIINA e di pochi suoi "fedelissimi", rientrava in una logica perfettamente compatibile con le strategie di Cosa Nostra in quel periodo.

Il collaborante ha infatti precisato che, se da un lato il "comitato ristretto" facente capo a Salvatore RIINA

gestiva di fatto molte importanti questioni e deliberava in autonomia rispetto al resto della commissione, è pur vero che nell'attentato per cui è processo, non erano state violate le regole interne essenziali venendo coinvolti quei personaggi che, non soltanto erano particolarmente vicini al RIINA (BIONDINO e MADONIA) ma erano altresì a capo dei due mandamenti (San Lorenzo e Resuttana) a cavallo dei quali doveva consumarsi lo stesso attentato.

E' di tutta evidenza conclusivamente che, le autonome affermazioni del collaborante devono essere considerate attendibili, per essere prive di contraddizioni e soprattutto coerenti, con quanto già sostenuto, in modo del tutto convergente, dal FERRANTE e dall'ONORATO in merito alla fase esecutiva dell'attentato.

Deve dunque ritenersi che la forte egemonia dei corleonesi e del RIINA stesso, uscito vincitore dalla seconda guerra di mafia degli anni Ottanta, abbia condotto quel gruppo di potere, in esecuzione delle deliberazioni di morte nei confronti degli storici nemici di "cosa nostra" quale il dott. FALCONE a tentare di portare a compimento quei

piani criminosi avvalendosi dei più fidati consorti e scegliendo, per l'esecuzione, i territori facenti capo a costoro.

In tal senso, come già sottolineato, le affermazioni dei collaboranti che hanno contribuito al procacciamento dell'esplosivo (FERRANTE) ed all'organizzazione logistica del crimine (ONORATO) si coniugano perfettamente con il quadro tracciato dal GIUFFRÈ, per il denunciato ed effettivo coinvolgimento di uomini e territori afferenti la ristretta sfera dei fiduciari di Salvatore RIINA.

• **LE INDAGINI TECNICHE**

Un ruolo determinante nell'accertamento dei fatti per cui si procede, è stato correttamente assegnato, dai giudici di prime cure - come questa Corte integralmente condivide - alle indagini tecniche svolte sulla tipologia di esplosivo utilizzato nell'attentato.

Senza voler ripercorrere il dettagliato e condivisibile esame svolto nell'impugnata sentenza con riferimento alle dichiarazioni dibattimentali dei consulenti escussi va sottolineata la piena e totale

concordanza delle conclusioni a cui sono pervenuti i due colleghi tecnici, ai quali erano stati conferiti dai Pm precedenti i rispettivi incarichi:

- un primo, affidato, con incarico del PM di Caltanissetta del 25.7.89 agli Ingegneri Corazza e LoTorto ed al dott. Delogu, avente ad oggetto la descrizione dell'apparecchiatura rinvenuta, la possibile provenienza dei materiali e l'accertamento sulla funzionalità del congegno di esplosione unitamente all'autonomia di cui era dotata;
- un secondo, affidato il 3.7.97, sempre dal PM nisseno al dott. Cabrino ed all'Ammiraglio Vassalle, per la specifica individuazione del raggio di azione dell'ordigno esplosivo rinvenuto.

Le conclusioni dei due colleghi tecnici non avevano lasciato spazio a serie e fondate perplessità sull'efficienza della bomba (aff. 1581).

Nel primo caso era stata accertata l'azionabilità dell'ordigno mediante radiocomando che poteva agire da "qualche centinaio di metri" (aff. 1580) ed anche, verosimilmente, mediante dispositivo a contatto (accostamento dei manici del borsone); il gruppo di alimentazione era idoneo a garantire l'azionamento del congegno con autonomia

“illimitata del detonatore” e stimata in “20 ore circa relativamente al ricevitore”.

Il secondo collegio aveva poi individuato tra le caratteristiche di lesività del congegno un peso complessivo di 7,83 Kg, un raggio di letalità pari a circa 2 metri per effetto dell’onda d’urto e pari a circa 60 metri per la proiezione di circa 100 schegge del peso medio di 6,3 grammi ciascuna.

Il frutto di tali elaborazioni tecniche è stato ampiamente confermato e precisato in dibattimento, dove è peraltro emerso che il congegno si trovava in posizione attiva, con un led rosso acceso e pronto ad esplodere non appena avesse ricevuto l’impulso: in questo senso hanno precisato, sia il consulente dott. Delogu (f. 99 del 22.1.99) che lo stesso brigadiere Tumino (f. 62 20.12.99), materiale autore del primo intervento.

Alla luce di tali considerazioni pertanto, non è possibile condividere alcuna delle perplessità manifestate nei motivi di appello (avv. Impellizzeri f.3 ss.) relativamente al raggio d’azione, al radiocomando ed alla posizione di chi avrebbe dovuto azionare il radiocomando.

E' infatti dato acquisito ed incontrovertibile - anche perché non è stata apportata alcun tipo di prova contraria - che il raggio d'azione del telecomando fosse di 'qualche centinaio di metri': dato che consente di ipotizzare che l'operatore potesse essere collocato in qualsiasi appostamento inserito nel suddetto raggio, pur non essendovi elementi per individuare in concreto quale fosse il punto esatto e non apparendo, invero, affatto necessario tale operazione.

Diversamente dall'assunto del difensore del MADONIA (f.4), le dichiarazioni dell'ONORATO non sono affatto in contrasto ad avviso della Corte, con tale ricostruzione, poiché il Belvedere del Monte Pellegrino è stato individuato dal collaborante (f. 28 e 31 del 16.3.99) non già come concreto luogo di osservazione scelto da Cosa Nostra, ma solo come ipotesi da lui stesso, buon conoscitore della zona, prospettata al BIONDINO il quale gli aveva peraltro risposto di occuparsi solo di pattugliare il lungomare dell'Addaura dato che "c'era chi si stava interessando" degli altri problemi organizzativi. Tali affermazioni sono peraltro coerenti con le logiche di Cosa Nostre, tradizionalmente inclini alla

compartimentazione delle conoscenze ed anche delle azioni esecutive, generalmente ripartite tra i vari uomini coinvolti, senza che gli uni fossero a conoscenza dei dettagli di quanto svolto da altri.

Anche le doglianze relative alla durata delle batterie non hanno fondatezza.

Sempre il difensore del MADONIA (f. 6) ha infatti sottolineato che la limitata durata (20 ore) del ricevitore, facesse sì che al momento del ritrovamento esso fosse praticamente già inerte: tale affermazione non ha in sé, nulla di incoerente con la condivisibile ricostruzione eseguita nella sentenza di primo grado. E' ben verosimile, che l'azione criminosa fosse stata progettata per il pomeriggio del 20 giugno e non già per il 21 (data del ritrovamento) anche in considerazione del fatto che - come si dirà in prosieguo - era proprio quello il momento ipotizzato per la visita presso la villa ed il conseguente bagno prospettato dal dott. FALCONE ai colleghi svizzeri.

E' chiaro, d'altro canto, che in presenza delle conclusioni tecniche suddette, provenienti da soggetti altamente qualificati, non possono trovare spazio le indicazioni (nulla più se non supposizioni i

sospetti), evidenziati da taluni testi escussi in dibattimento che avevano ipotizzato la non funzionalità dell'ordigno. Così infatti sia il dott. Sica che il Col. Mori ed il dott. Misiani, tutti testi le cui dichiarazioni vengono citate (ff.7,8) a fondamento delle doglianze difensive, avevano soltanto riferito considerazioni non tecniche ma semmai conseguenti alla ridda di ipotesi - anche fantasiose - susseguitesesi nell'immediatezza dell'attentato.

La potenzialità e la concreta lesività dell'ordigno - con riferimento alla vittima designata ed ai suoi occasionali compagni - è dunque un punto di riferimento processuale ineludibile, frutto di solide e coerenti affermazioni provenute da soggetti di alta specializzazione: intorno a tale certezza molteplici ipotesi ricostruttive sono state inutilmente rincorse senza un fondamento probatorio certo. Ad avviso della Corte, tali ipotesi e congetture, qualora fossero state suffragate da prove, avrebbero semmai potuto riempire caselle marginali della vicenda criminosa per cui è processo, senza incidere sulla sostanza della ricostruzione operata dai consulenti tecnici che la Corte integralmente condivide.

- **IL RUOLO DELL'ARTIFICIERE TUMINO**

Altro aspetto della complessa vicenda processuale sul quale molteplici dubbi sono insorti e numerose doglianze sono state mosse allo sviluppo delle indagini ed alla pronuncia di primo grado (f.10 motivi appello avv. Fileccia), è quello relativo al primo intervento sul borsone contenente l'esplosivo, operato dal Brigadiere Francesco Tumino, artificiere dei Carabinieri di Palermo.

A giudizio della Corte, anche tale vicenda dev'essere, in realtà, ridimensionata e valutata limitatamente ai dati certi processualmente emersi.

Come dettagliatamente esposto (in termini del tutto condivisibili) nell'impugnata sentenza, la fase immediatamente successiva al ritrovamento dell'ordigno sulla scogliera dell'Addaura, aveva visto il coinvolgimento - a fronte di un massiccio intervento degli uomini della Polizia di Stato peraltro addetti alla tutela personale del dott. FALCONE - di un artificiere appartenente invece ai Carabinieri di Palermo.

Una densa cortina di anomalie e di inestricabili misteri si era concentrata sui particolari di tale

intervento, conducendo alla fine il sottufficiale stesso a subire procedimento penale, poi definito ex art. 444 c..p.p., per i reati di falso ideologico e false dichiarazioni al PM, relativamente a talune affermazioni dal Tumino stesso prima condensate nel verbale d'intervento e poi riferite al Pm di Caltanissetta che lo aveva interrogato.

Si era dunque ipotizzato e sospettato, per talune anomalie tecniche che avevano caratterizzato l'intervento inspiegabilmente tardivo del sottufficiale, che il Tumino avesse agito spinto dalla volontà (non tanto propria quanto di altri non identificati e fantomatici ispiratori e mandanti), finalizzato a confondere i possibili spunti indiziari legati al borsone contenente l'esplosivo.

In realtà le conclusioni della pronuncia di I° grado paiono del tutto condivisibili alla Corte anche alla luce di alcune ulteriori considerazioni.

L'impugnata sentenza prospetta una soluzione che, lungi dall'inquadrare il Tumino nel corpo di non meglio individuati complotti depistatori - pur sempre astrattamente possibili ma non ancorati a qualsivoglia elemento di prova - attribuisce gli errori

tecnici nell'intervento dell'artificiere, a fretteolosità, superficialità, pressioni ambientali ed inesperienza. In tal senso militano in effetti - a giudizio della Corte - almeno due elementi chiaramente emersi dall'istruttoria che non lasciano spazi a soluzioni alternative dotate di concretezza processuale:

in primo luogo l'assenza oggettiva di spunti concreti di approfondimento investigativo relativo alle cosiddette 'piste alternative'. In tal senso le numerose tracce rilevate nel corso del dibattimento non hanno superato lo stadio larvale di sospetto.

Così le diverse testimonianze di ufficiali delle Forze dell'Ordine di magistrati ed alti funzionari, hanno più volte richiamato quali fossero le stesse idee del dott. FALCONE in merito all'attentato ed alle 'menti raffinatissime' che potevano aver operato 'dietro le quinte'.

Il dott. D'Ambrosio, all'epoca componente del CSM, rammentava come il magistrato palermitano aveva ipotizzato (f.64 del 11.10.99) un vero e proprio 'complotto' alle

proprie spalle, di cui Cosa Nostra era solo una componente.

Il dott. Fici (f.180 del 25.10.99), ricordava come lo stesso dott. FALCONE gli avesse sottolineato di aver voluto inviare un preciso messaggio ai misteriosi artefici, mediante l'intervista nella quale aveva parlato delle già menzionate 'menti raffinatissime'.

La stessa deposizione del Col. Mori (ff.18 ss del 7.2.00), a quasi 12 anni dal fatto, con riferimento all'incontro con il Tumino la mattina del fatto, non ha consentito di fare assoluta chiarezza sui motivi del ritardo.

Sempre nella medesima direzione, che attribuisce al Sottufficiale un ruolo marginale, alieno da cointeressenze sospette del resto non provate, deve prendere le mosse, ad avviso della Corte, la valutazione sulle modalità di intervento del Tumino.

E' pacifico, infatti, che l'ingresso sul teatro dei fatti da parte del Tumino, era avvenuto secondo modalità pressochè casuali e

indicative di un fisiologico disorientamento determinato dall'inquietante ritrovamento. Sul punto due le versioni presenti, accomunate proprio dalla non 'premeditata' chiamata del Tumino: il dottor Galvano, (f.83 del 10-7-00) all'epoca dirigente dell'Ufficio scorte presso la Questura di Palermo non ha sostanzialmente ricordato le modalità di convocazione del Sottufficiale, escludendo però di averlo chiamato personalmente ed ipotizzando che ciò fosse avvenuto tramite Sala Operativa solo a causa della dichiarata incompetenza a procedere dell'artificiere proveniente dall'esercito.

Lo stesso Tumino ha invece ricordato di essere stato allertato una prima volta a casa, telefonicamente, da tale dott. Muscato caposcorta del dott. FALCONE (ff. 46 ss. 17.1.00) ed in seguito di aver avuto conferma, una volta giunto in caserma, dalla centrale operativa.

Entrambe le versioni, pur parzialmente incompatibili tra loro, hanno un punto di

contatto - l'intervento casuale dovuto alle carenti risorse in quel momento, delle altre forze dell'Ordine - che contribuisce sul piano logico ad allontanare - ad avviso della Corte - un'inquietante ipotesi da ritenersi non compatibile con i dati sopra riassunti.

Alla luce di tali considerazioni, cui devono doverosamente aggiungersi, gli elementi evidenziati con estrema puntualità dell'impugnata sentenza in merito ai numerosi mutamenti di direzione adottati dal Tumino nel racconto dei fatti in cui è stato coinvolto, con riferimento sia all'opinabilità che all'oggettiva inefficienza dell'intervento tecnico, attuato attraverso l'esplosione del congegno, non può che convenirsi con i primi giudici, che nell'azione del sottufficiale residui legittimamente il dubbio che essa si possa inserire in un contesto di sviamento delle indagini in un periodo storico segnato pesantemente da troppi episodi tuttora misteriosi (sent. Corte d'Assise p. 293)

PARAGRAFO III°
LA RIFERIBILITA' A COSA NOSTRA

Il complesso quadro probatorio emerso dall'approfondita istruttoria dibattimentale e da quella rinnovata ex art. 603 cpp, è assolutamente univoco nel dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la determinazione volitiva ad uccidere il dott. Giovanni FALCONE e la concreta partecipazione di taluni tra i personaggi di vertice in Cosa Nostra, all'attentato mirato a recidere le trame investigative che la vittima tessava, a livello internazionale, anche in collaborazione con la dott.ssa Carla DEL PONTE, Procuratore elvetico, nel delicato settore del

contrasto alla criminalità organizzata ed in particolare al riciclaggio del denaro sporco.

Non vi è dubbio alcuno, come meglio si dirà in tema di movente, che Cosa Nostra avesse da tempo 'nel mirino' il dott. Giovanni FALCONE, e che dell'intensa attività portata avanti dal magistrato si fossero già occupati i vertici dell'associazione criminale come riferito concordemente da numerosi collaboranti i quali hanno descritto i precedenti progetti omicidiari.

Effettivo era nel 1989 l'organismo che presiedeva alle questioni di interesse per Cosa Nostra era denominato commissione provinciale di Palermo o 'cupola'.

Pacifica la competenza di tale consesso a deliberare fatti di sangue, a maggior ragione se ritenuti di particolare incidenza sugli equilibri complessivi per essere indirizzati contro soggetti istituzionali.

Su tali vicende il collaborante, investito della più alta carica in seno alla consorteria, ed altresì particolarmente vicino a Salvatore RIINA dal quale era stato addirittura 'iniziato' a Cosa Nostra, è certamente Giovanni BRUSCA.

Le sue dichiarazioni costituiscono, pertanto, su questi aspetti, un punto di riferimento certo che merita pieno giudizio di attendibilità e veridicità anche perché in sintonia con quelle pronunce giurisprudenziali (per tutte ancora una volta valga la citata sentenza n.80/92 della Suprema Corte) che hanno già definitivamente accertato logiche e modalità esecutive di 'Cosa Nostra'.

BRUSCA, componente della cupola in sostituzione del padre Bernardo, ha ribadito senza alcuna perplessità non soltanto la concreta operatività dell'organismo in quel periodo, ma anche la vigenza delle 'regole mafiose' per cui i vertici di Cosa Nostra 'dovevano' essere coinvolti nelle deliberazioni, per evitare pericolosi contraccolpi alla consorterìa. Così il BRUSCA ha testualmente affermato (ff. 52 ss del 29.6.99):

P.M. : - Sì. Sa se esistono organismi in seno a "Cosa Nostra" denominati commissione Provinciale e regionale? Nell'affermativa dica quali funzioni hanno.

BRUSCA GIOVANNI: - Sì. Il capoprovincia è quello che... che coordina e comanda un po' tutti i capimandamento, cioè per i vari mandamenti della provincia palermitana; quella regionale che c'è il capoprovincia... il caporegione che poi con i vari capiprovincia.

P.M. : - Sì. Ecco, quali funzioni sono attribuite a questi organismi?

BRUSCA GIOVANNI: - Queste funzioni... c'è il vertice di "Cosa Nostra" che decide tutte le sorti di "Cosa Nostra", nel bene e nel male, cioè l'andamento di "Cosa Nostra", per avere sempre un beneficio, sempre... cioè come si suol dire, andare verso gli interessi di "Cosa Nostra". Quindi qualsiasi cosa nasce era solo ed esclusivamente per gli interessi di "Cosa

Nostra".

P.M. : - Sì'.

BRUSCA GIOVANNI: - Dagli omicidi alle... ai profitti, un po' a tutti gli interessi di "Cosa Nostra".

P.M. : - Ecco, sa dire a quali organismi compete di uccidere in ordine ai cosiddetti omicidi eccellenti o strategici per la vita dell'organizzazione?

BRUSCA GIOVANNI: - Mah, i vertici dovrebbero essere, come regola, tutti informati per fatti importanti e per quanto riguarda l'andamento di "Cosa Nostra". Senno'... senno' sarebbero una banda di... cioè ognuno camminerebbe ognuno per i fatti suoi.

P.M. : - Quindi, le risulta una regola che per commettere questi delitti serva l'assenso dei membri di queste commissioni?

BRUSCA GIOVANNI: - Sì'. E le regole, le regole di "Cosa Nostra", perché esiste in quanto le regole di "Cosa Nostra" per l'andamento di "Cosa Nostra". Ripeto, per rispettare le regole, andare tutti d'accordo e andare avanti nelle regole di "Cosa Nostra".

Nel medesimo senso e pur nell'ottica di dichiarazioni certamente più vaghe e mirate, prima di tutto, ad escludere qualsiasi proprio coinvolgimento anche solo conoscitivo, Salvatore Cancemi ha ribadito che l'eliminazione del dott. FALCONE doveva ritenersi senza ombra di dubbio uno dei cd 'omicidi eccellenti' e che lo stesso sarebbe dunque ricaduto *de plano* nelle competenze deliberative della commissione di cui egli stesso aveva fatto parte dopo l'arresto (1985) di Pippo Calò capomandamento di Porta Nuova (esame 18.10.99 f. 96).

Altro punto di cui non è possibile dubitare è la individuazione da parte della 'cupola' sin dai primi

anni Ottanta, del dott. FALCONE quale uno degli obiettivi primari da colpire.

Il BRUSCA ha poi chiaramente riferito, nel brano di seguito riportato, (ff. 95 ss del 29.6.99) che il dott. FALCONE era oggetto di ripetute 'citazioni' in seno alla "cupola" - della quale egli stesso faceva parte in sostituzione del padre Bernardo - quale bersaglio da eliminare al più presto:

P.M. : - Sì. Signor BRUSCA, sa dire se in epoca prossima all'attentato fallito per cui e' processo vi siano state riunioni della commissione... o meglio, altre riunioni della commissione provinciale o di quella regionale?

BRUSCA GIOVANNI: - Riunioni di commissioni successive al...

P.M. : - No...

BRUSCA GIOVANNI: - ... al processo che si sta celebrando?

P.M. : - Cioe', in epoca prossima, in epoca... cioe' un po' prima o in periodo coevo, nello stesso periodo dell'attentato per cui e' processo del giugno dell'89 o nello stesso anno, comunque subito dopo? Ecco.

BRUSCA GIOVANNI: - Io gli posso dire che prima e dopo sono state fatte riunioni di commissione.

P.M. : - Sì.

BRUSCA GIOVANNI: - Cioe' prima e poi.

P.M. : - Sì. Lei sa dire se vi sia stata l'adesione di tutti i membri della commissione provinciale di Palermo nella decisione di eliminare Giovanni FALCONE?

BRUSCA GIOVANNI: - Guardi, io gli posso rispondere per quello che già le ho detto, nel senso che le regole venivano rispettate, commissioni se ne sono fatte e prima dell'attentato al dottor Giovanni FALCONE, dove hanno partecipato Di Maggio, Mimmo... Mimmo Ganci, Salvatore RIINA, BIONDINO e tanti altri, Angelo La Barbera. So che hanno parteci... non so se hanno partecipato tutti, so pero' che hanno fatto delle riunioni. Quindi, essendo che pero' le regole venivano rispettate e si dovevano rispettare, pero' io non ho visto se ce n'e' stata una dove si e' deciso all'unanimita', cioe' tutti i presenti a questa riunione. Questo non lo so, non... cioe', io non l'ho visto se erano tutti o meno, questo non glielo so dire.

P.M. : - Sì. Senta, venendo ora al fallito attentato per cui e' processo, vuole riferire da chi venne organizzato ed eseguito questo fallito attentato?

BRUSCA GIOVANNI: - Guardi, di questo fallito attentato mi ricordo che quando fu di questo attentato, dopo poco tempo, incontrandomi con Salvatore RIINA, era successo che sui giornali si parlava di Servizi Segreti, attentato, non mi ricordo con precisione, comunque a me quello che mi interessava era l'attentato, nel senso se... se eravamo stati noi o no. Perche' dico se eravamo stati noi? Perche' mi era venuto un minimo di dubbio quanto veniva scritto sul giornale, nel senso che ci poteva essere qualche cosa che non apparteneva a "Cosa Nostra", anche se io mi ero gia' convinto come territorio, come fatto, quindi non e' che mi... io ero convinto diversamente, pero' a volte nella vita non si puo' sapere, come tante volte succedeva che qualche fatto all'interno di "Cosa Nostra", "Cosa Nostra" non sapeva parlare, quindi io incontrandomi con Salvatore RIINA mi dice si'. Gli chiedo cosa era questo fatto di "Cosa Nostra" e lui mi dice: "Si'", era un fatto di "Cosa Nostra", che avevamo fatti noi, nel senso l'avevamo fatto "Cosa Nostra" e in particolar modo Antonino MADONIA, e mi ha detto pure: "Peccato che... che non e' successo, perche' era il momento buono", in quanto il dottor Giovanni FALCONE era in quanto discusso, delegittimato, quindi il momento storico non... il momento storico era favorevole per "Cosa Nostra", pero' peccato che non e' successo l'attentato, perche' poteva essere favorevole a "Cosa Nostra".

P.M. : - Si'. Lei ha parlato di, qualche tempo dopo, un fatto. Ecco, vuole essere piu' preciso e indicare un margine di giorni o di mesi, quanto tempo era passato?

BRUSCA GIOVANNI: - No, no, io parlo quando... una settimana, quindici giorni, dieci giorni, ma non piu' di tanto; alla prima occasione che mi incontrai con Salvatore RIINA mi e' venuto spontaneo chiedergli del fatto e poi nell'argomento siamo... ci siamo allargati, i motivi, il... le deduzioni giornalistiche, pero' il mio pensiero prima di tutto era il fatto e poi ci siamo scesi nei particolari, un po' quello che, diciamo, scrivevano i giornali. "Peccato che non e' successo". Il momento era buono, in quanto si parlava di Servizi Segreti e si parlava di tanti... di tanti altri fatti che non co... che non avevano niente a che vedere con "Cosa Nostra", quindi il momento era buono per... per sfruttare tutto quello che veniva scritto sui giornali. Pero' a me mi interessava se il fatto era nostro o no, e lui mi ha risposto che era un fatto di "Cosa Nostra".

Ulteriore aspetto, ormai assodato in virtù delle concordi dichiarazioni di tutti i collaboranti escussi ed in particolare di quelle convergenti di Francesco ONORATO e Giovambattista FERRANTE, con il conforto delle verifiche tecniche sulle tipologie di

esplosivo utilizzate è il quadro di ambientazione logistica del perpetrato attentato.

Due dati in particolar modo sono emersi e meritano di essere evidenziati:

- 1) l'aver affidato la gestione esecutiva ad uomini di estrema fiducia del RIINA quali Salvatore BIONDINO e Nino MADONIA;
- 2) l'aver utilizzato esplosivo proveniente dai depositi della famiglia di San Lorenzo.

Entrambe le circostanze connotano l'episodio criminoso nel segno più tipico dell'azione di Cosa Nostra che, a volte anche prescindendo da taluna delle rigide regole pur imposte al suo interno, soleva rispettare le 'competenze' settoriali e specialistiche di ciascun mandamento e famiglia, salvaguardando comunque, ed in ogni caso, un principio basilare, appunto quella sulla competenza territoriale.

In particolare, le dichiarazioni del FERRANTE e dell'ONORATO convergono eloquentemente ex art. 192, comma 3, c.p.p., pur essendo di fonte assolutamente autonoma e quindi prive di qualsiasi pericolo di reciproca interferenza sul ruolo centrale del BIONDINO e del MADONIA nella fase

organizzativa dell'azione criminosa nonché sulle modalità e finalità dell'attentato.

Fu appunto il BIONDINO a chiedere e ad ottenere dal FERRANTE l'esplosivo, poi consegnato al MADONIA, con il quale (come disse espressamente all'atto di conferire all'ONORATO, l'incarico di effettuare i pattugliamenti) si doveva eseguire il crimine.

Questa la plastica affermazione del collaborante "mi ha detto subito che si doveva far saltare FALCONE" (f.19 del 16-3-99).

Nel caso di specie non è stata peraltro raccolta una prova certa che l'attentato 'eccellente' per la qualità della vittima e per la presumibile reazione dello Stato in caso di successo dell'azione criminosa, come poi avvenuto per la strage di Capaci, sia stata preceduta da una formale delibera della Cupola, che l'aveva del resto avallata da tempo, tanto che reiterati tentativi (vedi dichiarazioni del BRUSCA) si erano infruttuosamente conseguiti. Ciò è dimostrato dal fatto che tra gli imputati non figura Bernardo Provenzano, luogotenente del RIINA nel mandamento di Corleone nonché suo portavoce in commissione pur 'nell'alternanza delle presenze' (Cass. 80/92), il quale., come emerge

dalle dichiarazioni del GIUFFRE', ebbe un ruolo defilato nella vicenda. Nondimeno, gli elementi raccolti consentono di ritenere che il RIINA, dette impulso al progetto da lungo tempo covato da Cosa Nostra, per eliminare un nemico storico, non in forza di un'iniziativa individuale, ma nel rispetto delle regole mafiose ed avvalendosi sotto il profilo organizzativo, del personaggio a lui più vicino (Salvatore BIONDINO), e di quelli territorialmente interessati dall'azione criminosa: di Resuttana (ove era compresa l'Addaura), comandata dal MADONIA e di San Lorenzo (capeggiata appunto dal BIONDINO). Al mandamento di San Lorenzo apparteneva peraltro anche nil FERRANTE, che aveva prelevato l'esplosivo, mentre per l'opera di pattugliamento fu reclutato l'ONORATO, appartenente alla famiglia di Partanna Mondello, oltre al concorso inevitabile di altri compartecipi riusciti a mantenere l'anonimato.

Si trattò dunque, come esigevo d'altronde la qualità della vittima e la natura dell'operazione, di un'azione corale nella quale il RIINA mobilitò le forze a lui più fedeli e coinvolse i personaggi più qualificati sotto il profilo territoriale e logistico

perché l'attentato potesse avere successo come invece non avvenne per contingenti ragioni.

Dunque, il coordinamento delle operazioni fu affidato a Nino MADONIA, già nel recente passato, coautore con il BRUSCA di numerosi tentativi di assassinare il dott. FALCONE nei confronti del quale aveva, per così dire, maturato uno specifico movente ad eliminarlo personalmente, essendo da tempo - lui e la sua famiglia - il collettore dei traffici illeciti nel settore degli stupefacenti, che il magistrato seguiva con non comune professionalità investigativa.

Per l'esplosivo ci si rivolse a chi ne deteneva il quantitativo forse più ingente e nel covo più sicuro, quello di contrada Malatacca, nel mandamento di San Lorenzo, per essere tradizionalmente affidato al FERRANTE - che spesso ne faceva uso per attentati estorsivi - ed alla famiglia di appartenenza del collaborante.

Infine, per il pattugliamento, fu incaricato l'ONORATO, giovane già messosi in luce con alcuni omicidi personalmente commessi e reggente della famiglia di Partanna Mondello, rientrante nel mandamento di San Lorenzo (il cui capo era

Salvatore BIONDINO), territorio a cavallo del quale l'attentato è da compiersi.

In conclusione, la logica, le regole e l'azione di Cosa Nostra furono perfettamente coniugate anche per gli accadimenti dell'Addaura.

Anche in questa occasione, l'evento delittuoso - pur senza successo - fu il frutto della concertazione di più sinergie, frutto della 'deliberazione' criminosa di Salvatore RIINA, dei suoi accoliti ed in particolar modo di coloro i quali ne condividevano il suo cruento *modus operandi*, tipico dell'emergente fazione corleonese.

Tali considerazioni consentono pertanto, ad avviso della Corte, di fugare anche quei dubbi prospettati dalla difesa che potrebbero residuare, dal contrasto, in verità solo apparente, tra il delitto per cui è processo e le vicende criminose di pochi anni successive (omicidio Lima, strage di Capaci, strage di via d'Amelio, omicidio Salvo) per le quali è stato irrevocabilmente ritenuto provato il coinvolgimento, almeno a livello decisionale e quindi di concorso morale, della commissione provinciale di Cosa Nostra.

Costituisce, come detto, un elemento ormai acquisito l'inserimento 'in calendario' da vecchia data dell'esecuzione di Giovanni FALCONE(la cui penetrante azione giudiziaria non era più sopportabile per Cosa Nostra), anche in assenza di prova certa sulla data e sulle modalità della delibera omicidiaria.

In sostanza, se il mancato coinvolgimento processuale degli vertici di Cosa Nostra è la conseguenza della carenza di elementi indiziari a loro carico (diversamente da quanto accaduto per le altre vicende criminose citate), è per altro verso indubitabile che nei confronti degli odierni imputati invece un quadro di prova piena si è consolidato potendosi così individuare in essi lo 'zoccolo' decisionale ed esecutivo di Cosa Nostra - dal quale RIINA non poteva e non voleva prescindere - per il crimine di cui è causa.

Ciò è del resto confermato da alcune dichiarazioni dei collaboranti che paiono esattamente orientate a suffragare un quadro di tal fatta.

Calogero Ganci (f. 188 del 11.10.99) ha infatti precisato che, in conseguenza dell'armonia che regnava tra le famiglie di Resuttana (MADONIA) San

Lorenzo (Gambino-BIONDINO) Ciaculli (Greco) e Noce (Ganci), non necessariamente tutti dovevano partecipare a ciascun delitto deliberato da Cosa Nostra. L'esempio citato è quello dell'assassinio del Cap. D'Aleo (f.190) ucciso nel territorio della Noce senza che vi fosse coinvolto Antonino MADONIA il quale poi rimarcò l'episodio:

GANCI CALOGERO: ...dopo alcuni giorni, si e' fatto vivo e scherzando ci disse, dici... dici: "Che fa, mi avete lasciato fuori?".

Lo stesso Giovanni BRUSCA - le cui dichiarazioni sono state in precedenza ampiamente riportate - aveva chiaramente sottolineato come le regole venissero sempre rispettate pur essendo possibile che non tutte le riunioni della cupola fossero estese alla generalità dei capi-mandamento.

Un significativo apporto è stato però conferito dal collaborante Antonino GIUFFRE', il quale, escusso in data 12/02/2003 previa interruzione della discussione in atto, da questa Corte d'Assise d'Appello, ha sostanzialmente confermato il quadro di conoscenze già delineatosi, aggiungendo taluni particolari di certo utili ad una ricostruzione ancor più coerente ed incisiva.

In sostanza il GIUFFRE' ha affermato che, pur mantenendosi inalterati i poteri della commissione

provinciale di Cosa Nostra, il RIINA per talune decisioni che andavano assunte con particolare celerità e, contestualmente, coinvolgevano zone a lui particolarmente legate, poteva avvalersi, ed in concreto si avvaleva, dei suoi più fidi consiglieri appartenenti ai mandamenti della Noce (Ganci), di San Lorenzo (BIONDINO) e di Resuttana (MADONIA). Così ha riferito testualmente il collaborante sul ruolo del gruppo ristretto facente capo al RIINA rispetto ai poteri più ampi della commissione:

PRESIDENTE: - Ecco, sul ruolo della commissione rispetto al gruppo ristretto che lei prima ha menzionato, se mal non ho interpretato il suo pensiero, come mandante dell'azione criminosa. Prego, cedo la parola al collega.

CONSIGLIERE: - Sì, GIUFFRE', mi sente? Sono il Consigliere a latere. Le volevo chiedere questo: in relazione alla sua carica di capomandamento e quindi alla sua partecipazione in quel periodo anche alle riunioni di commissione provinciale, lei ha fatto capire, ma mi corregga se ho capito male io, che in questa circostanza di questo attentato dell'Addaura questo comitato ristretto cui lei ha fatto espresso riferimento in un certo senso si sostituì alla commissione provinciale per deliberarlo. E' così?

GIUFFRE' ANTONINO: - Sì, confermo.

CONSIGLIERE: - Era una cosa che poteva accadere usualmente o abitualmente o era accaduta in altre circostanze per fatti di questo genere? Non c'era una competenza della commissione provinciale a deliberare su tutte queste vicende che riguardavano obiettivi di particolare importanza e rilevanza? Come mai ne parlaste lei ed altri autorevoli esponenti al di fuori della commissione provinciale e non all'interno di essa?

GIUFFRE' ANTONINO: - Perché ricordo... se ricordo bene nel periodo successivo non vi è stata riunione di... di commissione. Fra l'altro il discorso **ristretto nell'ambito della commissione provinciale per affrontare determinate situazioni a volte anche di una certa premura o di una certa riservatezza o che andasse ad interessare in modo particolare determinate zone molto care a Salvatore... a Salvatore RIINA, cioè queste cose succedevano.** Fra l'altro tengo a precisare che vi era da sempre un

gruppo, che poi è il gruppo che per tantissimo tempo è stato legato a Salvatore RIINA e che per mezzo dello stesso gruppo ha preso nelle mani il... la guida di "Cosa Nostra" sia per quanto riguarda la provincia di Palermo, ma anche per quanto riguarda la Regione Siciliana.

CONSIGLIERE: - Quindi, un'ultima cosa: conclusivamente mi par di capire che, quindi, questo tipo di decisione sia da ricondurre anche al fatto che l'attentato doveva essere commesso in una località rientrante in uno dei mandamenti particolarmente vicini al RIINA anche per via dei legami con il responsabile di questo mandamento o la famiglia responsabile che erano i MADONIA. E' così quindi?

GIUFFRE' ANTONINO: - Perfetto, Signor Presidente.

Come già sottolineato dunque, tale prospettazione oltre ad essere in linea con le dichiarazioni degli altri collaboranti, conferma sostanzialmente il quadro di ricostruzione degli eventi di quel periodo e degli anni subito successivi sino al compimento delle due stragi di Capaci e via d'Amelio. Infatti il ruolo egemone del RIINA, lungi dall'aver svuotato di significato la commissione, astrattamente titolare del potere di ogni delibera, avevano semplicemente concentrato nelle mani di alcuni uomini a lui fedelissimi talune scelte di natura strettamente operativa che meritavano di essere gestite in tempi rapidissimi ed in luoghi 'garantiti' nel rispetto del principio di territorialità, come accaduto nella specie.

PARAGRAFO IV°

LA CAUSALE

Non è necessario ripercorrere in questa sede le ampie ed approfondite considerazioni svolte, in modo del tutto condivisibile, nell'impugnata sentenza sui molteplici, e talvolta oscuri, aspetti relativi alla cd 'delegittimazione' patita dal dott. FALCONE proprio nel momento in cui Cosa Nostra attentava alla sua vita con l'esplosivo.

Numerosissime, in tal senso, le indicazioni dei testimoni riferite ai veri e propri attacchi, anche di natura istituzionale, portati in quel periodo nei confronti del magistrato palermitano, personaggio che risultava, di fatto, 'scomodo' a molti, non soltanto per le metodologie di lavoro foriere di rilevanti risultati investigativi (tradottisi in particolare nel I° maxi a carico di oltre 400 imputati), ma anche per gli atteggiamenti di intransigenza e forte autonomia manifestati che

rendevano inefficace qualsiasi tentativo di condizionamento o d'intimidazione.

Fu dunque la ghiotta concomitanza offerta dal sopraggiungere della delegazione svizzera a fornire l'occasione propizia per l'attentato (imponendo conseguentemente a Cosa Nostra, la necessità di agire a tambur battente, sul piano organizzativo e logistico), in relazione al quale il RIINA si affidò ai suoi fedelissimi, primo tra essi il BIONDINO che appunto procurò tramite il FERRANTE l'esplosivo poi consegnato al MADONIA.

Molti e convergenti sono poi gli elementi processualmente emersi idonei a dimostrare che l'attentato, lungi dall'aver scopi meramente dimostrativi o intimidatori, era in realtà finalizzato ad uccidere.

Innanzitutto il BRUSCA, uno dei soggetti più coinvolti nei precedenti progetti di Cosa Nostra finalizzati ad eliminare il dott. FALCONE "perché indagava su tutto e su tutti" (f.135 del 26/9/99), ha ripetuto in più sedi ed anche nella presente, (f.115 del 29/6/99) che "l'Addaura non era un attentato fasullo" e cioè aveva un effettivo intento omicida. Ciò del resto trova una espressa conferma nelle

modalità del fatto e nella micidialità della carica che poteva avere effetti letali, come specificato nell'esaminare la questione tecnica, nell'ambito di oltre 60 metri dal punto di scoppio, oltre che nella ben nota impermeabilità del dott. FALCONE alle minacce di cui era stato ripetutamente oggetto in passato.

Ciò svuotava di per sé, anche nell'ottica criminale, di qualsiasi significato concreto, l'ipotesi che si sia trattato di una messa in scena con finalità meramente intimidatorie nei termini ricordati da Vito LO FORTE.

Tra i funzionari di Polizia escussi, il dott. Guido Longo (22.1.99 f.15) ha affermato che l'episodio relativo alle lettere del cd 'corvo' era stato interpretato come vicenda risalente anche a Cosa Nostra e finalizzata a destabilizzare la figura istituzionale del dott. FALCONE. Così il funzionario ha sottolineato testualmente:

TESTE LONGO: - Eh, modalità di esecuzione, chiaramente, considerata anche la personalità e lo spessore professionale del dottore FALCONE era... e' apparso subito ovvio che ci fosse lo zampino di "Cosa Nostra", anche in considerazione di tutto... di tutte quelle polemiche che erano venute fuori a seguito delle famose lettere del "Corvo". Praticamente, quindici giorni prima di questo attentato erano state mandate a tutti gli alti vertici istituzionali, al Presidente della Repubblica, al Presidente della Commissione Antimafia, al capo della Polizia, capi delle varie Armi, delle lettere in cui si accusava il dottore FALCONE assieme ad altri vertici della Polizia di Stato di aver gestito disinvoltamente alcuni collaboratori... ex collaboratori di Giustizia per

cercare di scovare RIINA; questa era l'accusa che veniva mossa al dottore FALCONE. E chiaramente questo... anche l'invio di queste lettere anonime era stato interpretato come un tentativo di delegittimazione del dottore FALCONE per poi cercare di farlo fuori fisicamente. Del resto questo e'... questi sono... questi erano i sistemi usati dai corleonesi, dal gruppo facente capo a Toto' RIINA. Queste... queste forme di screditamento e quindi queste forme di delegittimazione con la susseguente eliminazione fisica rientravano in questo modus operandi, in queste logiche. Tra l'altro, si rilevava che la nomina del dottore FALCONE come Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Palermo, per cui questa... questo nuovo incarico certamente avrebbe... avrebbe potuto dare molto fastidio ai corleonesi, a "Cosa Nostra", e quindi ritenevamo che si fosse predisposto qualcosa per eliminarlo preventivamente.

Il dott. Antonio Manganeli (17.7.00 f. 22) ha significativamente affermato che dopo un primo iniziale approccio alla vicenda delle lettere che aveva portato 'più a sorridere che a riflettere', chi, come lui si era occupato delle relative indagini, ne aveva concluso che si trattava invece di un serio attacco al magistrato siciliano, anche in considerazione del fatto che 'nulla accade per caso in questa terra'.

Il dott. Giovanni de Gennaro (15.11.99 f.24) ha parimenti ribadito che, essendo contenuti nelle missive basate su elementi di fatto totalmente infondate ed inverosimili, costituivano un chiaro attacco ai vertici della magistratura palermitana ed al dott. FALCONE in particolare.

Il dott. Giuseppe Ayala, Sostituto Procuratore di Palermo, che aveva svolto il ruolo di P.M. anche in numerose istruttorie formali condotte dal dott.

FALCONE, aveva sottolineato anche, (11.10.99 f.130) come di seguito riportato, quali fossero le ispirazioni sottaciute di quelle lettere ed a quali ambienti dovessero necessariamente risalire proprio per quanto in esse veniva detto, contribuendo peraltro anche a chiarire ulteriormente come dovesse intendersi la scelta temporale coincidente con la presenza dei magistrati svizzeri:

TESTE AYALA: - Chi la scri... mi scusi, chi la scrive, per capire, soltanto per rendere piu' chiaro il mio pensiero, chi la scrive sa che ne' FALCONE ne' Giammanco ne' io siamo gli assassini di Stato, lo sa perfettamente, perche' viene da dentro quella lettera. Questo e' poco, ma e' sicuro. Quella lettera allora ha un'altra finalita' ed e' una finalita' di delegittimazione delle persone indicate in quella lettera. Questo e' un genere... un percorso che prelude a un attacco nei confronti del delegittimato, e per esempio, se la vogliamo chiudere tutta, cosa che FALCONE sa bene perche' ne abbiamo... sa, va bene, insomma, si e' portato con se'. Il discorso di avere scelto il giorno della presenza dei Giudici svizzeri rientra in questo quadro, perche' e' addirittura un momento depistante dell'attentato, perche' tutti avranno pensato che l'attentato e' stato fatto quel giorno non per FALCONE, ma per impedire che le indagini che FALCONE aveva insieme agli svizzeri potessero andare avanti. Per me invece non era vero niente, non c'entrava niente. Dice: ma si uccidono due persone...? E va be', ma la logica mafiosa altro che due, e una logica paramafiosa e' peggio ancora. Questo e' un paese pieno di stragi di cui non conosciamo i colpevoli, quindi figurarsi.

Da ultimo anche il Gen. Mario Mori, al tempo dei fatti responsabile del Reparto Operativo Speciale presso il capoluogo siciliano, aveva confermato (7.2.00 f.45) quali fossero state le risultanze investigative ed anche logiche in merito a quella vicenda.

Le circostanze evidenziate, su cui già la Corte di I° grado aveva diffusamente e condivisibilmente motivato, non hanno condotto con certezza all'accertamento della fonte di tali attacchi nei confronti del dott. FALCONE - su cui vi è peraltro accertamento giudiziale definitivo - ma hanno chiarito, da un lato l'intensità dei medesimi, indipendentemente dalla volontà omicida di Cosa Nostra che aveva colto l'opportunità di sfruttare la coincidenza cronologica per attentare alla vita del magistrato in un momento in cui appariva in posizione indebolita ed isolata.

PARAGRAFO V°
L'OBIETTIVO SVIZZERO

Un aspetto di specifico approfondimento sviluppato dalla Corte d'Assise d'Appello ha riguardato la determinazione di Cosa Nostra a colpire, non soltanto il dott. FALCONE quale vittima designata, ma anche i componenti della delegazione svizzera che si era trovata in Palermo sin dal 18 giugno e, segnatamente, la dott.ssa Carla DEL PONTE, Pubblico Ministero elvetico che portava avanti una proficua collaborazione con il collega siciliano finalizzata anche alla individuazione dei canali di transito del danaro proveniente da operazioni illecite.

In particolare si è cercato di chiarire se, gli uomini di Cosa Nostra fossero stati in grado di percepire furtivamente la notizia dell'invito a prendere un bagno presso la villa dell'Addaura, che il dott. FALCONE aveva porto al gruppo poco dopo il loro arrivo in Palermo.

Specifico oggetto di approfondimento ha costituito la cena di commiato organizzata dal dott. FALCONE per gli ospiti, la sera del 20/6/1989 presso il ristorante **Charleston** di Mondello.

La Corte ha, in particolar modo, ritenuto opportuno estendere l'esame dibattimentale anche ad altri, tra i partecipanti al convivio, che non erano stati escussi in primo grado.

Così sono stati esaminati tra i colleghi del dott. FALCONE il dott. Ignazio De Francisci , il dott. Gioacchino Natoli, il maggiore DE DONNO e la sig.ra Barbara SANZO.

Nessun elemento ulteriore è emerso da tali approfondimenti, essendo però del tutto verosimile come, la notizia degli spostamenti della delegazione, non fosse del tutto 'blindata': a molti era infatti noto che il giorno seguente la cena, il gruppo avrebbe fatto ritorno in Svizzera e non può escludersi che vi fosse stata una - più o meno dolosa - fuga di notizie anche sull'invito presso la villa dell'Addaura.

Sempre a tal proposito, la teste Barbara Sanzo prima collaboratrice del dott. FALCONE escussa il 24 giugno 2002, ha precisato - compatibilmente con la

rilevante distanza temporale dai fatti - che la proposta del bagno, durante la pausa pranzo degli interrogatori, era stata avanzata la mattina del 20 giugno, ovvero lo stesso giorno, nel quale poi vi era stata la cena al ristorante di Mondello. Ha aggiunto peraltro che tale proposta era stata formulata in ufficio alla presenza di diverse persone non ricordando esattamente però di chi si trattasse rammentando il rammarico espresso dalla segretaria del dott. LEHEMANN, la signora Brugnetti, per non avere potuto cogliere l'opportunità cortesemente offerta dal magistrato palermitano.

Da tali dichiarazioni, emerge che l'invito poteva astrattamente, essere stato percepito in modo casuale da soggetti ai quali non si è potuto risalire.

E' poi altrettanto pacifico, stando alle dichiarazioni rese da Barbara Sanzo e conformi con quelle già rese dalla teste Brugnetti in 1° grado, che invece la decisione di non recarsi presso la villa, era stata assunta in seguito, nel pomeriggio del 20 giugno, quando il borsone con l'ordigno era già stato collocato, stante il protrarsi degli interrogatori programmati.

E' dunque possibile che vi sia stata fuga di notizie quanto all'invito balneare all'Addaura, ma è altrettanto certo che non ve ne fu alcuna sul mutamento di tale programma - e la prosecuzione degli interrogatori in Tribunale - elemento questo, che avrebbe verosimilmente indotto a rinviare l'attentato rimuovendo l'ordigno medesimo.

Il teste Roberto Lindiri, al tempo dei fatti tutela personale del dott. FALCONE, ha affermato che (f.45 esame del 10/6/02) il 20 giugno aveva appreso dai colleghi cui aveva dato il cambio, che il giudice doveva incontrarsi con la dott.ssa DEL PONTE presso la villa dell'Addaura, pur senza essere in grado di fornire ulteriori dettagli o ancorare il ricordo a qualche specifico particolare. Il Lindiri ha così fornito un elemento nuovo, che dev'essere valutato unitamente a tutti quelli già raccolti sul punto ed in tale ottica può costituire - anche per la spontaneità e genuinità del racconto - elemento sintomatico, se non autonomamente significativo, in riferimento ad un incontro che doveva verificarsi e del quale diverse persone erano a conoscenza.

A tali scarni ma univoci elementi di fatto, derivati dall'approfondimento istruttorio ex art. 603 cpp,

deve aggiungersi però che, sotto il profilo del movente, pareva assolutamente coerente, oltre che tempestiva, la volontà di colpire ove possibile, ed approfittando della “straordinaria coincidenza temporale” (sentenza di I° grado f.88) un personaggio, la dott.ssa DEL PONTE, che, con la principale vittima designata, non soltanto stava intessendo una collaborazione efficacissima sotto il profilo investigativo, ma utilizzava metodologie d’indagine di pari incisività, che si erano rivelate particolarmente ‘dannose’ per la consorteria, ed in particolare per quelle famiglie che erano dedite al riciclaggio di danaro sporco.

Vengono a coniugarsi perfettamente sotto questo profilo, due spunti derivanti l’uno dalle dichiarazioni del teste dott. Manganelli, l’altro dall’esame reso in II° grado dal collaboratore Antonino GIUFFRÈ’.

L’alto funzionario di Polizia ha infatti letteralmente precisato (f. 37 del 17/7/00), quanto segue, ribadendo quale fosse la natura dell’attentato e ricordando le stesse convinzioni del dott. FALCONE in merito:

TESTE MANGANELLI: - Certo. Che era un attentato finalizzato ad ucciderlo, probabilmente con **il valore aggiunto** di una presenza importante e non frequente nella casa che prendeva in affitto ogni anno, della dottoressa Carla DEL PONTE, magistrato che aveva con lui individuato una serie di canali del reinvestimento all'estero di denaro

provento di traffici di stupefacenti e quant'altro, e quindi ritenne che quella potesse essere una chiave di lettura.

Analogamente il GIUFFRE', in merito alle cui dichiarazioni deve richiamarsi il generale giudizio di credibilità personale ed attendibilità intrinseca già manifestato, espressamente escusso dalla Corte sul punto, ha fatto ricorso ad una significativa quanto incisiva locuzione, riferita ad un commento del Provenzano, di tenore analogo rispetto a quanto emerso dalle altre risultanze di cui si è, sin qui, dato conto: (f.16 del 12/2/03)

GIUFFRE' ANTONINO: - E allora, vi era la presenza in questa villa all'Addaura anche di un magistrato, non ricordo bene addirittura se assieme a quest'altro magistrato della Svizzera, DEL PONTE, ce ne fosse anche un'altra... un altro. E siccome questi avevano intrapreso dei contatti o della collaborazione tra la Svizzera e Palermo e cioè in modo particolare tra il dottore FALCONE e la dottoressa DEL PONTE ed era un discorso visto con una certa pericolosità, perché sia il FALCONE e sia la DEL PONTE erano considerati dei magistrati molto pericolosi e...

GIUFFRE' ANTONINO: - Ragion per cui ricordo una frase del... del Provenzano, dice si era cercato appositamente, come ho detto, erano considerati dei magistrati molto pericolosi e di prendere con una fava due piccioni.

In tale contesto, dunque, la dott.ssa DEL PONTE, al pari del dott. FALCONE, appariva quale fisiologico e naturale obiettivo per Cosa Nostra che aveva saputo cogliere al volo la favorevole opportunità data dalla coincidenza cronologica.

Già nell'impugnata sentenza era stato attentamente affrontato l'argomento relativo alla fuga di Oliviero

Tognoli, finanziere ricercato dalla A.G. palermitana: era emerso nella circostanza che una 'soffiata', confidata al dott. FALCONE ed alla dott.ssa DEL PONTE, che lo avevano interrogato dopo l'arresto, in sede di commissione rogatoria a Lugano, avesse posto il personaggio in condizione di sottrarsi - pur temporaneamente - all'arresto.

In relazione all'autore di quel 'suggerimento' il Tognoli si era mostrato reticente, salvo poi confidare fuor d'interrogatorio ed in separata sede ai due magistrati (senza poi voler verbalizzare il dato), che si era trattato del dott. Bruno Contrada noto funzionario della Questura di Palermo (poi tratto a giudizio per il delitto di cui all'art. 416 bis cp.).

La dott. ssa DEL PONTE (f. 24 del 18/3/99) aveva ricordato che il Tognoli, nell'interrogatorio svizzero dopo l'arresto, aveva detto di conoscere Contrada e Di Paola, funzionari di Polizia a Palermo, ma di essere stato avvertito dell'ordine di custodia a suo carico dal proprio fratello Mauro.

Il dott. Ayala (f. 114 del 11/10/99) pure presente a quegli interrogatori, aveva ribadito che il Tognoli aveva fatto i nomi di Contrada e De Paola con riferimento alla sua fuga.

L'avv. Franco Gianoni, difensore del Tognoli e non presente alla rogatoria palermitana dove era stato sostituito dal figlio Filippo, (f. 27 e 72 del 31/5/00) aveva nuovamente sottolineato quanto già emerso dal verbale di interrogatorio in sede di rogatoria, da dove emergeva il nome di De Paola con esclusivo riferimento ad un 'avvertimento' che questi aveva dato al vecchio compagno di scuola Tognoli.

Infine il Commissario della Polizia ticinese Clemente Gioia, (che faceva parte della delegazione elvetica a Palermo), ha riferito testualmente (f.85 del 18/3/99) di aver appreso dalla viva voce del Tognoli, (nell'ottobre del 1988 allorchè era andato a riceverlo, all'atto della costituzione all'aeroporto di Agno, dopo 4 anni di latitanza), che costui era riuscito a sottrarsi all'arresto, in quanto preventivamente informato della imminente emissione di un provvedimento restrittivo nei suoi confronti da un suo pari grado riferendosi evidentemente a un funzionari di polizia italiana.

Tali elementi appaiono, ad avviso della Corte, rilevanti sotto il profilo della individuazione del movente omicidiario, sia con riferimento al doptt.

FALCONE che dei componenti della delegazione svizzera, ed in particolare della dott.ssa DEL PONTE. Le risultanze processuali inducono pertanto la Corte a ritenere provato che sussistano nella specie, in linea con le argomentazioni del tutto condivisibili dei primi Giudici, gli elementi di ordine oggettivo che caratterizzano il reato di strage, come confermato dalle dichiarazioni del BRUSCA e dalla micidialità dell'ordigno.

Sotto il profilo dell'elemento psicologico si impone invece una puntualizzazione, rispetto alla differente soluzione adottata in I° grado nei confronti rispetto agli obiettivi destinati ad essere colpiti, ovvero il dott. FALCONE ed i suoi accompagnatori svizzeri.

Secondo i primi giudici inatti, gli attentatori agivano per un fine diretto costituito essenzialmente dalla uccisione del Giudice FALCONE e per un altro, di carattere eventuale, rappresentato anche, in ipotesi, dalla eliminazione di quanti si trovassero in sua compagnia (f. 89/90 sentenza di I° grado).

E' di tutta evidenza invece, ad avviso della Corte, che concordino temporalmente e logicamente vari elementi che, tra loro concatenati, consentono di ricondurre, sotto il profilo psicologico, l'azione

adottata da 'Cosa Nostra' nell'ambito della configurabilità del dolo diretto e specifico.

Il forte movente determinato dalle indagini congiunte che attingevano pericolosamente i canali di approvvigionamento e di riciclaggio di Cosa Nostra, la notizia dell'invito presso la villa formulato ai colleghi dal dott. FALCONE, la durata limitata temporalmente dell'ordigno che sposa il breve arco di tempo nel quale il bagno doveva svolgersi, sono tutti indizi che convergono verso l'unica soluzione possibile: un attentato che prevedeva e voleva espressamente la eliminazione del dott. FALCONE, considerando incidentalmente (ma con altrettanta determinazione) la forte probabilità di poter attingere un secondo obiettivo la cui eliminazione sarebbe risultata parimenti "utile" per Cosa Nostra e quindi un'azione che, in sostanza, utilizzando le colorite espressioni del collaborante Antonino GIUFFRÈ' (f.16), era mirata a "prendere due piccioni con una fava".

Tale tipologia di azione, secondo una giurisprudenza della Suprema Corte che deve ritenersi condivisibile, non rientra nell'elemento del dolo eventuale essendo in sostanza "eventuale" non tanto la

verificazione dell'evento (la morte di più persone)
ma solo la individuazione dell'obiettivo da colpire.

In questo senso infatti deve interpretarsi la massima
citata di seguito che ben si attaglia al caso in esame
e testualmente recita:

Nell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 422 c.p. il giudice può ritenere il delitto di strage quando, per i mezzi usati, per la loro potenzialità offensiva e per le specifiche modalità di impiego di essi, e alla stregua di tutti gli elementi di prova acquisiti al processo, l'incendio sia chiaramente rivelatore dell'intenzione di causare la morte di una o più persone, perché, in tal caso, il fine di uccidere può ritenersi, indipendentemente dal fine ultimo dell'azione: in tale ipotesi, infatti, non si tratta di ritenere sufficiente il dolo eventuale - che è incompatibile con quella forma di dolo che è il dolo specifico - ma di desumere la prova di un fattore interno e soggettivo, quale è la finalità di uccidere, dalle caratteristiche estrinseche della condotta criminosa. Cassazione penale sez. I, 13 novembre 1991 Giust. pen. 1992,II, 302 (s.m.) **e nello stesso senso**(Cass sez I° del 23/4/90).

PARAGRAFO VI° **LE SINGOLE POSIZIONI**

RIINA Salvatore

Diversamente dalla tesi sostenuta nei motivi di gravame, secondo la quale l'affermazione di penale responsabilità di Salvatore RIINA affonderebbe le proprie radici esclusivamente nell'asserito ruolo di capo di Cosa Nostra a lui attribuito, è avviso della Corte che correttamente i primi Giudici, abbiano individuato in elementi incontrovertibilmente emersi gli indizi in equivoci del ruolo di decisiva rilevanza svolto dall'appellante nella fase di ideazione e di impulso dell'attentato all'Addaura.

Oltre al movente, tali elementi, sono essenzialmente riconducibili alle affermazioni del FERRANTE, al decisivo impiego organizzativo del "fedelissimo" BIONDINO (acquiescente all'affermazione di responsabilità in primo grado) ed al sintomatico commento di quest'ultimo, dopo la strage di Capaci, sul precedente impegno da parte del MADONIA dei 'picciutteddi' (come riferito dal BRUSCA). Le doglianze dell'appellante avverso la sentenza impugnata, vertono essenzialmente sulla mancata individuazione di uno specifico mandato ad eseguire la strage in capo al RIINA stesso, e della

conseguente carenza di prova in ordine al di lui diretto coinvolgimento nella vicenda.

Si offre per contro, nei motivi di appello, un coacervo di elementi che avrebbero dovuto condurre la Corte, a giudizio dei difensori del RIINA, a ritenere che il crimine fosse frutto di determinazioni esterne a Cosa Nostra.

Le dedotte circostanze relative alla eventuale partecipazione di soggetti estranei alla consorteria mafiosa alla deliberazione ed esecuzione dell'attentato, sono state oggetto di attenta ricostruzione sia nella sentenza di primo grado che nei precedenti paragrafi della presente motivazione: in tal senso più volte si è detto di come, taluni aspetti di tutta la vicenda, debbano effettivamente considerarsi di incerta definizione, e non idonei a dissipare l'alone inquietante di sospetto che aveva accompagnato l'avvio delle indagini.

E' altrettanto certo però, che nessun elemento di prova credibile e solido sia stato acquisito, sì da far ritenere che la responsabilità dell'attentato potesse attribuirsi, in via esclusiva o concorsuale, a soggetti esterni a Cosa Nostra.

Se dunque l'interesse di taluni, non individuati soggetti, poteva essere opportunisticamente coincidente con la deliberazione di uccidere il dott. FALCONE, le determinazioni di Cosa Nostra in tal senso erano chiarissime e storicamente consolidate anche attraverso i precedenti attentati di cui si è ampiamente detto.

Proprio i numerosi episodi richiamati in precedenza, e narrati in via principale da Giovanni BRUSCA che ne era stato protagonista diretto, spingono a ritenere che, se da un lato manca la prova certa di un incontro ove il mandato specifico a perpetrare la strage sia stato conferito, non è affatto carente ed anzi ampiamente riscontrata, la volontà del RIINA di colpire il magistrato palermitano.

Tutte le dichiarazioni dei principali collaboranti escussi, ed in particolare di quelli che già facevano parte della commissione provinciale di Cosa Nostra, hanno fatto espresso riferimento all'accanita propensione del RIINA verso quella 'strategia stragista' che avrebbe poi condotto agli efferati crimini di Capaci e via d'Amelio e che già dalla fine degli anni Ottanta aveva inserito in cima alla lista degli obiettivi proprio il dott. FALCONE.

Ancora una volta sintomatiche sono le affermazioni di Giovambattista FERRANTE: il quale pur sottolineando la propria, solo parziale conoscenza, degli sviluppi relativi alla consegna dell'esplosivo al BIONDINO, aveva precisato che:

con tutta sincerità non mi disse lo vado a dire a Totò RIINA; mi disse soltanto che lo doveva andare a dire. Per me era scontato che si trattava di Salvatore RIINA (...) l'unico punto di riferimento per andare a chiedere, diciamo un'autorizzazione (17/5/99 f. 55)

La evidenza e la spontaneità di tale affermazione, promanante da soggetto la cui credibilità soggettiva è stata più volte accertata e dimostrata, non fanno che supportare ulteriormente il quadro probatorio nei confronti del RIINA, contribuendo a tratteggiarne ancora una volta il ruolo di capo assoluto della consorterìa e di unico detentore dei poteri d'impulso nella deliberazione ed esecuzione di determinati crimini.

A ciò deve aggiungersi poi il più volte richiamato episodio verificatosi dopo la strage di Capaci e narrato da BRUSCA (f. 116 del 27/6/99), con una sostanziale conferma fornita da Cancemi (f.107), nel quale le lamentele di BIONDINO per l'operato di Nino MADONIA - affidatosi in occasione dell'Addaura ad un manipolo di *picciutteddi* - erano state 'spente' dallo stesso RIINA il quale invitava tutti a

considerare ormai chiuso il problema dopo il 'buon esito' dell'attentato di Capaci.

Sintomatico appare poi che sia stato proprio il BIONDINO luogotenente ed uomo di fiducia del RIINA, ad occuparsi in prima persona dell'attentato, come riferito concordemente dal FERRANTE e dall'ONORATO, di concerto con il MADONIA.

Non rileva infatti, ad avviso della Corte, che non sia stato possibile individuare con assoluta certezza i tempi e i modi con cui la delibera omicidiaria sia stata assunta e con essa conferito il mandato alla consumazione dell'attentato.

Infatti, deve ritenersi accertato, come desumibile dalle convergenti chiamate in correità dei collaboranti, in conformità alle modalità di azione tipiche di "cosa nostra" ed al linguaggio criptico spesso utilizzato che il RIINA titolare della carica di vertice in seno alla commissione provinciale, avesse da tempo progettato l'eliminazione del dott. FALCONE, delegandone poi l'esecuzione ai suoi uomini più vicini e fidati oltre che territorialmente 'competenti' nei luoghi frequentati dalla vittima.

Lo stesso BRUSCA peraltro (f.94 del 29/6/99), ha ricordato un episodio in cui, affrontando il tema

dell'attentato dell'Addaura al fine di chiarire talune sue perplessità, era stato rassicurato dal RIINA stesso - il quale mostratosi rammaricato per l'esito negativo dell'attentato, riconducibile a "cosa nostra", la cui organizzazione era stata affidata al MADONIA:

BRUSCA GIOVANNI: - Guardi, di questo fallito attentato mi ricordo che quando fu di questo attentato, dopo poco tempo, incontrandomi con Salvatore Riina, era successo che sui giornali si parlava di Servizi Segreti, attentato, non mi ricordo con precisione, comunque a me quello che mi interessava era l'attentato, nel senso se... se eravamo stati noi o no. Perche' dico se eravamo stati noi? Perche' mi era venuto un minimo di dubbio quanto veniva scritto sul giornale, nel senso che ci poteva essere qualche cosa che non apparteneva a "Cosa Nostra", anche se io mi ero gia' convinto come territorio, come fatto, quindi non e' che mi... io ero convinto diversamente, pero' a volte nella vita non si puo' sapere, come tante volte succedeva che qualche fatto all'interno di "Cosa Nostra", "Cosa Nostra" non sapeva parlare, quindi io incontrandomi con **Salvatore Riina** mi dice si'. Gli chiedo cosa era questo fatto di "Cosa Nostra" e lui mi dice: "**Si'**", **era un fatto di "Cosa Nostra"**, che avevamo fatti noi, nel senso **l'avevamo fatto "Cosa Nostra"** e in particolar modo Antonino Madonia, e mi ha detto pure: "Peccato che... che non e' successo, perche' era il momento buono", in quanto il dottor Giovanni Falcone era in quanto discusso, delegittimato, quindi il momento storico non... il momento storico era favorevole per "Cosa Nostra", pero' peccato che non e' successo l'attentato, perche' poteva essere favorevole a "Cosa Nostra".

P.M. : - Si'. Lei ha parlato di, qualche tempo dopo, un fatto. Ecco, vuole essere piu' preciso e indicare un margine di giorni o di mesi, quanto tempo era passato?

BRUSCA GIOVANNI: - No, no, io parlo quando... una settimana, quindici giorni, dieci giorni, ma non piu' di tanto; alla prima occasione che mi incontrai con Salvatore Riina mi e' venuto spontaneo chiedergli del fatto e poi nell'argomento siamo... ci siamo allargati, i motivi, il... le deduzioni giornalistiche, pero' il mio pensiero prima di tutto era il fatto e poi ci siamo scesi nei particolari, un po' quello che, diciamo, scrivevano i giornali. "Peccato che non e' successo". Il momento era buono, in quanto si parlava di Servizi Segreti e si parlava di tanti... di tanti altri fatti che non co... che non avevano niente a che vedere con "Cosa Nostra", quindi il momento era buono per... per sfruttare tutto quello che veniva scritto sui giornali. Pero' a

me mi interessava se il fatto era nostro o no, e lui mi ha risposto che era un fatto di "Cosa Nostra".

P.M. : - Sì. Vuole spiegare meglio quale rilievo aveva avuto il fatto dei Servizi Segreti che ha menzionato? Ecco, ci faccia...

BRUSCA GIOVANNI: - Ma io, guardi...

P.M. : - ... capire bene.

BRUSCA GIOVANNI: - ... dopo questo attentato, o forse anche prima, sui giornali cominciava... si cominciava a dire che questo attentato poteva essere opera dei Servizi Segreti; si commenta pure... si commenta, non mi ricordo se venne scritto sui giornali o tra di noi, cioè tra uomini d'onore si diceva che se la fa... se l'era fatto lui stesso. Ma queste erano tutte illazioni, giustificazioni che venivano disseminati così, in maniera gratis. E però mi ricordo che sui giornali si parlava di Servizi Segreti o una mente fina, una mente raffinata, quindi erano questi i commenti. Però, ripeto, questo per me era in secondario fatto, a me mi interessava sapere se eravamo stati noi o meno.

P.M. : - Sì. Senta, dove eravate quando parlo' con Riina di questo particolare?

BRUSCA GIOVANNI: - Ma se non ricordo male eravamo a casa di Guddo Girolamo, dietro Villa Serena.

P.M. : - E quale uomo... quale Girolamo Guddo?

BRUSCA GIOVANNI: - Non uomo d'onore, quello dietro Villa... giusto, Villa Serena.

P.M. : - Sì.

BRUSCA GIOVANNI: - Dove c'è il portone verde, dove abbiamo fatto la riunione...

P.M. : - Ho capito.

BRUSCA GIOVANNI: - ... nel '92.

P.M. : - Sì.

Anche Antonino GIUFFRÈ, ultimo in ordine di tempo tra i collaboratori di giustizia, non soltanto ha fornito con le proprie dichiarazioni già ampiamente richiamate, un quadro di sintesi della 'gestione' oligarchica di Cosa Nostra in quel periodo e della forte predominanza degli uomini di RIINA, ma ha altresì indicato la genesi stessa dell'attentato sia sotto il profilo motivazionale che logico ed

organizzativo, fornendo una ricostruzione del tutto coincidente con quanto sin qui affermato.

Irrilevante, appare poi, ai fini della valutazione probatoria, l'errore del tutto marginale in cui è in corso il DI MAGGIO (4-10-1999) che ha indicato tra i partecipanti ad una riunione preparatoria dell'attentato svoltasi nel 1987, anche GANCI Raffaele, pro tempore detenuto, come documentato dalla certificazione carceraria acquisita ad istanza della difesa ai sensi dell'art. 603 c.p.c..

Per tali ragioni, oltre che per tutte quelle già indicate in precedenza nel corso della motivazioni, deve confermarsi integralmente l'impugnata sentenza nei confronti di Salvatore RIINA.

Non può altresì trovare accoglimento l'appello del PG relativo all'inasprimento della pena, fino al massimo di anni trenta, ex art. 78 c.p.p. in relazione all'art. 81 cpv. c.p., laddove il difensore non ha proposto in tema sanzionatorio, istanze subordinate. Valutate le circostanze ex art. 133 c.p. e la singolare pericolosità del soggetto emergente dalla numerose pronunce giudiziarie, desumibili dal certificato penale in atti, è avviso della Corte che i primi Giudici, abbiano fatto corretto uso del potere

discrezionale loro concesso in tema sanzionatorio dall'art. 132 cp, irrogando la pena base per il più grave reato di strage nel massimo edittale, ai sensi dell'art. 23 c.p. a fronte di un minimo di anni 15, con un aumento del tutto congruo di un anno di reclusione per ciascuno dei due reati satelliti concernente la detenzione ed il porto illegale degli esplosivi utilizzati unificati in continuazione, ex art. 81 cpv. c.p., fino alla concorrenza unica finale di anni 26 di reclusione.

Infatti la qualità delle persone offese, la potenziale lesività dell'ordigno collocato sulla scogliera e la gravità delle conseguenze che avrebbe determinato in caso di esplosione, nonché l'intensità dell'allarme sociale derivatone, sono tali da giustificare ampiamente la scelta seguita dai primi Giudici anche alla luce del grave ed imminente pericolo insito per la società civile, nella organizzazione criminosa di Cosa Nostra, che intendeva con tale azione, riaffermare e potenziare il proprio ruolo.

Il fatto si appalesava, stante la natura di pericolo del reato di strage di eccezionale gravità, benché l'evento non si sia poi verificato per circostanze non previste né prevedibili dagli organizzatori.

Ciò, a giudizio della Corte, induce a ritenere che la pena irrogata in primo grado, sia equa, tenuto conto della componente base nel massimo edittale, per il reato di strage, e degli aumenti singolarmente e globalmente eseguiti per la ritenuta continuazione in rapporto al fatto, oggettivamente e soggettivamente considerato (di per sé ostativo all'applicazione delle attenuanti generiche ex art. 597, 5° comma, c.p.p.), sicchè non può essere accolta sul punto la richiesta di inasprimento fino al massimo di anni 30 invocata dal PG.

Consegue, ope legis, la condanna del RIINA ex art. 592 c.p.p. alle spese del presente grado del giudizio.

MADONIA Antonino

Le doglianze dell'imputato MADONIA attengono diversi aspetti della sentenza di primo grado e meritano un esame che, seppur già anticipato nei precedenti paragrafi secondo i vari spunti motivazionali affrontati, dev'essere organicamente ripreso.

Deve innanzi tutto richiamarsi, quale elemento indiziario univoco nei confronti dell'appellante, il principio della cd 'territorialità' - basilare nella struttura di Cosa Nostra - secondo cui nessun delitto, in particolar modo se perpetrato nei confronti di vittime 'eccellenti', poteva essere commesso senza l'avallo, l'apporto ed insomma la consapevole adesione, da parte del responsabile e garante di quel territorio per la consorteria.

La regola mafiosa delle 'territorialità' costituisce dunque un caposaldo delle condotte di Cosa Nostra non soltanto per quanto riferito dai collaboratori del tutto unanimemente ma anche per ciò che emerge dagli accertamenti giudiziari già irrevocabili, prime fra tutte la più volte citata sentenza della Suprema Corte n.80'/92, nonché la sentenza resa nel proc. cd 'Libro Mastro' acquisita in atti su richiesta del pg. e ritenuta esaustiva anche senza ulteriori approfondimenti istruttori.

Tale ultima pronuncia in particolare, offre uno spaccato delle attività illecite della famiglia MADONIA e della rendicontazione dei relativi proventi, specie estorsivi, grazie al ritrovamento - avvenuto a ridosso dei fatti per cui è processo - di

ampia documentazione 'contabile' nel covo della cosca, situato in un palazzo di quella stessa via d'Amelio dove, il 19 luglio 1992, avrebbe trovato la morte, sempre per mano di "cosa nostra" il dott. Paolo BORSELLINO ed i componenti della sua scorta. E' agevole desumere dunque, da detta pronuncia, quanto forte e radicato fosse il legame tra la famiglia MADONIA ed il territorio da essa 'presidiato' nel quale (oltre alla predetta via d'Amelio) rientrava la scogliera dell'Addaura, al confine con il mandamento di San Lorenzo, già denominato Partanna Mondello in passato ed affidato, dopo la morte di Rosario Riccobono, nel 1982, prima a Giuseppe Giacomo Gambino e poi a Salvatore BIONDINO. Da tale legame territoriale, cui peraltro non si sottraeva alcuna delle altre famiglie, derivava il coinvolgimento nelle fasi culminanti o in comparti secondari dell'azione criminosa, soltanto di uomini 'propri' ovvero appartenenti a quelle dette aree (es. BIONDINO e FERRANTE di San Lorenzo, ONORATO di Partanna Mondello) il tutto sotto la supervisione del responsabile di zona mandamentale individuato nella specie proprio in Antonino MADONIA, capo del

mandamento di Resuttanba in sostituzione del padre Francesco già detenuto.

Ciò premesso e venendo ad affrontare invece le perplessità sottolineate nei motivi (ff. 4 e segg.) relativamente alla efficienza della carica collocata ed alla lesività dell'ordigno, sarà sufficiente riportarsi a quanto già affermato in precedenza in merito sia all'astratta potenzialità del congegno che al funzionamento del telecomando nonché al raggio d'azione del medesimo.

Le affermazioni rese da alcuni testi in primo grado (tra cui il dott. Sica ed il dott. Misiani) che ipotizzavano un non corretto funzionamento dell'ordigno, sono riferibili esclusivamente alle congetture affastellate nelle immediatezze del fatto e che avevano portato ad ipotizzare un attentato simulato ma nessuna connessione hanno - al di là dei sospetti indotti - con i dati di tutt'altro tenore raccolti mediante le due consulenze disposte. Così anche per quanto concerne le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia di cui si è sottolineata l'asserita incongruità specifica, deve ribadirsi che, il supporto probatorio, della sentenza impugnata, in termini in toto condivisi da questa Corte, si incentra

essenzialmente sulle dichiarazioni di Francesco ONORATO, Giovambattista FERRANTE e Giovanni BRUSCA, che hanno poi trovato sostanziale coincidenza con quanto affermato da Antonino GIUFFRÈ in sede di istruzione rinnovata.

In rapporto a tali dichiarazioni, deve considerarsi, pienamente operante sul piano del reciproco conforto probatorio ex art. 192, comma 3°, c.p.p. il già richiamato principio della convergenza del molteplice.

I collaboranti escussi in primo grado hanno infatti fornito elementi di indubitabile oggettività il primo con riferimento alla organizzazione logistica del crimine, il secondo sulla fornitura dell'esplosivo ed il terzo sul movente elementi che, lungi dall'apparire astrattamente precostituiti e callidamente coordinati, sono invece frutto di conoscenze e partecipazione dirette collimando tra loro quanto al nucleo centrale della chiamata di correo.

Così il FERRANTE - come già rilevato con riferimento alla posizione del RIINA - non si è mai spinto oltre il dato, personalmente acquisito, relativo al prelievo dell'esplosivo ed alla consegna al BIONDINO del medesimo perché lo fornisse poi al MADONIA, senza

che venissero indicate le reali finalità del fatto delle quali era rimasto totalmente all'oscuro.

Nelle dichiarazioni di ONORATO invece, si è proceduto ad una differenziazione tra quanto affermato e non riscontrato (la riunione a casa del Troia) e il dato invece direttamente accertato con riferimento all'incarico eseguito del pattugliamento.

Va sottolineato, inoltre, che il suggerimento relativo al supposto posizionamento sul Monte Pellegrino altro non era se non un'ipotesi prospettata dallo stesso collaboratore e subito 'spenta' da Salvatore BIONDINO.

La chiamata del collaborante nei confronti del MADONIA si è sostanzialmente incentrata sul ruolo a lui personalmente noto di capo mandamento e, in conseguenza di ciò, di 'regista' delle operazioni di coordinamento dell'attentato.

Anche in questo caso, la principale ragione di credibilità di tali affermazioni dell'ONORATO, discende proprio dal fatto che non ha attribuito all'appellante alcuna condotta non riscontrata ma esclusivamente quegli elementi di fatto, frutto di sua conoscenza diretta.

Da ultimo anche con riferimento alle affermazioni di Giovanni BRUSCA inconsistenti appaiono le doglianze dell'appellante.

L'espressione di BIONDINO, ascoltata dal collaborante dopo l'attentato di Capaci, (*si è affidato a na' pocu di picciutteddi*) e riferita proprio al MADONIA non ha nulla di inverosimile ed anzi, sposa benissimo le circostanze del fatto proprio ove si consideri che il BIONDINO stesso si era occupato solo della fase riguardante il procacciamento dell'esplosivo e di alcune circostanze di contorno (l'incarico di pattugliamento all'ONORATO) rimanendo in mano al MADONIA proprio la fase conclusiva e determinante del collocamento del borsone esplosivo, della quale il coimputrato si doleva espressamente anche dopo la strage di Capaci.

Sempre in riferimento alle dichiarazioni di Giovanni BRUSCA poi, va ricordato che vi è una chiamata in reità diretta nella quale il collaborante, la cui provata attendibilità è stata ampiamente dimostrata, narra (f. 102 e 104 del 27/6/99) delle rivelazioni fattegli dal RIINA nel colloquio avuto in merito all'attentato.

BRUSCA GIOVANNI: - Il fatto dell'attentato, guardi, dopo una settimana, quindici giorni, quando io mi sono... cioè, viene fuori che l'attentato viene sventato. Poi io mi incontro con lui e gli chiedo se era... se era un fatto nostro e lui mi conferma che è un fatto nostro e mi dice che era "Ninuzzu", cioè Antonino Madonia e... e poi, successivamente, c'è stato altri commenti, altre discussioni man mano che si facevano.

[...]

P.M. : - Sì. Lei sa dire come venne organizzato ed eseguito il fallito attentato dell'Addaura?

BRUSCA GIOVANNI: - No, io quello che so lo so tramite cronaca, cioè non... non so nel dettaglio come è stato fatto, so solo che uno dei responsabili è Antonino Madonia, però come è stato fatto l'ho saputo tramite stampa, cioè ho visto che era stato fatto con il telecomando, che si doveva fare pure con il telecomando a distanza, però più di questo... Cioè, il resto lo... lo so tramite cronaca.

Il Brusca, appare sul punto del tutto credibile per aver omesso qualsiasi deduzione o personale considerazione sullo svolgimento dei fatti, limitandosi a riferire esclusivamente il segmento di propria conoscenza diretta appresa dal RIINA ammettendo di aver conosciuto i dettagli logistici solo tramite notizie di stampa.

Per concludere, anche quanto alle ragioni poste a fondamento dell'appello con riferimento alla matrice dell'attentato, non può che rimandarsi alle ampie considerazioni già svolte in precedenza, dovendosi aggiungere che di nessuna rilevanza è apparsa la questione attinente le dichiarazioni di Ilardo Luigi, collaboratore di giustizia dell'area catanese, poi riversate in alcuni articoli di stampa tramite le affermazioni di un Ufficiale dei Carabinieri che aveva

escusso l'Ilardo stesso poi ucciso in carcere. La morte dell'Ilardo escluderebbe in nuce, sotto ogni profilo, la verificabilità delle affermazioni che, per quanto prospettato non hanno in ogni caso rilievo autonomo neppure sotto il profilo indiziario in ordine ai fatti di causa.

In tal senso la Corte ha disposto quindi la restituzione della documentazione posta a disposizione dall'imputato MADONIA nel corso delle spontanee dichiarazioni rese all'ultima udienza.

Attraverso le dichiarazioni spontanee, rese all'udienza del 12/2/03 (f.76), il MADONIA ha inteso contestare l'attendibilità del collaborante GIUFFRE' sostenendo che costui avrebbe erroneamente indicato l'epoca della loro conoscenza e conseguenti loro incontri in commissione a partire dal 19-6-1987 facendo riferimento ad un periodo in cui egli risultava invece detenuto (dal 6 maggio 1987 al novembre 1988).

Il particolare appare di trascurabile rilievo se riferito al contesto generale della narrazione, ben potendo ipotizzarsi un errore di ordine meramente cronologico, in merito alla data, non idoneo ad inficiare il nucleo fondamentale delle dichiarazioni.

Tali considerazioni inducono a ritenere superflua la produzione documentale sullo stato detentivo richiesta dal MADONIA, nonché l'eventuale acquisizione del verbale reso in altro procedimento dal GIUFFRÈ per circostanze non strettamente legate al procedimento.

In ogni caso poi l'argomento esulerebbe del tutto dal presente procedimento essendo relativo a presunte riunioni della commissione provinciale di Cosa Nostra, tenutasi tra il 1987 ed il 1988, ovvero assai prima dell'attentato e quando semmai altri tentativi di uccidere il dott. FALCONE, erano in cantiere.

Sotto il profilo sanzionatorio la sentenza impugnata merita conferma, dovendosi disattendere sia l'appello del PG che ha invocato inasprimento della pena fino al massimo edittale di 30 anni, ex art. 78 con riferimento all'art. 81 cpv. c.p. che la doglianza difensiva che ha chiesto la irrogazione nel minimo, ovvero anni 15 di reclusione ex art, 422 comma II cpp.

Per quanto riguarda l'appello del PG, vanno richiamate integralmente in ordine alla congruità della pena irrogata in primo grado, sotto il profilo

oggettivo e soggettivo, le argomentazioni svolte nell'esaminare la posizione del RIINA.

In ordine alla doglianza difensiva va osservato invece che pur in presenza di un attentato che non ha prodotto, come potenzialmente avrebbe potuto e con gravissime conseguenze, danni alla incolumità pubblica, limitandosi a far sorgere una situazione di inquietante pericolo, la decisione dei primi giudici è totalmente condivisibile.

Il trattamento sanzionatorio adottato, è ampiamente giustificato, ad avviso della Corte, oltre che dai precedenti specifici, concernenti gli esplosivoi e dagli episodi di sangue di cui il MADONIA è gravato, dal suo ruolo preminente sul piano organizzativo, legatop alla condizione di capo mandamento nel rispetto del principio di territorialità fondamentale per Cosa Nostra.

Come già rilevato, nei confronti dell'imputato RIINA, i primi giudici hanno determinato la pena base per il più gtrave dei reati tra quelli ritenuti in continuazione capo A) strage ex art. 422 c.p., nel massimo edittale, (ex art. 23 c.p.) operando poi un aumento del tutto congruo in rapporto alle componenti ogeetive e soggettive dell'episodio, di

un anno in relazione agli altri due addebiti concernenti la detenzione ed il porto illegale dell'esplosivo capi B) e C), sino alla concorrenza globale di anni 26 di reclusione.

L'esame di tutte le circostanze indicate nell'art. 133 cp, induce a ritenere che sussistessero le condizioni di ordine oggettivo e soggettivo perché per la singolare intensità del dolo che ha caratterizzato la condotta e per l'eccezionale motivo di allarme sociale ad esso connesso, tenuto conto della natura della specie, dei mezzi, del luogo e della modalità dell'azione, la determinazione sanzionatoria fosse ispirata da tali criteri di severità.

Analoghe considerazioni inducono ad escludere ex art. 133 c.p. le concessioni delle attenuanti generiche, del resto non espressamente richieste dalla difesa che si è limitata a richiamarsi all'irrogazione del minimo edittale.

Va pertanto confermata la sentenza di primo grado. Conseguentemente, ope legis, ex art. 592 c.p.p. la condanna dell'appellante MADONIA alle spese del presente grado del giudizio.

BIONDINO Salvatore

L'imputato non ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado. Nei di lui confronti era stata originariamente proposta impugnazione dal Procuratore Generale ai soli fini di un asprimento della pena irrogatagli ma a tale gravame (dichiarato, quindi, inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera d, c.p.p.) lo stesso appellante ha rinunciato con conseguente irrevocabilità nei confronti del BIONDINO della sentenza di primo grado escluso ogni effetto estensivo derivante dagli appelli proposti dagli altri imputati nei confronti dei quali è stata peraltro confermata la dichiarazione di penale responsabilità per i fatti contestati.

ONORATO Francesco

Le doglianze del collaboratore di giustizia ONORATO, così come quelle del FERRANTE, sono sostanzialmente incentrate sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche invocate sulla scorta della confessione e delle chiamate in correatà, ampiamente rese sulla vicenda.

Incisivo e concreto, in particolare, deve considerarsi il contributo reso dall'ONORATO che, come si è ampiamente sottolineato, ha fornito agli inquirenti

dettagli organizzativi importanti e spesso anche riscontrati ab externo, non tacendo nulla sul proprio coinvolgimento nell'azione criminosa e sul ruolo svolto dai complici.

Altrettanto pacifica deve ritenersi l'astratta compatibilità tra il già concesso beneficio della collaborazione (art. 8 dl 152/91 conv. nella legge 203/91) e le circostanze attenuanti generiche, strumenti questi di diversa natura e finalità nonché tendenti ad adeguare su un piano di equilibrio l'entità della sanzione alla gravità della condotta posta in essere.

E' noto, infatti, che tale diminuzione speciale di cui all'art. 8 dl 152/91, ha riguardo essenzialmente all'entità del contributo investigativo e probatorio fornito dal collaboratore definitivamente dissociatosi dal sodalizio criminoso.

Le attenuanti generiche, proprio per la già richiamata funzione normativa, lungi dal costituire un premio da elargire in assenza di elementi negativi (nella specie immanenti per la eccezionale gravità del reato), devono ancorarsi al riconoscimento di connotazioni di segno positivo e

cioè ad un quid pluris rispetto al dato oggettivo della collaborazione.

Di ciò peraltro, ad avviso della Corte, il dibattimento non ha consentito di cogliere ex art. 133 c.p. chiare ed univoche indicazioni indipendenti dalla decisione dell'ONORATO di recidere i rapporti con il mondo criminale, alla base dell'ammissione al trattamento premiale che è stata già adeguatamente considerata sotto il profilo sanzionatorio con la concessione della diminuzione di cui all'art. 8.

Anche a prescindere dal giudizio di gravità generale dei fatti - che peraltro è evidentemente da confermarsi - deve pertanto condividersi l'orientamento dei primi giudici che hanno negato le attenuanti di cui all'art. 62 bis cp.

Peraltro, valutati gli elementi di cui all'art. 133 cp, può operarsi una riduzione parziale, sia della pena base, che nell'aumento eseguito ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., nell'ambito della ritenuta continuazione.

In tal senso pertanto dovrà essere rideterminata la pena irrogata, ex art. 133 cp, nei confronti dell'ONORATO nei termini seguenti: pena base anni 17 e mesi 6 di reclusione (lievemente superiore al minimo edittale di anni 15 ed inferiore di mesi 6 a

quella stabilita in I° grado di anni 18) diminuita della metà ex art. 8 dl 152/91 ad anni 8 mesi 9, aumentata di mesi 7 (a fronte dei 12 irrogati in I° grado) per la ritenuta continuazione ex art. 81 cpv e così complessivamente determinata in anni 9 mesi 4 di reclusione.

FERRANTE Giovambattista.

Considerazioni analoghe devono valere anche per la posizione del FERRANTE, il cui appello era, del pari, finalizzato esclusivamente alla concessione delle attenuanti generiche in aggiunta alla già riconosciuta diminuzione di cui all'art. 8, d.l. 152/91, conv. dalla l..203/91.

Indiscutibile la effettività del contributo reso dal FERRANTE che, come si è ampiamente sottolineato, ha riferito con particolare ricchezza di particolari spesso anche riscontrati ab externo, sulla consegna dell'esplosivo richiesto dal BIONDINO al MADONIA, fornendo così un decisivo impulso alle indagini.

Altrettanto pacifica deve ritenersi l'astratta compatibilità tra il già concesso beneficio della collaborazione (art. 8 dl 152/91 conv. nella legge 203/91) e le circostanze attenuanti generiche,

strumenti questi di diversa natura e finalità nonché tendenti ad adeguare sul piano di equilibrio l'entità della sanzione alla gravità della condotta posta in essere.

E' noto, infatti, che tale diminuzione speciale di cui all'art. 8 di 152/91, ha riguardo essenzialmente all'entità del contributo investigativo e probatorio fornito dal collaboratore definitivamente dissociatosi dal sodalizio criminoso.

Le attenuanti generiche, proprio per la già richiamata funzione normativa, lungi dal costituire un premio da elargire in assenza di elementi negativi (nella specie immanenti per la eccezionale gravità del reato), devono ancorarsi al riconoscimento di connotazioni di segno positivo e cioè ad un *quid pluris* rispetto al dato oggettivo della collaborazione.

Di ciò peraltro ad avviso della Corte il dibattimento non ha consentito di cogliere ex art. 133 c.p. chiare ed univoche indicazioni indipendenti dalla decisione del FERRANTE di recidere i rapporti con il mondo criminale, alla base dell'ammissione al trattamento premiale che è stata già adeguatamente

considerata sotto il profilo sanzionatorio con la concessione della diminuzione di cui all'art. 8.

Anche a prescindere dal giudizio di gravità generale dei fatti - che peraltro è evidentemente da confermarsi - deve pertanto condividersi l'orientamento dei primi giudici che hanno negato le attenuanti di cui all'art. 62 bis cp.

Peraltro può accedersi alla richiesta formulata in via subordinata di operare una riduzione parziale sulla pena globalmente da irrogarsi, determinata in I grado in complessivi anni 3 di reclusione e £. 1.200.000 di multa.

Ferma la determinazione nella pena base nei confronti del FERRANTE, che risponde, lo si ricordi, dei soli reati afferenti la detenzione e il porto dell'esplosivo, nella misura di anni 5 di reclusione ed € 1032 di multa, diminuita la stessa ex art. 8 dl 152/91 ad anni 2 mesi 6 e € 516, la riduzione sanzionatoria in questa sede, in accoglimento dello specifica istanza difensiva, può riguardare esclusivamente l'aumento per la continuazione contenuta nella presente sede, in mesi 2 di reclusione ed € 84 di multa. Ne consegue che la

pena unica finale da irrogare al FERRANTE è di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed € 600 di multa.

PARAGRAFO VII°

L'APPELLO DEL P.G. NEI CONFRONTI DEGLI IMPUTATI ASSOLTI

Non può trovare accoglimento poi, ad avviso della Corte, l'appello proposto dal P.G. e finalizzato ad ottenere la riforma della sentenza impugnata e la affermazione di penale responsabilità di GALATOLO Vincenzo e GALATOLO Angelo (zio e nipote) in ordine al reato loro ascritto con la irrogazione della pena ritenuta congrua.

La contestazione fa carico rispettivamente al GALATOLO Vincenzo, uomo di onore ed autorevole rappresentante della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, particolarmente vicino al capo mandamento di Resuttana diretto da Antonino MADONIA, di aver partecipato alla riunione preparatoria presso la abitazione di Mariano Tullio TROIA unitamente a BIONDINO Salvatore , Antonino MADONIA ed ONORATO Francesco e di avere contribuito altresì alla effettuazione dei sopralluoghi preliminari di controllo e alla collocazione dell'ordigno appositamente predisposto sulla

piattaforma antistante lo sbocco al mare della residenza estiva del Dr. FALCONE.

Il nipote di Vincenzo GALATOLO, Angelo figlio del fratello Giuseppe detto Pino all'epoca solo ventitreenne- secondo la prospettazione accusatoria, uomo d'onore della famiglia Acquasanta è invece indicato nella contestazione formale quale protagonista del materiale collocamento dell'ordigno esplosivo sulla piattaforma attraverso modalità esecutive non compiutamente accertate e cioè se via mare ovvero via terra come ritenuto ,nell'impugnata sentenza, in termini condivisi da questa Corte.

Secondo i primi giudici, in particolare, le pinne e la muta dovevano rivestire una funzione meramente coreografica finalizzata a deviare i sospetti e a indurre i preposti al controllo ad ipotizzare che si trattasse di attrezzatura abbandonata in loco, unitamente al borsone che nascondeva l'epslosivo, da un occasionale bagnante .

Ad avviso della Corte, e diversamente dalle argomentazioni pur diffusamente svolte nell'atto di impugnazione del P.G, il quadro inidiziario emerso non appare confortato, sotto la valutazione sia

frazionata che globale degli elementi emersi, dai caratteri di gravità, precisione e concordanza, sulla scorta dei quali soltanto può dirsi raggiunta la prova sufficiente a costituire il fondamento di una affermazione di penale responsabilità.

Restano pertanto meramente isolati i dati pur astrattamente indizianti costituiti dalla vicinanza di GALATOLO Vincenzo al gruppo MADONIA nel cui mandamento era inserita l'Acquasanta, del di lui coinvolgimento in altri gravi episodi criminosi primo fra tutti l'attentato che cagionò la morte del Consigliere Chinnici il 29/7/1983 in via Pipitone Federico di Palermo, e della sua asserita partecipazione alla riunione preparatoria in casa di Mariano Tullio TROIA in ordine alla quale l'assunto dell'ONORATO in quanto privo di qualsiasi riscontro non può assumere il necessario valore individualizzante.

Per quanto riguarda il giovane Angelo deve premettersi da un punto di vista generale, riservato un ulteriore approfondimento in sede di esame della singola posizione che, diversamente dall'argomentazione del P.G, (motivi fg. n. 37 e 38) la più volte affrontata lamentela del BIONDINO in

ordine al fallimento dell'attentato per l'utilizzazione cd 'picciutteddi' non può, in assoluto, valere come riscontro individualizzante. Infatti, al di là del dato meramente anagrafico, comune del resto a molti coetanei che del pari gravitavano nell'area di Cosa Nostra, ciò non costituisce un elemento ricollegabile con il necessario carattere di rigore probatorio alla specifica posizione personale del GALATOLO Angelo, per individuare in lui l'autore del collocamento della carica esplosiva all'Addaura.

Per entrambi infine, va rilevato che., diversamente dalla prospettazione del pg (motivi f.34) nessun univoco significato probatorio va attribuito alle affermazioni rese dall'ONORATO (f.90 del 8.4.99 con. f. 22 del 6.3.99) secondo cui "in diverse serate con Angelo e Vincenzo GALATOLO che mi dicevano di non passare di dire alla famiglia di non passare da quella zona perché pericoloso, la bomba può saltare di qua e di là" perché le stesse non appaiono ricollegabili con certezza ad un diretto intervento dei GALATOLO nella fase esecutiva, proprio per l'accertata propensione di entrambi alle vanterie nota al collaborante (f. 15-16 del 16.3.99).

GALATOLO VINCENZO

GALATOLO Vincenzo è stato assolto in primo grado, ex art. 530, comma 2°, c.p.p. dalle accuse contestategli e dal quadro generale, in esito del dibattimento di II grado, non è emerso alcun elemento tale da ribaltare il giudizio già espresso dalla Corte d'Assise.

Le principali fonti di accusa nei confronti del GALATOLO sono infatti ravvisabili essenzialmente nelle dichiarazioni di due collaboranti LO FORTE e SIINO (peraltro non idonei a corroborarsi a vicenda attesa la diversità delle circostanze riferite) che, per i motivi già ampiamente esposti, si è detto non possono costituire elemento di prova certo in assenza di riscontri.

In relazione alle dichiarazioni del LO FORTE, in ordine alle confidenze ricevute dal giovane GALATOLO, della cui veridicità egli stesso aveva avuto peraltro modo di dubitare, circa l'asserito ruolo personalmente svolto (il collocamento dell'ordigno) e la riferibilità dell'attentato alla famiglia mafiosa di appartenenza (famiglia dell'Acquasanta o dell'Arenella) non può trascurarsi sul piano probatorio la situazione di forte contrasto, con tali gruppi mafiosi, processualmente emersa

(deposizione pagg. 70-71) attraverso le dichiarazioni dibattimentali dell'interessato.

Costui ha infatti dichiarato di essersi occupato di totonero per conto dei Galatolo, nel 1985, e di aver poi cominciato a trafficare negli stupefacenti con i fidanzati, precisando che la sua collobarazione datava dal 1992, allorché aveva preso a temere per la sua vita.

Le minacce di morte provenienti dall'ambiente in cui era stato precedentemente inserito, quello dei fidanzati del GALATOLO dei VERNENGO e degli SPATARO erano originati dall'accusa mossagli specificamente da Gaetano SCOTTO, di essere confidente dei Carabinieri.

Angelo SIINO, che aveva riferito delle espressioni ingiuriose profferite dal GALATOLO all'indirizzo del defunto dott. FALCONE e dei gesti di disappunto ('si morsicava le mani') in seguito alla trasmissione televisiva delle immagini del fallito attentato, non aveva escluso che si fosse trattato di 'una scenetta a mio uso e consumo' così svuotando di significato la medesima narrazione.

In ogni caso, l'episodio riferito dal SIINO appare scarsamente rilevante, in quanto temporalmente

collocato nel 1993 (f.90) allorchè si era già consumata la strage di Capaci e con essa la morte del dott. FALCONE sicchè le esclamazioni del GALATOLO ed il rammarico per il fallito attentato non potevano avere più alcun senso logico.

Così anche le dichiarazioni di Baldassarre RUVOLO rese, ex art. 603 c.p.p., innanzi a questa Corte d'Assise d'Appello il 7/8 giugno 2002, non hanno specifica rilevanza indiziaria.

Il RUVOLO, infatti, il quale ha mostrato rapporti di grande confidenzialità con Enzo ed Angelo GALATOLO, ha riferito di essersi sorpreso, avendone notato le frequentazioni marine nell'immediatezza dell'attentato testualmente precisando (f. 67 dell'8.6.2002) "appunto mi sembrò inconsueto quando li vedevo abbronzati che gli domandavo, "ma loro, abbiamo da fare" mi sembrava inconsueto che loro andassero a mare perché da quando li conosco non li ho visti andare a mare".

Il collaborante ha poi aggiunto (ibidem f. 62- 63) di aver ricevuto il giorno dell'attentato presso il supermercato MAREGEL la visita del nipote di tale "Giovanni u parrineddu" imputato per l'omicidio di Enzo PUCCIO in carcere di cui (f.71) ha dichiarato di

non ricordare esattamente il cognome si tratta in realtà di DI GAETANO Giovanni, poiché il giovane come spesso accadeva, era venuto a cercare Enzo GALATOLO, egli aveva risposto *“verso le 2,30 non ricordo l’ora precisa, sono venuto che vado a vedere se lo trovo all’Acquasanta”* aggiungendo testualmente *“cosicché vado all’Acquasanta mi affaccio e vedo la macchina di Enzo GALATOLO che aveva una FIAT uno 60, mi ricordo pure che uscivamo sempre insieme.*

E vedo che mi affaccio dalla stradina, dalla strada dell’Acquasanta si vede tutto il porto dell’Acquasanta, che nel primo pontile ho riconosciuto Enzo GALATOLO, Giuseppe GALATOLO il figlio di Pino; c’era poi Stefano FONTANA, Antonino MADONIA, una persona che non conoscevo e Salvatore MADONIA che discutevano animatamente. Ho aspettato che finissero di parlare ed erano accanto ad un motoscafo, c’era un’Abbate di proprietà del cognato di Benedetto MARCIANTE, si chiama Enzo ALICATA che è stato imputato anche nel procedimento con i MADONIA” (ibidem 63) per proseguire poi (ibidem 64) *“cosicché io aspettai che Enzo GALATOLO si allontanò dal gruppo che poi se*

ne sono andati, non mi avvicinai perché anche conoscendo che quando ci sono persone di “cosa nostra” che parlano uno deve stare in disparte, perché non si sa di che cosa stavano discutendo”.

Il RUVOLO ha poi precisato che poco dopo il GALATOLO Enzo anche in relazione ad un credito di cento milioni, vantato nei di lui confronti per una precedente cessione di un appartamento, gli aveva proposto di vendergli un motoscafo di venticinque cavalli che in realtà ne aveva cinquanta effettivi, tanto che egli aveva risposto “ma con un motore di cinquanta cavalli è come avere un porche nelle mani”.

La trattativa non aveva comunque avuto seguito perché egli gli aveva risposto no! Non mi serve (ibidem f.66).

Le affermazioni, del RUVOLO in ordine al natante di cui l'imputato voleva rapidamente disfarsi cedendoglielo, prive di certo riferimento cronologico, sono inutili all'accertamento della verità, poiché il collaborante ha affermato (ff.64-66) in un primo momento di aver visto il GALATOLO con il motoscafo 'tre/quattro giorni dopo l'attentato' per precisare poi che si trattava 'dei primi di agosto'.

Va inoltre ribadito che non è emerso affatto con certezza che l'ordigno sia stato collocato come sostenuto dal PG, via mare, con uso di imbarcazioni, dovendosi anzi ritenere per le condivisibili ragioni esposte dai primi giudici, che ciò sia avvenuto via terra.

In ogni caso l'incontro menzionato da RUVOLO, può alimentare qualche sospetto per la coincidenza cronologica ma non certo offrire la prova certa che l'argomento della discussione in atto fosse proprio l'organizzazione dell'attentato.

Le affermazioni dell'ONORATO, in merito alla riunione in casa di Mariano Tullio Troja, cui avrebbe partecipato il GALATOLO, pur dettagliate e circostanziate, non hanno ricevuto sul punto - l'avallo di riscontri tali da contribuire alla formazione della prova.

Così ogni altro aspetto relativo alla partecipazione materiale del GALATOLO all'attentato (disponibilità di barche ed auto, ecc.) ed evidenziato nei motivi di appello, risulta privo di sostegno probatorio e frutto di esclusive ricostruzioni ipotetiche (f.26 motivi) fondate su presupposti non provati.

In un quadro indiziario così vacillante ove il ruolo del GALATOLO apparirebbe comunque (anche solo esaminando la rubrica imputativa) assai sfumato e non definito nelle condotte di compartecipazione volitiva o esecutiva, la mera qualità di referente mafioso del comprensorio Acquasanta, sulla quale pure vi è convergenza di più chiamate da parte dei collaboranti, non può di per sé condurre ad un'affermazione di penale responsabilità.

Tale conclusione deve a maggior ragione trarsi solo ove si pensi che la regola della 'territorialità' mafiosa, di cui si è detto con riferimento al MADONIA, non è minimamente scalfita dalla esclusione dei GALATOLO (e di Vincenzo in particolare) che certamente rivestivano un ruolo secondario rispetto a quello dell'esponente di vertice e capo riconosciuto del mandamento di Resuttana Colli congiuntamente e disgiuntamente dal padre Francesco non imputato nel presente procedimento.

La partecipazione alla fase esecutiva (oltre che verosimilmente deliberativa) di MADONIA, di cui si è appena detto, conferma quel principio di legame tra il fatto ed il territorio che ha costituito costante

riferimento per innumerevoli azioni criminose e, in particolare, per delitti ritenuti di particolare rilievo, come quello per cui è processo, anche per lo spessore della vittima predestinata.

Tali considerazioni si riverberano direttamente sul motivo di appello di cui alla lettera c) (f.11 motivi) concernente *la vicinanza di Vincenzo GALATOLO alla famiglia MADONIA* svuotandolo di contenuto concreto.

Peraltro, e conclusivamente, anche sotto il profilo del denunciato comune movente (lett. a) f. 11 motivi) ai due imputati le ragioni evidenziate dall'appellante PG non possono trovare accoglimento. E' considerazione pacifica infatti quella che il movente, autonomamente considerato in assenza di ulteriori elementi di prova certa, non possa costituire ragione sufficiente a determinare l'affermazione di responsabilità poiché, pur essendo il dato di carattere soggettivo, solido ed ineludibile, al pari di qualsiasi altra circostanza non ha forza autonoma necessaria e sufficiente a connotare e correlare il fatto all'imputato.

A ciò si aggiunga come il movente legato all'azione giudiziaria portata avanti dal dott. FALCONE nei

procedimenti cd 'Iron Tower' e 'Big John', non poteva certamente dirsi esclusivo (a carico dei GALATOLO) poiché le predette operazioni giudiziarie avevano colpito e coinvolto numerosissimi personaggi e gruppi criminali facenti parte di Cosa Nostra non dovendosi per ciò solo ritenere - si badi sempre in assenza di ulteriori elementi di connotazione probatoria - che tutti fossero orientati ad eliminare il magistrato palermitano che, così efficacemente contrastava l'azione illegale legata ai traffici di stupefacenti ed al riciclaggio.

Non può dunque affermarsi la penale responsabilità dell'imputato GALATOLO Vincenzo, essendo la prova nei di lui confronti insufficiente o contraddittoria, discendendone pertanto la conferma integrale della sentenza di I° grado, le cui motivazioni sono peraltro da condividersi e richiamarsi sì da costituire un *unicum* con i dati emersi in grado di appello.

GALATOLO Angelo

Parallelamente a quanto sin qui detto per Vincenzo GALATOLO, così anche per il nipote Angelo la conferma della sentenza di primo grado, impugnata dal Procuratore Generale, è conclusione obbligata,

anche alla stregua delle risultanze dell'istruzione rinnovata.

Il primo elemento d'accusa è stato ravvisato nella qualità soggettiva del giovane Angelo GALATOLO, allora poco più che ventenne inserito come uomo d'onore (o.c.c. f. 133) in "cosa nostra" ed in particolare della famiglia mafiosa dell'Acquasanta di cui facevano parte altri suoi consanguinei e nella quale lo zio Enzo rivestiva un posizione di vertice oltre che nel movente maturato nei confronti del dott. FALCONE.

Valgono evidentemente in tal caso le considerazioni appena espresse nel valutare la posizione di Vincenzo GALATOLO.

A ciò deve aggiungersi peraltro, che il paradigma introdotto dall'appellante P.G. sulla compartecipazione nel delitto "zio-nipote/nipote-zio" non regge ad un vaglio critico men che superficiale e viene a sfaldarsi in quanto per entrambe le posizioni non è stato raggiunto un livello indiziario significativo idoneo, per il suo carattere di reciprocità, a corroborare l'accusa.

Il secondo elemento a carico di Angelo GALATOLO, ripetutamente evidenziato nei motivi di appello del

PG ed in fase di discussione, è costituito dalla già richiamata confessione stragiudiziale resa dal giovane al Lo Forte e da costui riferita in dibattimento nonché ai fratelli dell'ONORATO, come precisato - ff 15,16,62/66 del 16-3-99 - dal collaborante (in ordine all'attribuzione a sè della collocazione dell'ordigno) che troverebbe conferma nella compatibilità di muta e pinne, rinevute nell'Addaura, con la taglia dell'imputato.

Per quanto riguarda il valore della confessione stragiudiziale, la giurisprudenza, vedasi per tutte (Cass sez. I 18/12/2000 n.1090 Orofino G. ed altri) è unanime nell'apprezzare:

le ammissioni di un dichiarante che sostenga di aver appreso, direttamente dall'esecutore di un delitto della di lui partecipazione o di quella di altri complici al medesimo, mediante i parametri di valutazione probatoria, propri della dichiarazione testimoniale indiretta o de relato. In riferimento ai contenuti narrativi della confidenza quale dato storico processuale e cioè nei limiti di un indizio da verificare e da valutare unitamente ad altri indizi che abbiano i prescritti requisiti della certezza precisione e concordanza (Cass se V 6.4.94 Mandalà, rv 214871, sez I 13.3.97 Mandalà, rv 208267, sez IV 28.2.97 Campacci, rv 207255, sez II 17.1.97 Accardo rv 207843)

Secondo la giurisprudenza la confessione stragiudiziale rappresente

Nella struttura una fonte indiziaria la quale oltre a richiedere una duplice verifica ai sensi dell'art. 192 cpp, una relativa al soggetto dichiarante e l'altra relativa alla attendibilità della fonte primaria, dev'essere sorretta da adeguati riscontri estrinseci in relazione alla persona incolpata ed al fatto che forma oggetto dell'accusa perché quando la dichiarazione del chiamante si riferisce a circostanze non percepite da lui direttamente, è necessario un più approfondito controllo del contenuto della dichiarazione mediante la verifica in

particolare della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti. Vedasi per tutte Cass. Sez sez I 12.3.98 Bellocco rv 210557, Sez. 1 28-2-97, Bagarella 201597.

Alla luce di tali principi giurisprudenziali deve osservarsi che, a giudizio della Corte, alla asserita confessione stragiudiziale del GALATOLO Angelo al LO FORTE, non può attribuirsi, nella specie, diversamente dalla prospettazione del PG (f.36) alcuna concreta rilevanza probatoria. Infatti la necessaria operazione di verifica, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, in assenza di qualsiasi riscontro esterno individualizzante, non può che concludersi negativamente, proprio per la qualità della fonte originaria (il giovane GALATOLO Angelo) sulla cui veridicità, gli stessi collaboranti che ne hanno riferito in primo grado, hanno manifestato aperto scetticismo sottolineandone la propensione alle vanterie e alle esagerazioni.

Di conseguenza, richiamato quanto già esposto in precedenza in ordine alla natura meramente de relato delle dichiarazioni di Vito Lo Forte, deve ancora aggiungersi che l'exasperato esibizionismo verbale dei GALATOLO (di cui riferiscono, concordemente sotto diversi profili, LO FORTE, SIINO ed ONORATO, ver. 16-3-99 e 20-9-99 sentt.

173 e 202) non consente di stabilire con certezza se Angelo abbia riferito il vero al collaboratore ovvero abbia ritenuto per vanità od esibizionismo attribuirsi un ruolo considerato di spicco in Cosa Nostra che non aveva in concreto assunto.

Per quanto concerne poi il dato indicato dall'appellante PG (f.20 motivi) relativamente alla taglia di maschere e pinne ritrovate sulla scogliera dell'Addaura, deve dirsi come tale elemento appaia del tutto inconsistente.

Innanzitutto va premesso che il confronto tra la taglia dell'abbigliamento da sub e l'imputato è stato svolto circa 8 anni dopo i fatti (1997) quando le caratteristiche fisiche del GALATOLO potevano ben essere differenti da quelle originarie.

Inoltre si tratterebbe in ogni caso di dato non univoco né individualizzante.

L'astratta compatibilità di un capo di abbigliamento con l'imputato ben potrebbe costituire riscontro ad un quadro di elementi nel quale potesse integrarsi naturalmente come parte di un mosaico: di certo non può autonomamente confortare l'assunto dell'accusa, laddove gli altri elementi emersi (es. la confessione di cui si è detto) si sono rivelati

inconsistenti. Tanto più ove si pensi che la collocazione via mare dell'ordigno risulta dato non accertato pacificamente già in primo grado, senza che l'istruzione rinnovata abbia offerto elementi di sostanziale novità sul punto.

Non può dunque dichiararsi la penale responsabilità, dell'imputato GALATOLO Angelo, essendo la prova nei confronti di lui insufficiente o contraddittoria, discendendone pertanto la conferma integrale della sentenza di 1° grado, le cui motivazioni sono pertanto da condividersi e richiamarsi, sulla scorta delle dichiarazioni sopra svolte.

PARAGRAFO VIII° STATUZIONI CIVILI ED ALTRI PROVVEDIMENTI

Gli imputati MADONIA e RIINA nei confronti dei quali è stata integralmente confermata la condanna inflitta

in primo grado, nonché ONORATO e FERRANTE, oggetto di una mera riforma *quoad poenam* devono essere condannati anche alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite, relative a questo grado di giudizio.

In tal senso, alla luce dell'attività prestata e delle note presentate, la Corte ritiene equo provvedere come di seguito:

nei confronti dell'avv. Maria Calandrino per la Provincia Regionale di Palermo, in persona del Sig. Presidente pro tempore vengono liquidati € **2030,99** oltre CPA ed IVA di cui € 30,99 per spese;

nei confronti dell'avv. Giovanni Airò Farulla per il Comune di Palermo, in persona del Sig. Sindaco pro - tempore vengono liquidati € **2000** oltre CPA ed IVA;

all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Sig. Presidente pro - tempore, Ministero della Giustizia, in persona del Sig. Ministro pro - tempore, Ministero dell'Interno in persona del Sig. Ministro pro - tempore, Regione Siciliana in persona del Sig. Presidente pro -

tempore vengono liquidati **€ 1.500** per il presente grado di giudizio oltre CPA ed IVA.

All'avv. Francesco Crescimanno, infine, procuratore speciale e difensore della famiglia FALCONE e della dott.ssa Carla DEL PONTE, vengono liquidati **€ 10.612** per il presente grado di giudizio, di cui € 612 per spese, oltre CPA ed IVA.

In favore di quest'ultimo difensore, appellante ex art. 576 cpp sulla liquidazione di primo grado, deve poi parzialmente accogliersi la doglianza relativa alla corretta applicazione della tariffa nazionale forense e così provvedersi liquidando nella misura di **€ 15.650** per il primo grado di giudizio, di cui € 650 per spese, oltre CPA ed IVA.

/././././

In ragione della riduzione di pena applicata a Giovambattista FERRANTE deve escludersi nei confronti di lui la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici riservata a chi patisce sanzioni superiori ai tre anni di reclusione.

Gli imputati Salvatore RIINA e Antonino MADONIA, i cui appelli sono stati integralmente rigettati, devono conseguenzialmente essere condannati al pagamento delle spese processuali per il presente

grado di giudizio oltre a quelle per il loro ulteriore mantenimento in carcere.

In tal senso va parzialmente riformata l'impugnata sentenza che merita, nel resto, conferma.

/././././

Stante la complessità dei fatti, il numero degli imputati e la rilevanza oggettiva del procedimento si ritiene di individuare in 90 giorni il termine di cui all'art. 544 cpp, fase processuale nel corso della quale rimarranno sospesi i termini di custodia cautelare nei confronti degli imputati detenuti.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta emessa il 27/10/2000, depositata il 23/1/2001

dai difensori degli imputati:

**RIINA Salvatore, MADONIA Antonino,
FERRANTE Giovambattista ed ONORATO
Francesco,**

dal **Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta;**

nei confronti di:

RIINA Salvatore, MADONIA Antonino, BIONDINO Salvatore, GALATOLO Angelo e GALATOLO Vincenzo,

e dall' **Avv. Francesco Crescimanno** del Foro di Palermo quale procuratore speciale e difensore delle parti civili costituite:

Maria FALCONE Di Fresco, Anna FALCONE Cambiano, Carla DEL PONTE.

Ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

Visto l'art. 591 comma 1° lett. d) cpp

D I C H I A R A

inammissibile l'impugnazione proposta dal PG nei confronti di **BIONDINO Salvatore**, per intervenuta rinuncia, ed ordina l'esecuzione della sentenza impugnata.

Visti gli artt. 605 e 592 cpp

in parziale riforma della suddetta sentenza

R I D U C E

la pena inflitta in primo grado agli appellanti **FERRANTE Giovambattista** ed **ONORATO Francesco**, determinandola per il primo nella misura unica finale di anni due **(2)** e mesi otto **(8)** di reclusione ed **€ 600** di multa e, per il secondo, in quella di anni nove **(9)** e mesi quattro **(4)** di reclusione.

visto l'art. 29 cp

ESCLUDE

la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici nei confronti di FERRANTE Giovambattista,

C O N F E R M A

l'impugnata sentenza nei confronti di **RIINA Salvatore** e **MADONIA Antonino**, e condanna, gli stessi in via tra loro solidale, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio e di quelle ulteriori del loro mantenimento in carcere.

Visto l'art. 541 cpp

C O N D A N N A

i predetti **RIINA Salvatore**, **MADONIA Antonino**, **FERRANTE Giovambattista** ed **ONORATO Francesco** alla rifusione in via tra loro solidale delle spese e competenze, in favore di tutte le parti civili costituite, nei termini che seguono:

- avv. Maria Calandrino per la Provincia Regionale di Palermo, in persona del Sig. Presidente pro tempore **€ 2030,99** per il presente grado di giudizio oltre CPA ed IVA di cui € 30,99 per spese;

- avv. Giovanni Airò Farulla per il Comune di Palermo, in persona del Sig. Sindaco pro - tempore **€ 2000** per il presente grado di giudizio oltre CPA ed IVA;

- Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta per Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Sig. Presidente pro - tempore, Ministero della Giustizia, in persona del Sig. Ministro pro - tempore, Ministero dell'Interno in persona del Sig. Ministro pro - tempore, Regione Siciliana in persona del Sig. Presidente pro - tempore:

€ 1.500 per il presente grado di giudizio oltre CPA ed IVA.

Nonché avv. Francesco Crescimanno

quale procuratore speciale e difensore delle parti civili richiamate in premessa:

nella misura di € 10.612 per il presente grado di giudizio, di cui € 612 per spese, oltre CPA ed IVA e, in parziale accoglimento del gravame proposto ex art. 576 cpp

nella misura di € 15.650 per il primo grado di giudizio, di cui € 650 per spese, oltre CPA ed IVA.

C O N F E R M A

l'impugnata sentenza nei confronti di **GALATOLO Angelo** e **GALATOLO Vincenzo**.

Visto l'art. 523 comma VI° cpp

O R D I N A

la restituzione al difensore di **MADONIA Antonino** della documentazione allegata al verbale di udienza del 5/3/2003;

visto l'art. 544 co III°

I N D I C A

in giorni novanta (90) il termine per il deposito della motivazione, della presente sentenza;

visto l'art. 304, comma 1, lett. c), c.p.p.

D I S P O N E

la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, nei confronti di tutti gli imputati detenuti, durante la pendenza dell'anzidetto termine.

C O N F E R M A

Nel resto l'impugnata sentenza.

Caltanissetta 8 marzo 2003

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. Michele Barillaro

IL PRESIDENTE

Dott. Giacomo Boderò

Maccabeo

INDICE

CAPITOLO PRIMO

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

PAR I°	IL FATTO		p.
10			
PAR II°	LE	INDAGINI	
TECNICHE		p. 16	
PAR III°	LE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA		
	p. 26		
PAR IV°	MOVENTE	E	
CONTESTO		p. 40	
PAR V°	LE	VICENDE	
SATELLITI		p. 48	
PAR. VI°	L'INTERVENTO	DELL'ARTEFICIERE	
TOMINO	p. 57		
PAR. VII°	LA PRESENZA DEI MAGISTRATI SVIZZERI A PALERMO		
	p. 60		
PAR VIII°	LE		
CONCLUSIONI		p. 64	
PAR IX°	I MOTIVI DI APPELLO		
	L'appello		del
PG		p. 72	
L'appello		delle	parti
civili		p. 77	
	L'appello		dei
collaboranti		p. 78	
L'appello		degli	altri
imputati		p. 80	

**CAPITOLO SECONDO
IL GIUDIZIO DI APPELLO**

**PAR I° COSTITUZIONE DEL COLLEGIO
E PROVVEDIMENTI EX ART. 603
CPP p. 89**

**PAR II° L'ESAME DEGLI APPELLANTI ONORATO
E
FERRANTE E DEGLI IMPUTATI DI REATO
CONNESSO p. 95**

**PAR III° L'ESAME DEI
TESTI p. 108**

**CAPITOLO TERZO
MOTIVI DELLA DECISIONE**

**PAR I° LE PREMESSE
DELL'ATTENTATO p. 118**

**PAR II° IL QUADRO
PROBATORIO p. 126
L'apporto dei
collaboranti p. 128
Le indagini
tecniche p. 151
Il ruolo dell'artificiere
Tumino p. 155**

**PAR III° LA RIFERIBILITA' A COSA
NOSTRA p. 161**

**PAR IV° LA
CAUSALE p. 173**

**PAR V° L'OBIETTIVO
SVIZZERO**

p. 178

**PAR VI° LE
POSIZIONI**

p. 187

SINGOLE

187 RIINA Salvatore

p.

Antonino MADONIA

p. 195

Salvatore BIONDINO

p. 204

Francesco ONORATO

p. 204

Giovambattista FERRANTE

p. 207

**PAR. VII° L'APPELLO DEL P.G. NEI CONFRONTI DEGLI IMPUTATI
ASSOLTI p. 209**

Vincenzo GALATOLO

p. 212

Angelo GALATOLO

p. 219

**PAR VIII° STATUZIONI CIVILI ED ALTRI
PROVVEDIMENTI p. 224**

**DISPOSITIVO
226**

p.